

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	103
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	104
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	123

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	138
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	140
<i>INDICE GENERALE</i>	»	141

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e della Lega delle Autonomie locali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146 Governo, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni .. 4

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e della Lega delle Autonomie locali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146 Governo, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2010.

Salvatore VASSALLO (PD) avverte che non interverrà sul merito specifico del provvedimento in esame, sul quale condivide quanto detto dai deputati del suo gruppo finora intervenuti nel dibattito. Intende invece richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di risolvere un problema sorto a seguito dell'approvazione della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 131 del 2009 e manifestatosi appieno nel comune di Bologna, dove, subito dopo l'approvazione del bilancio, il sindaco, per ragioni personali e non attinenti al mandato, si è dimesso, con la conseguenza che il comune, per effetto delle nuove disposizioni, è destinato al

commissariamento per forse un anno prima delle nuove elezioni, con i gravi problemi che è facile immaginare: si sta parlando di una grande città capoluogo di regione che dovrebbe essere amministrata per un anno da un commissario. È urgente quindi trovare una soluzione normativa che consenta, come richiesto dal consiglio comunale con un ordine del giorno unanime oltre che da numerose associazioni del mondo imprenditoriale, di giungere a nuove elezioni in breve tempo.

Rilevato quindi che il decreto-legge in esame rappresenta una buona occasione per affrontare il problema e trovare una soluzione per il comune di Bologna, preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso. Ricorda che la legge prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si tengono in generale nell'anno della scadenza del mandato se questo avviene nel primo semestre dell'anno, altrimenti nell'anno successivo. Quando il rinnovo è dovuto a motivi diversi dalla scadenza del mandato, come nel caso di Bologna, le elezioni si svolgono nel turno elettorale dell'anno stesso se la crisi si è verificata entro il 24 febbraio, altrimenti nell'anno successivo. In sede di conversione del citato decreto-legge n. 131 il termine del 24 febbraio è stato però anticipato, limitatamente al 2010, al 25 gennaio. Per effetto di questa anticipazione, il comune di Bologna, essendo le dimissioni del sindaco intervenute dopo tale data, si trova costretto ad attendere il turno elettorale del prossimo anno. Va però considerato che la data del 24 febbraio prevista dalla disciplina generale non è casuale. Le amministrazioni che entrano in crisi nel secondo semestre dell'anno tendono infatti ad attendere, per senso di responsabilità, la chiusura dei bilanci prima di sciogliersi, con le dimissioni del sindaco o con l'approvazione di una mozione di sfiducia. L'anticipazione del termine al 25 gennaio non ha tenuto nel debito conto questo aspetto.

Osserva che l'altra soluzione che da alcune parti è stata informalmente prospettata, quella cioè di prevedere anche un turno elettorale autunnale, dopo quello

primaverile, potrebbe essere adottata a regime per risolvere il problema da lui segnalato, ma non è incompatibile con un intervento mirato a risolvere nello specifico il problema di Bologna, consentendo al comune di votare quanto prima, nel primo turno utile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla questione segnalata dall'onorevole Vassallo, osserva che ovviamente la relativa proposta emendativa sarà valutata sulla base dei criteri di cui all'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

Paola DE MICHELI (PD) nell'esprimere preoccupazione per la evidente situazione di emergenza per le finanze pubbliche, ricorda che gli indicatori economici segnalano che l'onda lunga della crisi si sta riverberando anche sulle imprese sane. Rileva che, mentre vi sarebbe necessità di una significativa manovra sulla spesa pubblica, con il provvedimento in esame si realizza solamente un piccolo taglio relativo ad una voce che rappresenta circa il dieci per cento della spesa pubblica. Osserva peraltro che mentre il richiamato taglio visto a livello nazionale appare poco significativo, esso tuttavia è idoneo a creare numerose difficoltà a livello locale, togliendo le risorse proprio alle istituzioni che possono fornire un utile contributo per uscire dalla crisi economica. Ritiene sarebbe stato preferibile seguire la strada di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria piuttosto che percorrere quella del decreto-legge. Evidenzia che vi è una prima area emergenziale per quanto riguarda gli enti locali. In particolare è riconducibile ad essa in primo luogo la questione dei residui passivi, una battaglia del Partito Democratico nell'interesse delle imprese e quindi dell'economia reale piuttosto che nell'interesse degli enti locali. In secondo luogo ritiene che non sono realistici gli obiettivi di riduzione della spesa previsti dal Patto di stabilità, pur ricono-

scendo che vi siano ancora degli sprechi a livello locale. In terzo luogo ritiene che sia necessaria una maggiore certezza con riferimento ai termini di presentazione di bilancio agli enti locali. In quarto luogo, con riferimento alla questione dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale, rileva che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 si sia realizzato un effetto negativo indiretto per i comuni ai quali i cittadini chiedono il rimborso dell'IVA medesima. Ritiene poi che vi sia una questione di tipo prospettico e a tal proposito auspica la possibilità di modificare per l'anno prossimo il Patto di stabilità al fine di favorire lo sviluppo dei territori. A tal proposito richiama la proposta del Partito Democratico relativa alla *golden rule* e osserva che non può essere consentito un rispetto formale del Patto di stabilità in presenza di un debito particolarmente elevato. Sottolinea infine che gli enti locali versano in una condizione di forte instabilità sul versante delle entrate sia a causa della situazione economica sia in riferimento al modo di legiferare.

Pierluigi MANTINI (UdC) intende soffermarsi sul provvedimento in esame, caratterizzato da luci ed ombre. Rileva, in primo luogo, che il provvedimento è volto a conseguire risparmi per il bilancio pubblico incidendo tuttavia sugli organi di rappresentanza locale e sulla loro funzionalità. Esso prevede misure punitive e restrittive nei confronti degli enti locali, che sono di fatto i soggetti maggiormente coinvolti nell'azione di riequilibrio del debito pubblico avviata negli ultimi anni. Tali misure, oltretutto, sono disposte senza una dettagliata relazione tecnica che evidenzi con chiarezza i costi ed i benefici.

Ritiene quindi il decreto-legge in esame alquanto demagogico ed espressione di un elevato disordine normativo, come dimostra il fatto che si interviene su alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2010 approvate poco tempo fa.

Il provvedimento interviene su questioni che meritano adeguati approfondimenti nell'ambito di un'organica riflessione. In proposito, ricorda che la I Com-

missione dovrebbe avviare a breve l'esame del disegno di legge di riforma degli enti locali (C. 3118) che potrà essere la sede più idonea per tale riflessione.

Con il decreto-legge in questione si penalizzano i soggetti più deboli, diminuendo il numero degli eletti nei consigli provinciali e comunali, anziché intervenire per razionalizzare, ad esempio, le migliaia di società municipalizzate che operano sul mercato con capitale pubblico. Si tratta, quindi, di una logica non condivisibile.

Ritiene quindi opportuno presentare alcuni emendamenti al testo del provvedimento, tenendo conto anche di quanto evidenziato dai rappresentanti dell'ANCI nel corso dell'odierna audizione.

A suo avviso, peraltro, alcune disposizioni hanno una logica condivisibile, a partire dalla previsione dell'articolo 3 che reca un tetto per la determinazione degli emolumenti e delle altre utilità percepiti dai consiglieri regionali. Ritiene, inoltre, che la formulazione dell'articolo 3 – che interviene sulla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – consenta di superare i possibili rilievi costituzionali, tenuto conto di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 159 del 2008.

Nel richiamare gli ulteriori ambiti su cui interviene il decreto-legge in esame, si sofferma sulle previsioni dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4. Ritiene, in particolare, opportuni ulteriori chiarimenti – sotto il profilo tecnico e politico – sulla previsione che attribuisce gran parte del contributo di 600 milioni di euro in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma anziché in favore dello stesso comune.

Non considera altresì condivisibile quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 4, che conferma, per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF. Il gruppo dell'UDC, infatti, è impegnato in un serio ragionamento – che auspica possa trovare uno spazio adeguato nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 – volto ad una maggiore semplificazione amministrativa e ad una trasfor-

mazione delle province in enti di coordinamento di secondo grado, destinatari di funzioni, in aderenza con il principio di sussidiarietà verticale.

Ritiene, quindi, condivisibili gli sforzi per una politica di maggiore semplificazione e le finalità di razionalizzazione dei costi sulla materia in esame. È invece, a suo avviso, meno condivisibile procedere in maniera poco coordinata e per *spot*, con paradossi come l'abolizione della figura del difensore civico che configge con l'esigenza di controllo dell'azione amministrativa.

Mario TASSONE (UdC) stigmatizza il modo di legiferare dell'attuale Governo e della sua maggioranza, che ritiene sbagliato e in contraddizione con i molti sforzi importanti fatti in questi anni per migliorare la qualità della legislazione. La sovrapposizione tra le norme della legge finanziaria, quelle del decreto-legge in esame e quelle del disegno di legge recante il codice delle autonomie (C. 3118) è infatti fonte di grande confusione. Nel complesso, non è chiaro il disegno del Governo in materia di assetto dell'ordinamento della Repubblica: a parte quello del risparmio, non sono evidenti gli obiettivi perseguiti con gli interventi normativi che si succedono. Il risparmio, d'altra parte, non può essere l'unico obiettivo ammissibile. Non si può accettare che, per ottenere un risparmio, si incida sugli organi della rappresentanza democratica, come accade quando si interviene con tagli sui consiglieri comunali e provinciali o con la soppressione delle circoscrizioni comunali. La democrazia ha certamente un costo, ma questo non può essere oggetto di tagli. Lo stesso relatore, del resto, ha lasciato trapelare nella sua relazione introduttiva qualche disagio in relazione al decreto-legge in esame. Ad esempio, non si capisce perché si abolisca il difensore civico, che l'Europa, tra l'altro, chiede: è forse un'istituzione che ha dato cattiva prova di sé? Un analogo discorso può farsi per la soppressione delle circoscrizioni comunali e per l'abolizione del direttore generale.

Conclude invitando quindi il Governo a fornire lumi sul disegno generale che ispira gli interventi in materia di enti locali.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa preliminarmente presente che non si soffermerà su specifici aspetti del provvedimento, per i quali richiama il contenuto degli interventi già svolti da componenti del proprio gruppo, nonché le considerazioni da ultimo svolte dal collega Tassone, ritenendo più opportuno formulare una riflessione di carattere generale sul decreto-legge oggi all'esame in Commissione. A questo riguardo, rileva come il provvedimento, smentendo di fatto il suo ambizioso titolo, che fa riferimento ad interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, si caratterizza per un approccio che giudica minimalista e rischia, pertanto, di rappresentare l'ennesima occasione persa per l'adozione di misure volte ad affrontare in modo efficace la difficile situazione economica e finanziaria degli enti territoriali. In questa ottica, ritiene, in primo luogo, particolarmente significativo che il provvedimento non tenga nel dovuto conto le importanti modifiche recentemente introdotte dalla nuova legge di contabilità pubblica, che a suo avviso implicano un complessivo ripensamento del ruolo affidato allo Stato nella funzione di coordinamento della finanza pubblica, in aderenza al quadro istituzionale risultante dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. A titolo di esempio, segnala, infatti, che interventi di contenimento della spesa pubblica, come quelli realizzati dall'articolo 3 del decreto-legge, appaiono del tutto inadeguati all'assetto delle competenze legislative in materia designato dalla Costituzione. Ritiene, inoltre, che nell'esame del decreto-legge non possa neppure trascurarsi l'evoluzione del nostro ordinamento nella direzione del riconoscimento di una maggiore autonomia agli enti territoriali, che dovrà trovare riscontro normativo nei decreti legislativi attuativi della legge 42 del 2009, rilevando come la mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione abbia finora deter-

minato l'emergere di gravi difficoltà per la finanza degli enti territoriali e per la finanza pubblica nel suo complesso. Con riferimento ai contenuti del decreto-legge, rileva criticamente la totale assenza di disposizioni volte a integrare o correggere la disciplina del patto di stabilità interno, nonché gli interventi volti ad agevolare la spesa per investimenti degli enti locali ed il pagamento dei residui passivi. Ritiene, pertanto, necessario un intervento volto a creare un efficace raccordo tra le disposizioni del provvedimento in esame e il quadro normativo risultante, in particolare, dalla legge di attuazione del federalismo fiscale e dalla nuova legge di contabilità pubblica. In questa ottica, giudica che dovrebbe essere superata la logica, sottesa al provvedimento, della fissazione di puntuali limiti a determinate tipologie di spesa degli enti territoriali, rimettendo invece a regioni ed enti locali le decisioni

in ordine agli interventi di contenimento della spesa necessari a garantire il rispetto di obiettivi di finanza pubblica fissati a livello centrale. A suo giudizio, infatti, l'individuazione a livello centrale di precise misure di contenimento della spesa non solo si pone in assoluto contrasto con l'autonomia costituzionale riconosciuta agli enti territoriali nel nostro ordinamento, ma rischia anche di rivelarsi praticamente inefficace, in quanto gli enti territoriali meglio di chiunque altro sono in grado di individuare quali spese possano effettivamente essere ridotte o rimosse.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'esame preliminare proseguirà nella seduta già prevista per giovedì 11 febbraio 2010.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato assegnato alle Commissioni II e X il 21 dicembre scorso con riserva,

poiché non corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'assegnazione con riserva implica che le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, finché il Governo non provveda ad integrare la richiesta di parere.

Il parere della Conferenza non risulta ad oggi pervenuto, mentre da più parti politiche sono stati richiesti tempi ulteriori di esame finalizzati all'approfondimento di un provvedimento ampio e complesso che potrebbe includere anche lo svolgimento di alcune audizioni.

In relazione a tali elementi, riterrebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti alle Commissioni sui tempi necessari all'espressione del parere della Conferenza, ovvero ad eventuali diverse iniziative che il Governo volesse individuare, al fine di poter programmare compiutamente i lavori delle Commissioni, che potranno essere poi meglio definiti nel prossimo Ufficio di Presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA ritiene che le Commissioni possano legittimamente dedicare ulteriori spazi ad approfondimenti sullo schema di decreto in esame che, data la complessità della materia, richiede certamente un'analisi meditata; informa, altresì, le Commissioni che la Conferenza unificata, già convocata per giovedì prossimo, probabilmente non si riunirà e pertanto non potrà esprimere il prescritto parere neppure nel corso della settimana prossima.

Maria Grazia SILIQUINI (PdL) preannuncia la presentazione di alcune richieste di audizione che ritiene potranno essere estremamente utili per approfondire l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il principale problema sul quale le Commissioni dovranno concentrare l'attenzione consiste nell'attenta valutazione delle conseguenze derivanti dall'applicazione del provvedimento, sottolineando come, a suo parere, tale questione sia stata sottovalutata dalle istituzioni. Evidenzia, in particolare, come l'impatto della direttiva 2006/123/CE nel nostro ordinamento sarà molto più forte rispetto a quello che si produrrà negli Stati membri con una tradizione liberista in tema di fornitura di servizi e, in particolare, di professioni. Ulteriore elemento da considerare è la stratificazione di normative nazionali e regionali che caratterizzano il nostro ordinamento.

Sarà necessario, in particolare, definire con esattezza cosa intenda la direttiva per « regime autorizzatorio » ed operare, per quanto possibile, una ricognizione delle attività sulle quali la disciplina in esame andrà ad impattare; definire con maggiore precisione il concetto di « motivo imperativo di interesse generale », atteso che in presenza di tale ipotesi sarà possibile mantenere o prevedere specifici requisiti o particolari regimi autorizzatori cui subordinare l'esercizio dell'attività; chiarire la portata applicativa dell'articolo 34, che riguarda la libertà di ricorrere alla pubblicità in materia di professioni regolamentate, anche in questo caso consen-

tendo unicamente limitazioni giustificate da « motivi imperativi di interesse generale »; precisare taluni aspetti relativi alla disciplina dell'iscrizione agli albi, con particolare riferimento alle attività occasionali e alle richieste di iscrizione da parte di società di capitali. Quanto alle attività sottoponibili alla dichiarazione di inizio attività, sottolinea la necessità di garantire parità di condizioni per l'esercizio delle stesse all'interno del mercato europeo, tenuto conto che il nostro ordinamento appare particolarmente obsoleto e restrittivo soprattutto in relazione ad alcune attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande.

Mario CAVALLARO (PD) condividendo sostanzialmente molte delle osservazioni dell'onorevole Contino, ritiene che il provvedimento in esame debba essere analizzato con estrema attenzione per verificare, in primo luogo, quanto le professioni « ordinarie » siano realmente compatibili con il diritto comunitario. Rileva inoltre la necessità di perfezionare il regime generico autorizzatorio previsto dalla direttiva, per evitare eccessive semplificazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualità e la professionalità delle attività svolte.

Andrea LULLI (PD) sottolinea preliminarmente l'importanza del provvedimento all'esame delle Commissioni e il forte impatto che esso può avere su molti settori dell'economia italiana. Considera con favore l'ipotesi di procedere ad una istruttoria approfondita, prevedendo anche lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni. Ritiene peraltro che tale attività istruttoria debba essere finalizzata ad esprimere un parere ragionato e chiede alla maggioranza un impegno formale a concludere il ciclo di audizioni prima della scadenza della delega, prevista per il prossimo 28 marzo, al fine di evitare che il Governo possa procedere all'adozione del decreto in assenza del parere delle Commissioni parlamentari.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel sottolineare la complessità del provvedimento

in esame, ritiene che nell'attuazione della direttiva europea vadano contemperati molteplici interessi. In particolare, anche sulla base dell'esperienza osservata nel suo collegio, ritiene che fra le categorie professionali interessate in modo negativo dall'attuazione della direttiva, e quindi a suo parere da salvaguardare, vi sia quella degli agenti immobiliari. Evidenzia infatti come, anche grazie all'esistenza di un ruolo specifico degli agenti immobiliari, che ha potuto vigilare sulla correttezza e sulle qualità delle prestazioni svolte, in Italia – a differenza di altri Paesi europei in cui tale ruolo non esiste più – il livello delle truffe a danno dei cittadini sia stato sempre molto contenuto.

Alberto TORAZZI (LNP), nel riconoscere l'importanza del diritto comunitario e della direttiva in esame, sottolinea tuttavia la preminenza della salvaguardia degli interessi dei cittadini italiani, in particolare, del diritto dei consumatori alla sicurezza e del diritto al rispetto di regole leali e condivise nell'ambito della concorrenza.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel condividere la richiesta di audizioni per il necessario approfondimento di un provvedimento complesso, concorda con deputato Torazzi sulla prioritaria necessità di salvaguardare gli interessi dei cittadini italiani.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione della rilevanza e della delicatezza del provvedimento, auspica che le Commissioni possano disporre del tempo necessario per effettuare gli opportuni approfondimenti, anche prevedendo un ciclo di audizioni, e per rendere un parere che possa contribuire in modo sostanziale al miglioramento del testo in esame. Rileva infatti come talvolta i pareri delle Commissioni parlamentari non siano sufficientemente incisivi, mentre ritiene che in questo caso sia indispensabile compiere uno sforzo supplementare, anche per evitare che il provvedimento in esame costituisca un ulteriore intervento frammentario e disarticolato in materia di servizi e, in particolare, di professioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente della II Commissione*, evidenzia come i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva o su schemi di decreti legislativi siano in genere molto incisivi, quantomeno nella sostanza. Trattandosi tuttavia di pareri di norma non vincolanti, il soggetto destinatario potrebbe assumersi la responsabilità politica di non accoglierli in tutto o in parte.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, sottolinea come il provvedimento in esame sia strutturato in modo da garantire e mantenere le peculiarità del nostro ordinamento. A suo parere, una lettura sistematica della direttiva e dello schema di decreto legislativo è in grado di fugare la maggior parte dei dubbi emersi nel corso del dibattito. Per quanto concerne la disciplina dell'articolo 34, ritiene che il comma 3 preveda adeguate garanzie per gli ordini professionali, così come gli articoli 9 e 10 garantiscono adeguatamente l'accesso alle attività di servizi, scongiurando sperequazioni fra cittadini di diversi Stati membri. Il sistema vigente relativo alle associazioni professionali non viene intaccato e la disciplina dell'iscrizioni agli albi professionali non sembra porre questioni di rilievo. Il concetto di « motivo imperativo di interesse generale » probabilmente potrebbe essere meglio specificato ed articolato, ma senza dimenticare che lo stesso costituisce comunque una garanzia. Naturalmente esistono talune situazioni problematiche, come ad esempio quella segnalata dall'onorevole Cimadoro e relativa agli agenti immobiliari, della quale si potrà tenere conto nella proposta di parere che sarà formulata dai relatori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 13

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 13

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 18

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri 14

Sui lavori della Commissione 14

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (*Rinvio del seguito dell'esame*) 14

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) 21

AVVERTENZA 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, gli articoli aggiuntivi 1.0600 e 7-undecies.0603 della Commissione e gli emendamenti 2.601-undecies.600 e 7-undecies.602 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede alla presidenza di rimettere alla Commissione plenaria l'esame in sede consultiva, per il parere alla Commissione giustizia, del testo unificato delle proposte di legge C. 825 e abbinate, recante disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione, del quale il comitato permanente per i pareri ha avviato la discussione. Si tratta infatti di un provvedimento di particolare delicatezza sotto il profilo della costituzionalità, per il quale sarebbe forse opportuna una riflessione dell'intera Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta, avverte che il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la giornata di martedì 16 febbraio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale tiene conto di alcuni problemi rappresentati da una parte dall'associazione dei parenti delle vittime di capodanno e dall'altra dalle associazioni dei produttori dei fuochi d'artificio. Ringrazia inoltre il sottosegretario Mantovano per il lavoro di mediazione svolto in una materia tecnica come quella interessata dal provvedimento in esame e per la disponibilità ad attendere il parere parlamentare anche oltre il termine di scadenza.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO sottolinea come, alla base della proposta di parere del relatore, vi sia un lungo e complesso confronto tecnico non solo con le associazioni dei fabbricanti e importatori dei prodotti pirotecnici, ma anche con le associazioni dei consumatori, degli armaioli e dei trasportatori, il quale ha permesso di ottenere una visione d'insieme dei problemi connessi all'attuazione della direttiva e della norma di delega che ne ha previsto il recepimento. Il risultato può ritenersi soddisfacente per tutti, in quanto consente di individuare un giusto equilibrio tra l'esigenza di pubblica sicurezza e l'esigenza di non porre all'attività imprenditoriale ostacoli inutili o formalistici.

Alessandro NACCARATO (PD) ringrazia il relatore ed il Governo per il lavoro svolto, sottolineando in particolare l'importanza della prima condizione. Prean-

nuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Partito Democratico entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Maurizio Turco in sostituzione del deputato Salvatore Piccolo, che ha cessato di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) segnala l'esigenza di valutare la possibilità di richiedere che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile, approvato dal Senato, sia assegnato alle Commissioni riunite I e VIII in sede referente. Ritiene, infatti, che vi sia certamente la competenza della I Commissione considerato che il provvedimento assegna ad una società funzioni che

erano proprie di un dipartimento della Presidenza del Consiglio.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il provvedimento richiamato dal collega Bressa non risulta ancora trasmesso alla Camera dei deputati.

Ritiene quindi che, una volta trasmesso alla Camera il predetto disegno di legge, sarà possibile valutare la questione posta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenendo comunque conto che la materia dei rifiuti e della protezione civile rientra tra gli ambiti di competenza della VIII Commissione Ambiente e che, in passato, i provvedimenti vertenti sulla suddetta materia sono stati assegnati a tale Commissione.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, in considerazione dell'assenza della relatrice sul provvedimento in titolo, deputata Souad Sbai, impossibilitata a partecipare ai lavori di oggi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*) sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere. Ricorda che, in caso di approvazione dell'emendamento Amici 1.1, soppressivo dell'articolo unico di cui si compone la proposta di legge, si intenderà deliberato mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Maria Piera PASTORE (LNP) fa presente che il suo gruppo intende sottoscrivere l'emendamento Bressa 1.1.

Giuseppe CALDERISI (PdL) intende fare presente – se può essere di ausilio ai fini dell'*iter* del provvedimento in esame – che il gruppo del Popolo della Libertà conferma una valutazione contraria sulla proposta di legge in titolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'emendamento Tassone 1.2.

Rileva peraltro che, se l'intento dei proponenti del provvedimento in titolo è quello di affrontare la questione del potenziamento del ruolo dei consigli provinciali e comunali, questo potrà avvenire nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma degli enti locali C. 3118, di cui la I Commissione dovrebbe avviare a breve la discussione ovvero, compatibilmente con le regole di ammissibilità degli emendamenti previsti dal regolamento della Camera, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010 (C. 3146).

Ribadisce, in ogni modo, la contrarietà ad un provvedimento che smantella i principi generali della legge n. 81 del 1993, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e provinciale, che ha dato risultati molto positivi. Evidenzia come non sia in alcun modo in discussione il principio di elezione diretta che, invece, il meccanismo della sfiducia costruttiva rischia di minare.

Pierangelo FERRARI (PD) nel richiamare quanto già evidenziato nel corso del

dibattito, in merito ai profili di complessità del tema affrontato dalla proposta di legge in titolo, riconosce la positività di aver affrontato una questione di rilievo. Ritiene quindi che, pur non condividendo le soluzioni ipotizzate, sia da affrontare il nodo posto con il provvedimento in esame, che porta a discutere il tema dei pesi e dei contrappesi nell'ambito dei poteri assembleari e di governo in ambito locale.

Auspica, quindi, che il relatore accolga l'invito rivolto dal collega Calderisi ad approfondire il tema trattato dalla proposta di legge in esame in un'altra sede.

Mario TASSONE (UdC) prende atto di quanto emerso dal dibattito odierno e della disponibilità espressa ad individuare una sede alternativa in cui affrontare la problematica posta con il provvedimento in titolo, evitando di approvare un emendamento meramente soppressivo del testo.

Fa presente che, nel momento in cui ha elaborato la proposta di legge in discussione, era consapevole delle logiche che caratterizzano i dibattiti politici e degli orientamenti dei gruppi. Deve tuttavia prendere atto di alcuni aspetti di ambiguità che sono emersi nel corso dell'*iter* parlamentare. La proposta di legge, infatti, è volta ad intervenire per affrontare un'esigenza sentita da tutti, senza alcuna intenzione di creare un *vulnus* nel principio dell'elezione diretta. La finalità è infatti quella di risolvere patologie che possono influire sulla vita istituzionale degli enti locali, salvaguardando l'interesse dei cittadini.

Ritiene che le recenti vicende che hanno riguardato il comune di Bologna siano esemplificative di quanto testé rappresentato, in cui la discussione riguarda la durata del mandato del commissario mentre i consiglieri comunali hanno tutti cessato le loro funzioni a causa di una vicenda che ha riguardato il sindaco della città.

Evidenzia che nel proprio emendamento 1.2 si fa riferimento ad un termine di 12 mesi, così da non infrangere il principio dell'elezione diretta. Deve tutta-

via prendere atto del respingimento sostanziale di tale impostazione da parte dei gruppi presenti in Commissione.

Ritiene, quindi, che affrontare in Assemblea le questioni che riguardano la proposta di legge in titolo sarebbe importante per svolgere un dibattito specifico sulle problematiche evidenziate. Per quanto riguarda l'esame in Commissione, avrebbe preferito che tutti i gruppi avessero seguito un atteggiamento analogo a quello del Popolo della Libertà — che ha comunque lasciato aperto un confronto sulle tematiche in questione — e che alcuni gruppi non si fossero affrettati a sottoscrivere l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo unico.

Ci si trova di fronte ad una materia tuttora *in fieri* e una chiusura precostituita da parte dei gruppi non aiuta a svolgere un lavoro di approfondimento importante per il Paese.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore a pronunciarsi sulla possibilità, che è stata prospettata negli interventi testé svoltisi, di approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, nel prendere atto della disponibilità di parte della maggioranza a riprendere il filo del discorso nell'ambito dell'esame del cosiddetto codice delle autonomie, esprime rammarico per la sottoscrizione, da parte della Lega Nord Padania, dell'emendamento soppressivo del Partito democratico, che impedisce ogni riflessione sulla nuova proposta avanzata dal deputato Tassone con l'emendamento 1.2. Questo contiene alcuni elementi di novità rispetto alla proposta iniziale. L'emendamento distingue infatti l'ipotesi in cui la mozione di sfiducia sia motivata sulla base di impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti: in questo caso, l'emendamento prevede che l'approvazione della mozione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e lo scioglimento dei rispet-

tivi consigli se viene designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia un componente del consiglio comunale o provinciale, vale a dire un soggetto scelto dal corpo elettorale al momento delle elezioni. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vicesindaco o il vicepresidente della provincia in carica, ossia persone che, in quanto nominate dal sindaco e quindi suoi fiduciari, hanno una legittimità per così dire derivata. Inoltre l'emendamento prevede che, in ogni caso, la sostituzione del sindaco o presidente eletto sia temporanea ed entro dodici mesi si proceda allo scioglimento dell'ente al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Prende atto che tutto questo non è stato valutato e che i gruppi del Popolo della libertà, del Partito democratico e della Lega Nord Padania tributano un omaggio al bipolarismo duro e puro. Nell'esprimere l'auspicio che si siano valutate fino in fondo le conseguenze, accede alla soluzione, emersa dal dibattito odierno, di rinviare l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo per una precisazione, sottolinea che il suo gruppo ha dichiarato la propria contrarietà al provvedimento fin dall'inizio. Ringrazia in ogni caso il deputato Tassone per aver sollevato il problema del ruolo dei consigli comunali e provinciali nell'attuale assetto di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

Maria Piera PASTORE (LNP), intervenendo a sua volta per una precisazione, sottolinea che la sottoscrizione dell'emendamento Amici 1.1 è la naturale conseguenza della posizione di contrarietà al provvedimento che il suo gruppo ha dichiarato fin dall'inizio e motivato nel corso del dibattito. Ribadisce che l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, come anche del presidente della regione, costituisce un principio fondamentale del sistema attuale oltre che una riforma della massima importanza. Sarebbe sbagliato limitarne la portata permettendo al consiglio comunale di sosti-

tuire con una mozione il sindaco o il presidente di provincia eletti dal corpo elettorale. L'emendamento Tassone 1.2 non cambierebbe la sostanza del provvedimento in quanto esso comunque prevede che dopo la decadenza del sindaco non si vada subito alle urne, come invece è necessario. Tra l'altro, l'emendamento in questione non dice che le elezioni si tengono « entro dodici mesi », come affermato dal relatore, bensì « decorsi dodici mesi », che è ben altra cosa. Il relatore non può quindi accusare la Lega Nord Padania di non aver neppure preso in considerazione la proposta di legge o l'emendamento. Il suo gruppo, in ogni caso, è disponibile a discutere del problema del ruolo dei consigli degli enti locali nell'ambito del complessivo progetto di riforma dell'ordinamento degli enti locali presentato dal Governo (C. 3118).

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 170).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (atto n. 170);

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) il 13 gennaio 2010 ha valutato lo schema in esame favorevolmente;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia « armi, munizioni ed esplosivi », riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 29, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge;

sottolineata da una parte la necessità di tenere conto, preliminarmente, delle esigenze di sicurezza e di qualità del prodotto pirotecnico immesso sul mercato e delle conseguenti esigenze di controllo rispetto al concreto utilizzo di tali articoli ed alle modalità di vendita degli stessi;

considerata d'altra parte l'esigenza di operare – nel rispetto, da una parte, della direttiva da attuare e, dall'altra parte, dei principi e criteri direttivi della delega – un equo bilanciamento tra l'interesse collet-

tivo alla sicurezza dei consumatori e all'ordine pubblico e l'interesse dei produttori e distributori all'attività di impresa;

rilevato, sotto quest'ultimo profilo, che il provvedimento in esame prevede tra l'altro diversi gravosi oneri amministrativi a carico dei produttori, dei distributori o dei consumatori dei prodotti oggetto della direttiva;

considerato che l'articolo 2, comma 1, della legge delega elenca tra i principi e criteri direttivi di carattere generale quello della « massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi »;

evidenziato che l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine;

segnalata l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o quanto meno di individuare un termine per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui, come all'articolo 19, comma 4, questo non sia previsto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) tenuto conto dell'interesse all'attività di impresa, verifichi il Governo se gli obblighi posti dal provvedimento a carico

di fabbricanti, distributori e consumatori di prodotti pirotecnici siano effettivamente e sempre proporzionati agli obiettivi perseguiti dal provvedimento e funzionali al loro conseguimento: più in generale, si eviti di imporre una normativa inutilmente più rigorosa di quella prevista dalla direttiva in attuazione, anche alla luce delle scelte operate dagli altri maggiori Paesi europei, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della direttiva in attuazione, che rimette alla facoltà degli Stati membri di stabilire condizioni più restrittive per ragioni, tra le altre, di ordine pubblico, pubblica sicurezza e incolumità delle persone;

2) al fine di assicurare la necessaria chiarezza normativa, si precisi quali disposizioni in materia di prodotti esplosivi contenute nel regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono considerarsi ancora vigenti e quali invece sono abrogate a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al provvedimento in esame;

3) si individuino termini certi per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione nelle disposizioni in cui queste risultino prive degli stessi, a partire dall'articolo 19, comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che il testo venga maggiormente allineato alla direttiva in corso di recepimento, nel rispetto della legge delega, soprattutto con riferimento alla definizione e alle modalità di utilizzo degli articoli pirotecnici, inserendo, inoltre, disposizioni che assicurino l'esportazione nei confronti di paesi extraeuropei (articoli 1, 2, 3 e 4);

b) all'articolo 5, comma 1, appare necessario, alla lettera *a)*, sostituire le parole « sedicesimo anno » con le parole « quattordicesimo anno » e, alla lettera *c)*, aggiungere, dopo le parole « muniti di

nulla osta rilasciato dal questore », le parole « ovvero in possesso del porto d'arma da fuoco »;

c) all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, appare opportuno che venga meglio specificato il concetto di « prodotto pirotecnico a funzionamento statico », in relazione alle regole tecniche europee che definiscono la composizione della miscela esplosiva;

d) all'articolo 6 dello schema, comma 3, lettere *a)* e *b)*, ed al connesso allegato II, si suggerisce di cambiare le denominazioni, definite in lettere, dei moduli di valutazione della conformità, secondo le indicazioni della direttiva 2007/23/CE;

e) all'articolo 6, si ritiene opportuna l'eliminazione del comma 4, in quanto fa riferimento, nei contenuti, all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato interamente dall'articolo 18;

f) con riferimento all'articolo 6, per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per veicoli – componenti dei cosiddetti *airbag* – appare opportuna la previsione di una disciplina specifica, tenuto conto che la direttiva prevede deroghe riguardo tali prodotti. Tale considerazione vale anche con riferimento al successivo articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli);

g) per motivi di chiarezza applicativa, appare necessario specificare, in tutto il corpo del testo e, in primo luogo, nelle definizioni, che il riferimento al « distributore » è limitato al « distributore primario », ossia a colui il quale immette sul mercato italiano, per la prima volta, da un altro paese europeo, un determinato prodotto pirotecnico e che sia altresì munito di licenza di deposito;

h) all'articolo 9, al comma 2, appare opportuno aggiungere, dopo le parole « apposizione della marcatura CE », le parole « e il numero di registrazione da questi attribuito ai prodotti » mentre, al comma 5, appare opportuno sostituire le parole « o il suo rappresentante » con le parole

« oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore »;

i) l'articolo 11, commi 3 e 4, andrebbe maggiormente raccordato con le disposizioni della direttiva, nel rispetto della legge delega, con riferimento alle informazioni minime da apporre sui fuochi d'artificio circa l'impiego all'interno o all'esterno degli stessi;

l) all'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, appare opportuno, per ragioni di chiarezza applicativa, specificare che il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere effettuato solo per gli articoli che, esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni, sono destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;

m) all'articolo 12 andrebbe aggiunto il seguente comma: « 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova »;

n) in merito all'articolo 13, appare opportuno che, nel decreto attuativo di cui al comma 5 dell'articolo 14, vengano, altresì, definite le modalità di identificazione univoca, secondo i principi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 13. Conseguentemente, andrebbe espunto dal testo il rinvio all'allegato 5;

o) all'articolo 14, appare necessario rinviare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati al decreto previsto al comma 5 e, in tali sensi, riformulare l'articolo, precisando che, il registro previsto al comma 4 è quello di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

p) all'articolo 15, valuti il Governo se riformulare il testo in maniera maggiormente conforme a quanto prescritto dalla direttiva in esame, nel rispetto della legge delega;

q) all'articolo 16 si consideri l'opportunità di eliminare, al comma 2, le parole « o per l'ambiente »;

r) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità che venga prevista la raccolta dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, da mettere a disposizione degli interessati;

s) all'articolo 18, appare opportuno allineare le disposizioni con i diversi limiti di età di cui all'articolo 5 dello schema, ove modificati dal Governo;

t) all'articolo 18, comma 5, appare opportuno distinguere, in relazione alla gravità della condotta, le due ipotesi, concernenti, l'una, produzione, commercio, importazione ed esportazione di tali prodotti, e l'altra, detenzione, impiego, smaltimento;

u) al comma 7, lettera c), appare opportuno prevedere la data di scadenza per i fuochi solo se tale obbligo sia già sussistente mentre dovrà essere sempre apposto (come espressamente previsto dalla direttiva) l'anno di produzione;

v) all'articolo 18, appare opportuna la soppressione del comma 8;

z) all'articolo 19, appare opportuno, al comma 1, sopprimere il secondo periodo e, al comma 3, e sostituire le parole « ed al trasporto sicuro e oltre che » con la seguente: « nonché »; al comma 4, assicurare una maggiore uniformità con il principio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge n. 88 del 2009; e riformulare l'articolo con riferimento ai termini per lo smaltimento delle giacenze e ai periodi transitori in cui si potrà produrre o importare in Italia prodotti già riconosciuti con la vecchia normativa (ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

ALLEGATO 2

**Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo
del comune e della provincia (C. 588 Tassone).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Amici, Bressa, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Bordo, Fontanelli, Giovanelli, Minniti, Lo Moro, Naccarato, Vassallo, Pollastrini, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di

impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente della provincia in carica.

2-ter. Decorso il termine di dodici mesi dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, si procede allo scioglimento dell'ente, al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente ».

1.2. Tassone, Mannino.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari Costituzionali non esprimerà il parere di competenza sul testo risultante dagli emendamenti approvati, in quanto è stato chiesto che questo sia espresso dalla Commissione in composizione plenaria. A tal fine, la Commissione Affari Costituzionali sarà convocata la prossima settimana. Ricorda

inoltre che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio prossimo.

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, auspica che la Commissione Affari costituzionali, alla quale il testo sul quale esprimere il parere è stato trasmesso ormai da molto tempo, voglia esprimersi con sollecitudine, potendosi altrimenti ritenere che taluni componenti della I Commissione stiano tenendo un comportamento dilatorio. Il che apparirebbe del tutto inopportuno, soprattutto in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è volto a combattere la criminalità di tipo mafioso ed a rendere le operazioni elettorali più trasparenti, con l'auspicio che ciò possa accadere già a partire dalle prossime elezioni regionali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda di aver sempre sottolineato il carattere prioritario del provvedimento in esame. Tuttavia, poiché lo stesso è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 22 febbraio prossimo, la Commissione Affari costituzionali ha ancora un abbondante margine di

tempo a disposizione per rendere il suo parere entro i termini regolamentari. E dichiara di escludere assolutamente che la Commissione Affari costituzionali possa avere finalità dilatorie. Assicura che la Commissione Giustizia concluderà l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'esame in Assemblea possa iniziare il 22 febbraio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte le opportune determinazioni in merito ad un ciclo di audizioni aventi ad oggetto il provvedimento in esame.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, valuta favorevolmente lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Rileva quindi come il testo in esame, fatta eccezione per la disciplina transitoria, si basi su una filosofia di base ampiamente condivisa. Prescindendo pertanto dalla disciplina transitoria, auspica che il dibattito in Commissione si possa sviluppare sulla collaborazione tra tutti i gruppi al fine di pervenire ad una legge condivisa, ad una riforma seria e radicale che incida sulla durata del processo penale. Evidenzia, d'altra parte, come anche il Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro, abbia recentemente sottolineato la necessità di stabilire tempi certi per il processo penale.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto con favore della disponibilità del relatore e della sua apertura al dialogo. Ritiene peraltro che la questione dei tempi certi del processo penale non possa essere affrontata indipendentemente da una riforma che riguardi l'organizzazione e l'efficienza della giustizia, a partire dalla revisione della geografia giudiziaria. Auspica quindi che il confronto ed il dibattito possano svolgersi sul piano più generale di una riforma globale di tutto il settore della giustizia.

Manlio CONTENUTO (PdL) con particolare riferimento alla disciplina di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, ritiene necessario che il Governo fornisca dati chiari e precisi sugli effettivi costi derivanti dalle procedure di equo indennizzo per il caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Esame istruttorio della Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) riferita all'anno 2008 con proiezione triennale per il periodo dal 2009 al 2011. Doc. CXLIX, n. 1 (*Esame istruttorio e conclusione*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, sull'assistenza umanitaria alla Repubblica di Haiti in occasione dei recenti eventi sismici (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 29

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.

Esame istruttorio della Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) riferita all'anno 2008 con proiezione triennale per il periodo dal 2009 al 2011.

Doc. CXLIX, n. 1.

(Esame istruttorio e conclusione).

Marco ZACCHERA, *presidente e relatore*, avverte che la Relazione in titolo è oggetto di esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento e che, per-

tanto, il Comitato a conclusione del proprio lavoro potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117 del regolamento.

Ricorda che la legge n. 368 del 1989, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero, include tra i compiti di questo organismo la redazione di una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

Segnala, in primo luogo, che nonostante la Relazione in esame rechi in titolo, così come previsto dalla normativa vigente, gli indirizzi per il triennio 2009-2011, essi non sembrano trovare spazio nel testo del documento. Prosegue evidenziando che le due brevi relazioni di apertura dei vice segretari generali per i Paesi del America Latina e per i Paesi dell'Europa e del Nord Africa – non essendo

pervenute quelle del segretario generale e del vicesegretario per i Paesi anglofoni extraeuropei – costituiscono gli unici apporti originali al documento. Le due relazioni affrontano temi quali la difficile organizzazione delle elezioni politiche del 2008, la copertura sanitaria per i concittadini disagiati, la promozione della lingua italiana e la scarsità delle risorse a disposizione.

La Relazione riporta quindi una breve sintesi dei lavori delle due assemblee plenarie, tenutesi a marzo e dicembre 2008, delle sei riunioni annuali del Comitato di presidenza e delle due riunioni annuali di ciascuna delle tre commissioni continentali. Sono inoltre riportati gli esiti degli incontri delle otto commissioni tematiche. All'interno di esse si sono approfonditi numerosi aspetti, tra cui la scarsità di informazione circa le modalità di voto per la circoscrizione estero, il problema dei finanziamenti per la stampa estera, il diritto a un assegno di solidarietà per gli italiani all'estero bisognosi con più di 65 anni di età, i tagli ai fondi per l'insegnamento dell'italiano, la formazione professionale nei Paesi extraeuropei, l'assistenza sanitaria ai cittadini residenti all'estero in visita in Italia.

La Relazione si chiude con un documento, approvato nel corso dell'assemblea plenaria di dicembre, sull'associazionismo italiano nel mondo insieme al testo della Dichiarazione di Parigi adottata al termine dei lavori del primo incontro degli europei residenti all'estero, svoltosi nel settembre 2008 e ad una sintesi degli incontri preparatori della prima Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel mondo, svoltasi a Roma nel dicembre del 2008.

Il documento sull'associazionismo riconosce la pluralità e il carattere libero e autonomo dell'esperienza associativa degli italiani e degli oriundi italiani nel mondo, esperienza che assume un valore fondamentale per il perpetuarsi della dimensione comunitaria. Nella Dichiarazione di Parigi si richiede lo sviluppo di una politica europea rivolta ai cittadini residenti al di fuori del loro Paese di origine, sia all'interno che all'esterno dell'Unione eu-

ropea, con particolare attenzione ad alcuni punti, quali la creazione di una rete diplomatica europea, lo sviluppo di una forza europea di intervento rapido, l'accesso unico ai servizi sanitari, il riconoscimento europeo alla pensione individuale. Negli incontri con i giovani sono emersi temi quali l'identità italiana, l'interculturalità, il bisogno di una maggiore informazione sul nostro Paese, l'importanza del riconoscimento del titolo di studio ottenuti all'estero.

Osserva che ai fini dell'esame della Relazione in titolo appare significativo dare conto dello stato dei lavori, in corso presso la Commissione Affari esteri del Senato, sui disegni di legge per la riforma della rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero, avviati nell'aprile dello scorso anno. Al momento è in atto la fase emendativa relativamente al testo unificato elaborato dal comitato ristretto istituito presso la III Commissione del Senato e adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Al riguardo segnala che il testo unificato affronta unitariamente tanto la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero quanto quella del Consiglio generale degli italiani all'estero, prevedendo quindi l'abrogazione della vigente normativa recata dalla legge n. 286 del 2003 e dalla legge n. 368 del 1989.

Quanto ai Comitati degli italiani all'estero, si individuano a livello continentale differenti soglie minime di consistenza delle collettività italiane nelle singole circoscrizioni consolari, necessarie per procedere alla formazione dei Comitati. In particolare, si prevedono 20 mila residenti per l'Europa, 15 mila per le Americhe, 10 mila per l'Asia e l'Oceania e 5 mila per l'Africa, a fronte dei 3 mila previsti in tutti i casi dalla normativa vigente. La rappresentanza delle comunità più piccole continua ad essere assicurata mediante il sistema dei Comitati non elettivi. Per l'individuazione delle sedi dei Comitati si rinvia a un successivo decreto ministeriale. Sono quindi ridefiniti le funzioni e i compiti dei Comitati prevedendo, tra l'altro, la redazione di una relazione annuale

per dare conto degli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento e dello stato della stessa collettività. La relazione è sottoposta al Capo della rappresentanza diplomatica locale, il quale deve rispondere agli eventuali quesiti in essa contenuti. In ciascun Paese in cui è formato più di un Comitato, è prevista l'istituzione di un Comitato dei Presidenti, denominato Intercomites, in cui ciascun Comitato è rappresentato, oltre che dal presidente, da un rappresentante della minoranza. Alle riunioni dell'Intercomites partecipano anche il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, e possono partecipare i parlamentari italiani. La consistenza numerica dei Comitati varia da 9 a 18 membri, in relazione alla dimensione della comunità italiana di riferimento, prevedendo, rispetto alla normativa vigente, una riduzione di tre componenti per le collettività inferiori ai 50 mila residenti. La durata in carica dei componenti è di cinque anni, con una sola possibilità di rielezione, rispetto alle due attuali, ed è prevista la decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive. Possono partecipare ai Comitati, per cooptazione e su designazione degli ambasciatori, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana.

Tra le innovazioni che riguardano il sistema elettorale per l'elezione dei Comitati le più significative appaiono il collegamento di ogni lista ad un candidato presidente e l'attribuzione della metà più uno dei seggi alla lista che ottiene più voti, con la ripartizione dei seggi restanti alle altre liste con il metodo d'Hondt.

Ciascun Comitato elegge al proprio interno un esecutivo di cui fanno parte due vice presidenti, di cui uno rappresentativo della minoranza all'interno del Comitato stesso. Alle sedute del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i parlamentari italiani.

La seconda parte del testo unificato riguarda la disciplina del Consiglio degli

italiani all'estero (CIE) che dovrebbe sostituire l'attuale Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La nuova normativa intende tenere conto dell'introduzione del sistema di rappresentanza parlamentare degli italiani residenti nella circoscrizione estero. Il nuovo Consiglio, definito organo di raccordo tra le comunità italiane all'estero in esso rappresentate e le Autorità nazionali centrali e regionali, verrebbe ad essere composto da 82 membri; ne farebbero parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome, nonché i presidenti dell'ANCI e dell'UPI. I rimanenti membri del Consiglio sarebbero eletti dagli Intercomites, proporzionalmente tra i Paesi dove risiedono le comunità più numerose, con modalità da determinarsi con il regolamento.

Ricorda in proposito che attualmente il CGIE è composto da 94 membri dei quali 65 eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites e da una quota variabile di rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane e 29 nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i quali 10 dalle associazioni nazionali dell'emigrazione, 7 dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare e 9 dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

Rileva che i compiti del nuovo Consiglio appaiono più limitati di quelli del CGIE: secondo il testo unificato esso approva annualmente una relazione programmatica che rileva le criticità emerse durante l'anno con riferimento alle comunità italiane all'estero e una relazione consuntiva che esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione estero. Il Consiglio può inoltre formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero e collabora a rea-

lizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero.

Diversamente dal CGIE, che è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per il nuovo Consiglio si prevede un presidente eletto al proprio interno, tra i componenti che rappresentano le comunità italiane all'estero. Rimane immutata la disposizione che prevede la facoltà per i Presidenti delle due Camere di designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia per partecipare ai lavori del Consiglio con solo diritto di parola.

Marco FEDI (PD) si dichiara sconcertato dall'assenza nel documento in esame delle prospettive ed indirizzi per il triennio successivo, soprattutto in considerazione del fatto che il ruolo del Parlamento dovrebbe essere quello di dare indicazioni per il futuro più che prendere atto di ciò che è avvenuto. Comprende in ogni caso le difficoltà del CGIE, causate dalla mancanza di fondi e di una chiara impostazione politica da parte del Governo.

Franco NARDUCCI (PD) critica in primo luogo il fatto che la Relazione non contenga gli interventi del segretario generale e del vicesegretario per i Paesi anglofoni e osserva che, nel complesso, essa appare una mera trasposizione di documenti già predisposti. La Relazione in esame, prevista dalla normativa vigente, dovrebbe invece essere un importante strumento di confronto, in linea con le norme che ne prevedono la stesura e la trasmissione al Parlamento. Ritiene che in questa legislatura permanga una sorta di cono d'ombra su tutto ciò che attiene alla vita degli italiani all'estero, non pervenendo dal Governo nessun segnale circa una ripresa di iniziativa politica su questi temi.

Rimarca il fatto che ancora una volta la maggioranza non partecipa ai lavori del Comitato, che non riesce pertanto a svolgere alcun ruolo propulsivo. Invita il presidente a richiamare l'attenzione del suo gruppo parlamentare su tali problematiche.

Marco ZACCHERA, *presidente e relatore*, condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi, annuncia che intende intervenire su questi temi nel prossimo Ufficio di presidenza della Commissione. Coglie l'occasione per ricordare che la prossima settimana è prevista un'audizione del nuovo direttore di *RAI International* sull'informazione per gli italiani nel mondo e auspica che un successivo incontro con rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri possa avvenire prima della definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi previsti per la stampa italiana all'estero.

Fabio PORTA (PD) rileva preliminarmente che la mancata presentazione da parte del Governo di una proposta in tema di riforma degli strumenti per la rappresentanza delle comunità italiane all'estero ne conferma la disattenzione verso queste tematiche. Ritiene che i lavori in corso presso il Senato evidenzino un'impostazione profondamente diversa da quella comune a molti progetti presentati alla Camera, in particolare a quelli riferibili al Partito Democratico, nonché da quanto emerge dalla discussioni svolte in sede di CGIE. Ricorda in proposito che anche in precedenti sedute del Comitato aveva auspicato un maggiore coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Individua in particolare come punti critici del testo adottato le soglie numeriche troppo elevate per la costituzione di Comitati elettivi, le scarse funzioni ad essi assegnate, l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario che contrasta con il pluralismo delle nostre collettività all'estero, il ridotto ruolo per gli oriundi e l'associazionismo. Giudica inoltre grave inserire in un unico provvedimento il rioridino di due strutture che operano a livelli diversi, quali Comites e CGIE.

Teme che l'esame dei disegni di legge di riforma possa costituire un pretesto per rimandare di un ulteriore anno il rinnovo delle rappresentanze degli italiani all'estero, auspicando invece il rapido svolgimento di esse — anche in considerazione

del fatto che, almeno per ciò che concerne i Comites, la disciplina è stata recentemente riveduta – per poi procedere ad eventuali cambiamenti in maniera più ponderata.

Marco FEDI (PD), ritenendo che il testo unificato all'esame del Senato non dovrebbe in quella sede subire profondi cambiamenti, propone che il Comitato avvii subito una fase di riflessione su come migliorarlo, evitando di giungere impreparati quando esso perverrà all'esame della Camera e i tempi disponibili per l'esame saranno prevedibilmente esigui. Ribadisce che eventuali forme di confronto non pregiudicano ovviamente la possibilità di intraprendere iniziative individuali per apportare modifiche alla normativa proposta.

In relazione a quanto comunicato dal presidente circa l'audizione dei vertici del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene che l'attenzione del Comitato debba rivolgersi, più che ai criteri per l'assegnazione dei contributi previsti per la stampa italiana all'estero, che solitamente presentano scarse variazioni, alla paventata riduzione di circa un terzo delle risorse destinate alla Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai per i programmi per l'estero. Sottolinea in proposito che sarebbe importante agire prima che tale riduzione diventi operativa. Quanto ai contributi per la stampa italiana all'estero pensa che ci si debba concentrare su una possibile modifica dei requisiti per la loro assegnazione, prevedendo, ad esempio, la possibilità di estenderli a testate elettroniche o a giornali che contengano anche alcune pagine scritte nella lingua locale.

Richiama infine l'attenzione del Comitato sull'*iter* dei progetti di legge in materia di riforma della cittadinanza al cui interno non sembra essere affrontata con la dovuta considerazione la tematica degli stranieri di origine italiana. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che il Comitato pervenisse ad una posizione sulla questione.

Laura GARAVINI (PD) concorda con il collega Porta sulla necessità di un maggiore coordinamento con il Senato sulla riforma di Comites e CGIE, sottolineando l'importanza di questi due organismi e di un loro rapido rinnovo. Richiede inoltre che il sottosegretario Mantica venga presto a riferire sul riordino della rete consolare.

Marco ZACCHERA, *presidente e relatore*, ribadendo che il Comitato in questa fase può limitarsi a dare un contributo ai lavori del Senato limitatamente alla individuazione di linee di fondo e non già di vere proposte emendative, condivide l'impressione di chi ravvede nei prospettati interventi normativi una tendenza alla compressione del ruolo del CGIE. In prospettiva, ritiene fondata l'ipotesi che il Comitato possa pervenire alla formulazione di emendamenti *bipartisan*, da sottoporre alla Commissione di merito che esaminerà il testo licenziato dal Senato.

Gianni FARINA (PD) manifesta forti perplessità sul testo unificato adottato dal Senato e si interroga sulle possibilità di rimediare a questa impostazione durante l'esame del provvedimento alla Camera, anche in considerazione della perdurante assenza della maggioranza dai lavori del Comitato. Si scusa con i colleghi per la negatività del suo intervento ma ritiene che in questa legislatura il Comitato non sia riuscito ad intraprendere azioni concrete.

Marco ZACCHERA, *presidente e relatore*, osserva in ogni caso che un lavoro comune per un miglioramento del provvedimento all'esame del Senato ha come sede principale la Commissione Affari esteri della Camera che si è sempre dimostrata aperta alle discussioni e a trovare soluzioni condivise, sempre che ce ne siano le condizioni politiche. Quanto al merito del testo all'esame del Senato, osserva che a suo giudizio il ruolo degli organismi di rappresentanza appare fortemente ridimensionato, mentre non considera negativamente l'introduzione di un sistema maggioritario per l'elezione dei

Comites, quanto meno in quelle situazioni in cui forti dissidi interni paralizzano l'attività degli stessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, sull'assistenza umanitaria alla Repubblica di Haiti in occasione dei recenti eventi sismici.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione in diretta sul sito Internet e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Roberto ANTONIONE (PdL), Paolo CORSINI (PD) Franco NARDUCCI (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI replica alle osservazioni formulate e ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02456 Fava: Sull'avvio della missione ad Haiti	30
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-02457 Ruggia: Sulle iniziative volte alla corresponsione al personale civile della Difesa della cosiddetta indennità di campagna	31
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
5-02458 Di Stanislao: Sul ruolo dell'arsenale militare di Augusta e sulle iniziative volte al suo rilancio	31
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	37

SEDE REFERENTE:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.25.

5-02456 Fava: Sull'avvio della missione ad Haiti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Franco GIDONI (LNP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP), nel sottolineare come la decisione del Governo di adottare l'intervento umanitario ad Haiti attraverso un'ordinanza sia stata determinata dalla necessità di procedere con urgenza, ringrazia il rappresentante del Governo per aver chiarito gli assetti operativi che caratterizzano la componente

militare del citato intervento. Pur ritenendo che rimanga ancora da chiarire l'ulteriore profilo del rapporto tra le Forze armate italiane e quelle degli altri Paesi che partecipano alle operazioni di soccorso, si dichiara comunque soddisfatto della risposta

5-02457 Ruggia: Sulle iniziative volte alla correzione al personale civile della Difesa della cosiddetta indennità di campagna.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolinea come il Ministero della difesa, in mancanza di un nuovo intervento legislativo, non possa corrispondere un'indennità che, sebbene riconosciuta da alcune sentenze, non è prevista dalla legislazione vigente.

Antonio RUGGHIA (PD) replicando, sottolinea come nell'interrogazione in titolo non si chieda di non rispettare la legge, ma di tenere nella giusta considerazione quanto stabilito da alcune sentenze passate in giudicato. A suo avviso, infatti, invocare problemi di bilancio per procrastinare il riconoscimento delle indennità in oggetto, comporta soltanto un'inutile prosecuzione del contenzioso giudiziario che, anziché determinare risparmi di spesa, finisce per generare un aggravio di oneri dovuto al pagamento delle spese processuali e degli interessi che maturano a vantaggio dei ricorrenti. Tutto ciò considerato, si dichiara quindi insoddisfatto della risposta.

5-02458 Di Stanislao: Sul ruolo dell'arsenale militare di Augusta e sulle iniziative volte al suo rilancio.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), evidenzia preliminarmente come i problemi degli arsenali militari si trascino ormai da quarant'anni a causa delle proprie strutture sovradimensionate rispetto alle attuali esigenze della difesa nazionale e alla progressiva contrazione delle risorse ad esse destinate. Si impone quindi, a suo avviso, un serio programma di ristrutturazione, fermo restando che non si porrà alcun problema occupazionale per il personale, posto che esso è costituito da dipendenti pubblici. In questa prospettiva, l'ipotesi di ristrutturazione che è apparsa più credibile è quella che prevede un uso duale degli arsenali volto all'erogazione di servizi a beneficio, sia della Marina Militare, sia di imprese private. In questo senso, è stato concluso un protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), che prevede un piano per l'utilizzo delle risorse disponibili volto ad assicurare prioritariamente la sicurezza degli arsenali, a partire da quelli più grandi, La Spezia e Taranto, che soffrono delle maggiori carenze. In questo quadro, verrebbero invece procrastinati gli interventi per gli altri arsenali che dovrebbero essere avviati dal 2011, come concordato nell'ambito del Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina Militare (C.R.A.M.M.).

Augusto DI STANISLAO (IdV) replicando, ritiene che, alle luce delle risposte del rappresentante del Governo, le preoccupazioni evidenziate nell'interrogazione in oggetto si confermano del tutto fondate. Infatti, come è stato evidenziato dal Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina Militare, un serio piano di ristrutturazione dovrebbe fondarsi innanzitutto su risorse e tempi certi che dovrebbero consentire la tempestiva realizzazione di investimenti e un riavvio del *turn over* del personale. Pertanto, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della

risposta del Governo, preannuncia la presentazione, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di una richiesta per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione degli arsenali militari e ricorda che, come da lui richiesto, una delegazione della Commissione Difesa si recherà prossimamente presso l'arsenale militare di Augusta per verificarne le condizioni.

Il sottosegretario Guido CROSETTO ricorda che le valutazioni del Comitato per la riconversione degli arsenali della Marina Militare citate dal deputato Di Stanislao risalgono alla precedente legislatura.

Giovanni FAVA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.50.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».

C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2009.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 28 ottobre 2009, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto ai fini della formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del testo unificato, evidenzia come il Comitato ristretto abbia optato per l'istituzione di una nuova onorificenza da attribuire alle popolazioni di Fiume, Pola e Zara, anziché di una medaglia d'oro al valore militare alle associazioni «Libero comune di Fiume in esilio», «Libero comune di Pola in esilio» e «Libero comune di Zara in esilio». Infatti, come emerso già nel corso dell'esame preliminare, vi sono alcuni ostacoli nella disciplina vigente in materia di conferimento di medaglie d'oro al valor militare che renderebbero problematico il riconoscimento di tale onorificenza alle predette associazioni. Si è pertanto optato per l'istituzione di una nuova medaglia d'oro da conferire alle popolazioni di Pola, Zara e Fiume come riconoscimento per il contributo da esse reso nella storia a beneficio dell'Italia. Si tratta, infatti, di un contributo che non riguarda esclusivamente le vicende legate alla seconda Guerra Mondiale, ma che risale anche ad epoca anteriore – si pensi ad esempio alla grande guerra – e che testimonia l'esistenza di un profondo legame di quelle popolazioni con la comunità italiana. Di tale legame si trova traccia nel testo della presente proposta di legge laddove si prevede che nel *recto* delle medaglie risulti l'iscrizione «l'Italia ricorda».

Infine, segnala che nell'ultima parte del testo viene apportata una modifica alla legge n. 92 del 2004, recante istituzione del «Giorno del ricordo», con cui si abilitano alla presentazione della richiesta dell'onorificenza prevista dalla stessa legge, non solo i parenti delle vittime delle foibe, ma in mancanza di eredi di questi ultimi, anche le associazioni costituite per conservare e rinnovare nella Nazione la memoria degli eventi legati all'esodo giuliano-dalmata.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime la propria condivisione sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Ettore ROSATO (PD), nel ringraziare il relatore e tutti i componenti del Comitato

ristretto per la qualità del lavoro svolto, evidenzia come il testo unificato individui una soluzione equilibrata e rispettosa delle diverse sensibilità che si manifestano riguardo al tema affrontato. Sottolinea, infine, che l'approvazione del testo unificato da parte della Commissione proprio nella giornata odierna in cui si celebra il « Giorno del ricordo » rappresenta un segno tangibile dell'attenzione manifestata da tutto il Parlamento nei confronti delle popolazioni del confine orientale che, a seguito dei tragici eventi legati alla seconda Guerra Mondiale, hanno dovuto subire deportazioni ed esodi forzati.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore per il lavoro di sintesi svolto, evidenzia tuttavia che sarebbe stato preferibile prevedere l'assegnazione dell'onorificenza in capo ai comuni, posto che il concetto di « popolo » implica un'appartenenza a una comunità nazionale e non a una comunità locale.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), nell'esprimere apprezzamento per la cura con la quale è stato elaborato il testo unificato in esame, sottolinea tuttavia che lo statuto dell'associazione « Libero Comune di Fiume in esilio », destinatario della nuova onorificenza, comprende tra le sue finalità anche quella del ritorno all'Italia della città Fiume. Nel sottolineare come ciò potrebbe presentare profili problematici

dal punto di vista delle competenze della Commissione Affari esteri, auspica che il testo unificato possa essere trasmesso per il parere anche alla predetta Commissione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, nel replicare alle osservazioni del deputato Di Stanislao ribadisce che il concetto di popolazione introdotto nel testo unificato, si riferisce esclusivamente alle comunità locali. Quanto invece ai profili problematici evidenziati dal deputato Chiappori, evidenzia come l'associazione « Libero comune di Fiume in esilio » si sia costituita allorquando la questione della definizione del confine orientale, determinata dagli eventi bellici, non era stata ancora risolta e, pertanto, il ritorno della città di Fiume all'Italia risultava ancora plausibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 4*).

Giovanni FAVA, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato per le ore 18 di lunedì 15 febbraio 2010. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02456 Fava: Sull'avvio della missione ad Haiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito della specifica questione affrontata con l'atto oggi in discussione, mi sia consentito di esprimere, ancora una volta, la solidarietà e la vicinanza del Governo alla popolazione haitiana, così duramente e profondamente colpita da un dramma di dimensioni sconvolgenti.

Allo stesso tempo, mi preme evidenziare, come in un momento di evidente necessità e dolore, il Governo non abbia fatto mancare il proprio concreto e fattivo sostegno, unendosi tempestivamente al grande sforzo mondiale per aiutare quello sfortunato popolo; sforzo che non può non trovare concorde l'intero Parlamento.

Pur se superfluo sottolinearlo, ritengo che le ragioni del contributo italiano allo sforzo della Comunità internazionale vadano individuate evidentemente nella necessità di non lasciare soli gli haitiani, in un momento drammatico, in cui si fondono sentimenti di dolore, paura, sgomento, incertezza, assicurando un'adeguata azione di assistenza alla popolazione.

Fatta questa doverosa premessa, faccio osservare, in primo luogo, che la richiamata Risoluzione 7-01007 dell'Onorevole Ruffino fa riferimento agli impegni che il Governo deve assolvere nel caso della partecipazione delle Forze armate a missioni di pace all'estero, impegni che – va precisato – questo Governo ha sempre puntualmente rispettato.

L'intervento della nave *Cavour*, invece, si inserisce nell'ambito della tipologia degli interventi di soccorso umanitario per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio

2005, n. 90, l'esercizio del potere d'ordinanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

In tale ambito, in esito alla deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 13 gennaio scorso è stato dichiarato lo stato d'emergenza a seguito del sisma verificatosi nella Repubblica di Haiti (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010).

Successivamente, sono state emanate l'ordinanza n. 3842/2010 con cui è stato incaricato, tra l'altro, il sottosegretario Guido Bertolaso del coordinamento delle attività adottate dalle amministrazioni ed enti statali in sostegno della popolazione haitiana e l'ordinanza n. 3844/2010 concernente ulteriori disposizioni di protezione civile, il cui articolo 1 prevede le modalità per gli adempimenti amministrativi e contabili « al fine di garantire lo svolgimento della missione del contingente di personale e mezzi delle Forze armate per il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti », senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto alle risorse disponibili per l'emergenza.

Quanto, invece, alla partecipazione dei carabinieri, presumendo che gli Onorevoli interroganti si riferiscano alla missione ONU « *Minustah* », faccio rilevare che al riguardo non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva.

Posso assicurare, tuttavia, che l'eventuale invio di un contingente di carabinieri, configurandosi come una nuova missione internazionale, verrà preventivamente sottoposto al necessario vaglio del Parlamento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda, invece, i dettagli relativi alla partecipazione di un contingente militare alla missione « White Cran », premesso che fra le missioni istituzionali delle Forze armate si annovera, tra l'altro, « lo svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza », faccio rilevare che sono impiegate circa 900 unità (attualmente imbarcate su nave Cavour) di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, comprese 8 unità della Croce Rossa Italiana.

Il Comando Operativo (OPCOM – Operational Command) delle forze nazionali impegnate nell'operazione è esercitato dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il Controllo Operativo (OPCON - Operational Control) degli assetti nazionali schierati in area di operazione è esercitato dal comandante del Comando Operativo di vertice Interforze, che lo esercita su Nave Cavour per il tramite del Comando in Capo della Squadra Navale.

Il Comando Tattico (TACOM - Tactical Command) degli assetti nazionali è esercitato dal comandante della Nave Cavour, capitano di vascello Gianluigi Reversi per le fasi di trasferimento; mentre, durante la fase esecutiva della missione, dal Comandante della Nave Cavour per gli assetti navali e dal comandante della Task Force Genio per gli assetti a terra.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02457 Ruggia: Sulle iniziative volte alla correzione al personale civile della Difesa della cosiddetta indennità di campagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'indennità operativa di campagna è un emolumento mensile previsto dall'articolo 3 della legge n. 78/1983 in favore di personale militare in servizio presso comandi, enti, reparti e unità di campagna; tale emolumento viene esteso anche al « personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa, per un periodo superiore a trenta giorni, nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti ed i reparti » (articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1955 di recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 tra il Ministero della difesa e la Funzione pubblica relativo al trattamento economico del personale delle Forze armate).

La *ratio* dell'indennità, spettante solo al personale militare, è legata alla circostanza di prestare servizio presso determinati enti, in condizioni oggettivamente disagiate.

Il diverso regime economico e giuridico del personale militare e civile ha creato una situazione di criticità nelle unità di campagna dove sono impiegate entrambe le componenti, con conseguente contenzioso.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto di 109 dipendenti civili dell'Aeroporto di Galatina a percepire la suddetta indennità.

Successivamente, numerosi dipendenti civili della Difesa hanno esperito tentativi obbligatori di conciliazione con conseguenti ricorsi ai tribunali ordinari territoriali.

Allo stato, l'amministrazione militare risulta soccombente in alcuni giudizi (in ordine ai quali, tuttavia, pende appello) e vittoriosa in altri di primo grado (verso i quali, con buona probabilità, sarà proposto appello dagli interessati).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione provvede a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze, l'esistenza delle suddette controversie dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le parti sociali hanno più volte sollevato il problema dell'estensione alla componente civile dell'indennità in parola chiedendo interventi normativi risolutivi in materia.

Tenuto conto del divieto di estensione del giudicato (leggi n. 311/2004, n. 31/2008 e n. 14/2009), nonché della circostanza che l'eventuale estensione ai dipendenti civili dell'indennità in questione comporta oneri non sostenibili nell'attuale quadro di ristrettezze finanziarie, si ritiene, opportuno attendere il consolidamento della giurisprudenza prima di procedere all'attivazione d'iniziativa normative in materia.

Ciò in ragione anche del fatto che la maggior parte delle sentenze di primo grado sfavorevoli all'Amministrazione potrebbero essere disattese dalla Corte d'appello.

La problematica è, comunque, alla costante attenzione dell'amministrazione, al fine di valutare ogni possibile soluzione in merito.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02458 Di Stanislao: Sul ruolo dell'arsenale militare di Augusta e sulle iniziative volte al suo rilancio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Arsenali della Marina militare, nell'ambito locale delle sedi di Augusta, La Spezia e Taranto (con la sede staccata di Brindisi), si pongono come vere e proprie industrie del settore della manutenzione navale, costituendo fattore di stabilità e di equilibrio sul territorio, in aree che vivono, in generale, situazioni economiche e, in particolare, occupazionali sensibilmente critiche.

Un'interruzione, o anche una riduzione delle relative attività, oltre alle ovvie conseguenze di ordine sociale, potrebbe comportare una perdita di *know-how* da parte delle maestranze interessate, difficilmente recuperabile nel tempo.

Proprio nella consapevolezza dell'importanza rivestita dagli Arsenali e a fronte delle criticità del loro funzionamento, è stata avviata un'opera di ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale e di rinnovamento tecnologico al fine di preservare la capacità di assicurare l'efficienza dello strumento navale, che costituisce una delle componenti fondamentali per la difesa dello Stato e la tutela degli interessi nazionali.

Posto che la difesa intende perseguire con decisione iniziative per l'adeguamento dell'intero settore – in particolare individuando e attuando soluzioni atte a salvaguardare l'insostituibile funzione strategica degli arsenali in termini di rapidità ed autonomia d'intervento – esiste, su un piano più generale, la volontà politica di procedere a una rivisitazione ordinativa e funzionale della difesa, come risulta dalle iniziative governative tra cui la nomina della « Commissione di alta consulenza e studi per la ridefinizione complessiva del

sistema di difesa e sicurezza nazionale » e la recente costituzione della « Difesa Servizi S.p.a. » prevista dall'articolo 2, comma 27 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Mi preme sottolineare che il « Comitato Riconversione Arsenali Marina Militare » (C.R.A.M.M.) – che, ovviamente, ha preso in esame anche l'Arsenale di Augusta – ha portato recentemente a termine il mandato affidatogli, volto a condurre un'attenta opera di studio e di analisi per riconsiderare tutto il sistema arsenalizio in chiave più propriamente industriale, al fine di renderlo maggiormente efficiente, redditizio e attagliato alle reali esigenze della Forza armata.

Premesso che le risultanze di tale attività di studio stanno già determinando una serie di iniziative di adeguamento del sistema Arsenali, da attuare nel transitorio, il nuovo assetto sarà, comunque, caratterizzato da una visione integrata e sinergica delle attività e da una riqualificazione delle lavorazioni, senza che siano, per questo, prodotti effetti riduttivi con particolare riferimento all'arsenale Augusta.

Nello studio, inoltre, è previsto che gli Arsenali possano fornire, in futuro, anche servizi esterni alla difesa, così da assicurarsi una forma parziale di auto mantenimento e, auspicabilmente, di sviluppo.

In questa ottica, l'Arsenale di Augusta risulta preservato nel miglior modo possibile, con una specializzazione focalizzata al naviglio minore ma anche con capacità d'intervento sugli apparati e sugli equipag-

giamenti delle altre unità flotta; verrà meno, quindi, solo l'attività di carpenteria pesante sulle grandi navi.

Ciò comporterà un'opera di riqualificazione del personale, fermo restando il mantenimento, in una prospettiva di medio termine, dell'attuale organico di circa 260 unità.

Nel merito delle iniziative promosse, la Marina è stata interessata alle attività discendenti (ed ancora *in itinere*) correlate alla stipula, in data 30 luglio 2009, di un Protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa, il Ministero dello sviluppo econo-

mico e l'« Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa » (Invitalia).

Nell'ambito del processo di razionalizzazione e di valorizzazione del parco infrastrutturale della difesa, detto protocollo è finalizzato alla promozione del recupero e dell'efficientamento degli Arsenali della Marina militare (compreso quello di Augusta), al fine di promuovere la realizzazione di uno o più poli produttivi volti alla valorizzazione delle aree interessate, capaci anche di favorire l'incremento delle dotazioni finanziarie della difesa.

ALLEGATO 4

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». (C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ISTITUZIONE DELLE MEDAGLIE D'ORO AL MERITO DELLE POPOLAZIONI DI FIUME, POLA E ZARA NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 30 MARZO 2004, N. 92

ART. 1.

1. Sono istituite le medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara per il contributo reso nella storia a beneficio dell'Italia.

2. Le medaglie d'oro di cui al comma 1, recanti nel *recto* l'iscrizione: « L'Italia ricorda » e nel *verso*, rispettivamente, le parole: « Fiume », « Pola » o « Zara », sono consegnate unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica.

3. Nella prima cerimonia collettiva di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2004, n. 92, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le medaglie d'oro e i diplomi di cui al comma 2 sono consegnati, in rappresentanza delle popolazioni di cui al comma 1, rispettivamente, alle associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Pola in esilio » e « Libero Comune di Zara in esilio ».

4. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In mancanza dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le domande possono essere

presentate, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, dalle associazioni costituite per conservare e rinnovare nella Nazione la memoria degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1. In tal caso, l'insegna metallica e il diploma sono consegnati, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, alle associazioni che abbiano presentato domanda ai sensi del periodo precedente ».

5. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 3.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2011 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione – Parere su emendamenti</i>)	40
ALLEGATO (Parere approvato)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	53

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione esamina il testo del provvedimento in oggetto e le proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente preliminarmente che è in corso una riunione del comitato dei nove della Commissione agricoltura per la definizione di ulteriori proposte emendative della Commissione medesima e che quindi occorrerà conseguentemente aggiornare i lavori della Commissione in attesa della trasmissione di tali eventuali ulteriori proposte emendative. Comunica quindi che, avendo acquisito il nulla osta della Presidenza della Camera, ha ritenuto di sottoporre alla Commissione, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, non solo gli emendamenti presentati in quella sede – anche al fine di verificare il parere espresso sugli emendamenti contenuti nei fascicoli n. 2 e n. 3, esaminati, rispettivamente, nelle sedute dell'11 novembre 2009 e del 12 novembre 2009, e riproposti nel fascicolo n. 5, all'esame dell'odierna seduta – ma lo stesso testo del disegno di legge C. 2260-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, sul quale la Commissione aveva avuto già modo di esprimersi

nella seduta dell'11 novembre scorso, prima che l'Assemblea stabilisse di sospendere il relativo esame. Ricorda che nel frattempo è, infatti, intervenuta l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010 e che è pertanto evidente che il provvedimento merita di essere complessivamente riesaminato dalla Commissione, al fine di verificarne nuovamente i profili finanziari alla luce del nuovo quadro finanziario che si è in tal modo determinato. Chiede, quindi, al relatore di riferire alla Commissione sul testo del provvedimento, riservandosi la relazione sulle proposte emendative quando sarà definito il quadro complessivo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre 2009, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo elaborato dalla Commissione di merito, formulando due condizioni, motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte, rispettivamente, a inserire la clausola di invarianza di cui all'articolo 5 e a modificare la clausola di invarianza di cui all'articolo 7-*quinquies*, nonché due ulteriori condizioni, non motivate ai sensi della suddetta disposizione costituzionale, volte alla soppressione degli articoli 7-*novies* e 7-*undecies*. Osserva che il testo in esame è stato, tuttavia, esaminato dalla Commissione bilancio nello scorso esercizio finanziario, tra l'altro — come ha ricordato il Presidente — prima dell'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010. Appare, quindi, necessario verificare che le disposizioni contenute nel testo recanti effetti finanziari siano compatibili con il nuovo quadro finanziario di riferimento.

A tale proposito, segnala, in particolare che l'articolo 2-*bis* prevede il rifinanziamento, nella misura di 122 milioni di euro per l'anno 2010, del Fondo di solidarietà nazionale — incentivi assicurativi, rilevando, peraltro, che, per il suddetto Fondo, l'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, ha previsto un rifinanziamento nella

misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Rileva, poi, che l'articolo 2-*ter* prevede l'istituzione, con una dotazione di 8 milioni di euro nell'anno 2010, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari e che l'articolo 7-*ter* prevede la proroga al 28 febbraio 2010 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1-*ter*, del decreto-legge n. 171 del 2008. A tale ultimo riguardo, ricorda inoltre che una proroga dei medesimi sgravi fino al 31 luglio 2010 è prevista dall'articolo 2, comma 49, della legge finanziaria per il 2010.

In proposito, ferma restando l'esigenza di un coordinamento con quanto previsto dalla legge finanziaria 2010, segnala che le richiamate disposizioni utilizzano con finalità di copertura finanziaria il limite di spesa, in materia di bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Rileva, tuttavia, che l'autorizzazione di spesa della quale si prevede l'utilizzo non reca le necessarie disponibilità. La suddetta autorizzazione, infatti, ammonta, in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, a 73 milioni di euro annui, ma è già stata utilizzata, nella misura di 69,2 milioni di euro per il 2010, dall'articolo 2, comma 64, della legge finanziaria per il 2010.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, osserva, poi, che esso utilizza, con finalità di copertura, anche la riduzione nell'anno 2010 dell'intero contingente annuo di *bio-diesel* di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995. In proposito, segnala che anche tale modalità di copertura finanziaria appare inidonea, in quanto il menzionato contingente è stato già ridotto da 250.000 a 18.000 tonnellate dall'articolo 2, comma 64, della legge finanziaria per il 2010, fa presente che la riduzione del residuo contingente, infatti, determinerebbe maggiori entrate pari a circa 5,3 milioni di euro per l'anno 2010, a fronte di un onere pari a 91 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 7-*undecies*, sul quale la Commissione bilancio aveva formulato una condizione semplice volta alla soppressione del suddetto articolo, provvisto di una copertura finanziaria a valere sull'autorizzazione di spesa relativa ad agevolazioni previdenziali per gli addetti alle attività agrituristiche, ritiene, anche alla luce della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, di poter esprimere un nulla osta. Infatti, le risorse delle quali è previsto l'utilizzo a copertura, previste nel capitolo 2143 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono classificate in bilancio come rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, e la gestione delle medesime è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Osserva inoltre che, trattandosi di un'autorizzazione di spesa, questa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della suddetta legge n. 196 del 2009, deve intendersi quale tetto massimo di spesa, nei limiti del quale vanno perseguite le finalità indicate dalla norma.

Segnala, infine, che una disposizione analoga all'articolo 7-*quater*, che reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, è contenuta nell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010. Alla luce delle precedenti considerazioni, rileva l'opportunità, con riferimento al testo elaborato dalla Commissione di merito, di esprimere un parere favorevole con condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, volte alla soppressione degli articoli 2-*bis*, 2-*ter* e 7-*ter*, nonché di confermare le condizioni motivate ai sensi della suddetta norma costituzionale, nonché la condizione semplice relativa alla soppressione dell'articolo 7-*novies*, già formulate nel parere espresso nella seduta dell'11 novembre 2009, e di formulare un'osservazione che invita a riconsiderare il disposto dell'articolo 7-*quater* alla luce di un'analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel ricordare che gli articoli 2-*bis* e 7-*ter* del provvedimento in oggetto prevedono, rispettivamente, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e la proroga delle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro agricoli delle zone svantaggiate, fa presente che esse risultano superate alla luce del fatto che le relative statuizioni hanno trovato compiuta disciplina nella legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010). Rileva, in particolare, che il rifinanziamento del predetto Fondo è previsto dall'articolo 2, comma 54 e dall'Elenco 1 allegato alla medesima legge, nonché dalla Tabella D, nella quale vengono allocate risorse per un importo pari a 51,9 milioni di euro per il 2010 e a 16,7 milioni di euro annui per il 2011 ed il 2012. Osserva che la proroga al 31 luglio 2010 delle citate agevolazioni contributive è stata prevista nell'articolo 2, comma 49. Nell'evidenziare che l'articolo 2-*ter* prevede l'istituzione di un Fondo rotativo presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, per la concessione di prestiti e mutui a tasso agevolato alle imprese agroalimentari, con dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010, segnala che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'agevolazione sul bioetanolo, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995. In proposito, rileva che la prospettata copertura finanziaria è inidonea, in quanto allo stato attuale le menzionate risorse non risultano disponibili, stante il loro utilizzo a fini di copertura all'articolo 2, comma 64, della legge finanziaria 2010, in particolare anche per coprire, parzialmente, gli oneri derivanti dalla proroga prevista al citato articolo 2, comma 49. Concorda, pertanto, con il relatore sull'opportunità di prevedere le condizioni soppressive da lui illustrate.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che dagli interventi del relatore e del rappresentante del Governo emerge una conferma dell'approssimazione con cui la

maggioranza procede a legiferare. Ricorda, ripercorrendo l'iter del provvedimento, che la Commissione bilancio ha dovuto sostanzialmente riscrivere il testo, registrandosi un contrasto nell'ambito della stessa maggioranza e tra i ministeri interessati. Nel concordare in linea di principio sull'opportunità di sopprimere le norme che riprendono disposizioni già contenute nella legge finanziaria, rileva tuttavia, con riferimento all'articolo 2-bis, che il testo originario recava un finanziamento di 122 milioni, peraltro già considerato insufficiente, mentre la finanziaria lo ha ridotto a 100 milioni. A tal proposito osserva che dopo l'approvazione della legge finanziaria si devono effettuare delle modifiche in riduzione e che quindi il provvedimento assume dei caratteri molto più limitati.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, segnala la necessità di tenere conto, nella valutazione sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, della circostanza che una proposta emendativa di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 7.0602 della Commissione è stata approvata nella giornata di ieri dalla Commissione affari costituzionali del Senato nell'ambito dell'esame del decreto-legge « mille proroghe ». Rileva, poi, che — come già segnalato dal rappresentante del Governo — il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi nell'ambito della legge finanziaria 2010 non è previsto solo dall'Elenco 1 di cui al comma 250 dell'articolo 1, ma anche dall'articolo 2, comma 54, e dalla Tabella D allegata alla medesima legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea sospende la seduta, preannunciando che la medesima verrà aggiornata appena saranno disponibili ulteriori emendamenti in corso di definizione presso il Comitato dei nove della Commissione agricoltura.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 11.55.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rileva che vi sono alcuni emendamenti la cui quantificazione o copertura appare inidonea. In primo luogo, segnala: l'articolo aggiuntivo Ruvolo 1.04 (*nuova formulazione*), che reca l'incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per un importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, senza provvedere alla relativa copertura, nonché l'articolo aggiuntivo Cicu 1.048, che proroga al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale la Commissione per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proprie proposte e, di conseguenza, proroga fino a tale data i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti debiti. Sottolinea, però, come il richiamato articolo aggiuntivo non rechi alcuna quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, né la relativa copertura finanziaria. Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Ruvolo 2.01 (*nuova formulazione*), che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento di una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, che non reca le necessarie disponibilità e l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.01 (*nuova formulazione*), che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e per il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Osserva che, al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa utilizza per la copertura di oneri correnti risorse di conto capitale determinando una dequalifica-

zione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. Segnala poi l'articolo aggiuntivo Ruvolo 7.058 (*nuova formulazione*), che autorizza la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, senza tuttavia prevedere una specifica copertura finanziaria.

Rileva poi che vi sono alcuni emendamenti per i quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo. In particolare, con riferimento agli articoli aggiuntivi Cuomo 1.040 (*nuova formulazione*), Ruvolo 1.041 (*nuova formulazione*), Marco Carra 1.044 (*nuova formulazione*), Ruvolo 1.045 (*nuova formulazione*), Brandolini 1.042 (*nuova formulazione*), Ruvolo 1.043 (*nuova formulazione*) Sani 1.046 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 1.047 (*nuova formulazione*), segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fiorio 1.049, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista. Circa l'articolo aggiuntivo Fogliato 1-bis.040, fermo restando che la proposta emendativa non specifica l'esercizio finanziario al quale deve intendersi applicabile il rimborso dell'IVA, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere, e alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, anche in considerazione della natura del Fondo finalizzato all'adempimento degli obblighi comunitari. Ritiene necessario che, data la natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa può essere formulata in termini di limite massimo. Con riferimento agli emendamenti Ruvolo 2-bis.13 (*nuova formulazione*) e Di Giuseppe 2-bis.17 (*nuova formulazione*), osserva come appaia oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista. Con riferimento agli emendamenti Ruvolo 2-bis.41 (*nuova formulazione*) e Zucchi 2-bis.44 (*nuova formulazione*), rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Segnala, poi, l'emendamento Cenni 2-ter.42, in relazione al quale rileva la necessità che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'utilizzo delle risorse della contabilità separata della Cassa depositi e prestiti, sulle quali sussiste una garanzia statale, e sull'eventuale trattamento, sulla base dei criteri di contabilità europea, delle operazioni previste dalla proposta emendativa. Circa l'emendamento Cenni 2-ter.43, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista. Relativamente alle proposte emendative Ruvolo 2-ter.41 (*nuova formulazione*), Brandolini 2-ter.011 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 2-ter.040 (*nuova formulazione*), ritiene necessario che il Governo chiarisca l'utilizzo delle risorse della tabella C non pregiudicando la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Oliverio 2-ter.044 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 2-ter.045 (*nuova formulazione*), al di là della formulazione della norma di copertura non corrispondente da un punto di vista formale alla prassi consolidata, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Circa gli articoli aggiuntivi Dal Moro 2-ter.046 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 2-ter.047 (*nuova formulazione*), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella. Giudica poi necessario acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Servodio 3-ter.057,

in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Circa l'articolo aggiuntivo Servodio 3-ter.058 ritiene necessari chiarimenti in ordine all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista. Ritiene, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 3-ter.053 (*nuova formulazione*), in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista; sull'articolo aggiuntivo Ruvolo 3-ter.015 (*nuova formulazione*), in ordine alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura; sugli articoli aggiuntivi Dal Moro 3-ter.051 (*nuova formulazione*) e Ruvolo 3-ter.052 (*nuova formulazione*), in ordine alla quantificazione dell'onere e all'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la copertura prevista, con particolare riferimento al comma 3, nonché all'idoneità di quest'ultima; sull'articolo aggiuntivo Fogliato 3-ter.059, in ordine al disallineamento temporale tra la copertura finanziaria, relativa all'anno 2010, e la decorrenza degli oneri, relativa al periodo 2009-2019. Con riferimento a tale ultima proposta, ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere, alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura e, data la natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, in ordine alla possibilità che l'autorizzazione di spesa possa essere formulata in termini di limite massimo. Rileva poi l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sull'emendamento De Girolamo 4.40, in ordine ai suoi eventuali effetti finanziari; sull'emendamento Zeller 4-bis.41 (*nuova formulazione*), in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse della tabella C senza pregiudicare la funzionalità degli enti e organismi finanziati dalla stessa tabella; sull'articolo aggiuntivo Callegari 4-bis.041, in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla proposta emendativa e alla sussi-

stenza delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento all'emendamento Fogliato 5-bis.46, in considerazione del fatto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria per il 2007, sono state oggetto di numerose deroghe, alle quali sono stati imputati effetti diversi, in termini di maggiori spese, sui saldi di finanza pubblica, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Relativamente all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.03 (*nuova formulazione*), ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e della copertura utilizzata, anche al fine di verificare se tale utilizzo pregiudichi la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla tabella C. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7.022 (*nuova formulazione*) rileva l'opportunità che il Governo chiarisca, stante la natura delle risorse utilizzate a copertura iscritte nel capitolo 7471 del Ministero dell'economia e delle finanze, se la spesa autorizzata presenti natura di conto capitale. Osserva che, in caso contrario, si determinerebbe, infatti, una dequalificazione della spesa in contrasto con la vigente normativa contabile. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Oliverio 7.063 giudica opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e della copertura della quale è previsto l'utilizzo. Relativamente all'articolo aggiuntivo Zucchi 7.060 richiede chiarimenti al Governo in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061, fermo rimanendo che la legge finanziaria per il 2010 prevedeva uno specifico limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, sottolinea l'opportunità che il Governo chiarisca se si è già proceduto

all'elaborazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovrà provvedersi al riparto delle suddette risorse e, in tal caso, se la copertura finanziaria prevista possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già pianificati a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'emendamento De Girolamo 7-bis.40 ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Richiede quindi chiarimenti al Governo sugli emendamenti Oliverio 7-ter.43 e Ruvolo 7-ter.41, in ordine alla idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalle proposte emendative e della copertura della quale è previsto l'utilizzo, anche al fine di verificare se tale utilizzo pregiudichi la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla tabella C, e sull'articolo aggiuntivo Rainieri 7-septies.045, in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Sugli articoli aggiuntivi Sani 7-undecies.042 (nuova formulazione) e Ruvolo 7-undecies.043 (nuova formulazione), ricordando che le proposte emendative riproducono in gran parte il contenuto dell'articolo 7-quarter del testo approvato dalla Commissione, sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, chiede che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri e l'utilizzo delle risorse iscritte in tabella C, in quanto suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni finanziate dalla medesima tabella. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Brugger 7-undecies.046, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca l'idoneità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa e alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista.

Con riferimento alle proposte emendative della Commissione e al subemendamento Ruvolo 0.7.0601.1, segnala, in relazione all'articolo aggiuntivo 3-ter.0601, che la proposta emendativa prevede l'applicazione, per 10 anni, dell'accisa minima sul gasolio destinato al riscaldamento delle

serre. Al relativo onere, pari a 17,4 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue del Fondo per la meccanizzazione agricola. Al riguardo, segnala il disallineamento temporale tra la copertura finanziaria, relativa all'anno 2010, e la decorrenza degli oneri, relativa al periodo 2009-2019. Rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere e alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. Giudica, inoltre, opportuno, data la natura di minori entrate degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che il Governo chiarisca se l'autorizzazione di spesa possa essere formulata in termini di limite massimo. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo 7.0602 prevede che, per l'anno 2010, agli atti di trasferimento a titolo oneroso e le operazioni fondiari realizzate attraverso l'ISMEA relative a terreni agricoli si applichino agevolazioni relative all'imposta di registro, ipotecaria e all'imposta catastale. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo con riferimento alla quantificazione dell'onere derivante dalla proposta e alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria. Segnala, comunque, che, stante la natura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che sono riconducibili a minori entrate, l'autorizzazione di spesa non sembrerebbe essere formulata in termini di limite massimo. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 7.0601, osserva che la proposta emendativa prevede l'incremento del Fondo bieticolo-saccarifero nella misura di 27,336 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue del Fondo per la meccanizzazione agricola. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura. Osserva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600 reca modifiche all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. In particolare, rileva come la lettera

b) preveda che la disciplina di cui al suddetto articolo si applichi anche agli interventi fondiari operati dall'ISMEA nell'esercizio della propria attività istituzionale. Al riguardo, dal momento che l'articolo preveda agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri notarili ad un sesto, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento in merito agli effetti finanziari prevista dalla lettera a), che modifica il comma 2 dell'articolo 5-bis del suddetto decreto legislativo, prevedendo che non costituisca violazione degli obblighi di coltivazione o di conduzione la vendita o la concessione in godimento dei terreni costituiti in compendio unico a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché l'alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Osserva che il subemendamento Ruvolo 0.7.0601.1 prevede l'ulteriore incremento del Fondo bieticolo saccarifero, da 27,336 milioni di euro a 45 milioni di euro per l'anno 2010, prevedendo che la copertura dell'intero incremento sia a effettuata mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, iscritti in bilancio tra le spese rimodulabili, relativi alla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria prevista.

Non rileva, invece, profili problematici di carattere finanziario con riferimento agli articoli aggiuntivo 6.0600, 7.0600 e 7-undecies.0601.

Ricorda che sono, inoltre, pervenute le ulteriori proposte emendative della Commissione 1.0600, 2.601, 7-undecies.600 e 7-undecies.0602. L'articolo aggiuntivo 1.0600 prevede che le imprese non sotto-

poste a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi in relazione ad interventi per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, non ancora estinti alla data di entrata in vigore della norma in esame, possano richiedere agli enti concedenti, entro il 31 dicembre 2010, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento a tasso di mercato di durata non superiore a 10 anni. Nel caso in cui i finanziamenti siano erogati a concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni. Agli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in misura pari a 300.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Rileva che la proposta emendativa riproduce il contenuto dell'articolo 1-*quater* del testo elaborato dalla Commissione di merito. Osserva che, sul suddetto articolo, privo, tuttavia, di una specifica copertura finanziaria, la Commissione bilancio aveva espresso, nella seduta del 5 novembre 2009, un parere contrario motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento alla copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in esame, segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo a copertura (capitolo 2143 del Ministero delle politiche agricole) sono classificate in bilancio come rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge n. 196 del 2009, e che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma delle disponibilità delle risorse utilizzate dalla copertura finanzia-

ria. Ritiene che l'emendamento 2.601 della Commissione, recante disposizioni in materia di etichettatura, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario; in ogni caso, al riguardo richiede una conferma da parte del Governo. Osserva quindi che l'emendamento 7-undecies.600, che prevede che gli allevatori bufalini siano obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalità disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole ambientali e forestali, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva che l'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602 prevede che, in caso di epizootia, la parte di indennità spettante al soccidario ai sensi della legge n. 218 del 1988 non possa essere inferiore alle spese da questi sostenute nell'allevamento degli animali abbattuti nonché al costo del lavoro svolto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa determinare un incremento dell'indennità corrisposta rispetto a quella prevista a legislazione vigente: in tal caso, ai fatti, l'articolo aggiuntivo determinerebbe nuovi o maggiori oneri privi della relativa copertura finanziaria.

Fa presente che l'Assemblea ha da ultimo trasmesso l'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603 della Commissione, che dispone la qualificazione privatistica di risorse accantonate nella gestione separata del Fondo presso la Cassa conguaglio zucchero e successivamente trasferite al Fondo bieticolo nazionale, delle quali l'Avvocatura generale dello Stato, con recente parere, ha ribadito la natura pubblicistica. La previsione appare pertanto suscettibile di determinare, proprio in forza di tale diversa qualificazione, una riduzione di risorse pubbliche, con conseguenze negative per la finanza pubblica. Al riguardo, giudica opportuno un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime una valutazione contraria sugli articoli aggiuntivi Ruvolo 1.04 (nuova for-

mulazione), Cicu 1.048, Ruvolo 2.01 (nuova formulazione), Di Giuseppe 7.01 (nuova formulazione), Ruvolo 7.058 (nuova formulazione), in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea. Esprime, inoltre, una valutazione contraria sugli articoli aggiuntivi Cuomo 1.040 (nuova formulazione), Ruvolo 1.041 (nuova formulazione), Marco Carra 1.044 (nuova formulazione), Ruvolo 1.045 (nuova formulazione), Brandolini 1.042 (nuova formulazione), Ruvolo 1.043 (nuova formulazione), Sani 1.046 (nuova formulazione), Ruvolo 1.047 (nuova formulazione), Fiorio 1.049, in quanto la copertura finanziaria prevista rischia di rivelarsi insostenibile o di pregiudicare la funzionalità degli enti ed organismi finanziati dalla tabella C. Analoga valutazione ritiene debba essere formulata con riferimento all'emendamento Ruvolo 2-bis.41 (nuova formulazione), all'emendamento Zucchi 2-bis.44 (nuova formulazione), all'emendamento Ruvolo 2-ter.41 (nuova formulazione), agli articoli aggiuntivi Brandolini 2-ter.011 (nuova formulazione), Ruvolo 2-ter.040 (nuova formulazione), Oliverio 2-ter.044 (nuova formulazione), Ruvolo 2-ter.045 (nuova formulazione), Dal Moro 2-ter.046 (nuova formulazione), Ruvolo 2-ter.047 (nuova formulazione), Servodio 3-ter.058, Di Giuseppe 3-ter.053 (nuova formulazione), Dal Moro 3-ter.051 (nuova formulazione) e Ruvolo 3-ter.052 (nuova formulazione), all'emendamento Zeller 4-bis.41 (nuova formulazione), agli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.03 (nuova formulazione), Oliverio 7.063 e Zucchi 7.060, agli emendamenti Oliverio 7-ter.43 e Ruvolo 7-ter.41, nonché agli articoli aggiuntivi Sani 7-undecies.042 (nuova formulazione), Ruvolo 7-undecies.043 (nuova formulazione) e Brugger 7-undecies.046. Ritiene, inoltre, inidonea o carente la copertura finanziaria delle proposte emendative Ruvolo 2-bis.13 (nuova formulazione), Di Giuseppe 2-bis.17 (nuova formulazione), Cenni 2-ter.43, Servodio 3-ter.057, Ruvolo 3-ter.015 (nuova formulazione), Fogliato 3-ter.059, De Girolamo 4.40, Fogliato 5-bis.46, Di Giuseppe 7.022 (nuova formulazione), Zucchi 7.061, De Girolamo

7-bis.40, Rainieri 7-septies.045. Nel segnalare che l'emendamento Cenni 2-ter.42 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime invece una valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliato 1-bis.040 e sull'articolo aggiuntivo Callegari 4-bis.041, il quale è corredato da una specifica clausola di salvaguardia. A tale ultimo riguardo, ritiene comunque opportuno modificare il riferimento contenuto nella proposta all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, in ragione dell'abrogazione di tale ultima legge. Con riferimento alle ulteriori proposte emendative della Commissione contenute nel fascicolo n. 5 degli emendamenti, esprime una valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.0602, rilevando tuttavia la necessità di ritirare la proposta emendativa, che riproduce sostanzialmente il contenuto di un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, nell'ambito dell'esame del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ». Esprime, poi, una valutazione contraria sugli articoli aggiuntivi 3-ter.0601 e 7.0601, in ragione dell'insussistenza di risorse residue nel Fondo per la meccanizzazione agricola, sul subemendamento Ruvolo 0.7.0601.1, che ricorre ad una copertura finanziaria inidonea, nonché sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Concorde, poi, sull'assenza di profili problematici con riferimento agli articoli aggiuntivi 6.0600, 7.0600 e 7-undecies.0601. Con riferimento alle ulteriori proposte emendative non contenute nel fascicolo n. 5, esprime una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo 1.0600, i cui oneri non sono adeguatamente quantificati, sul comma 3 dell'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602, che potrebbe determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria, nonché sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, che appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, mentre non rileva profili finanziari problematici negli emendamenti 2.601 e 7-undecies.600.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le motivazioni del Governo non sono sufficientemente esaustive. In particolare con riferimento all'emendamento Cenni 2-ter.42, volto alla costituzione di un Fondo rotativo per il sostegno delle imprese agroalimentari da parte della Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse della gestione separata della medesima Cassa, rileva che non sono chiare le ragioni per le quali si esprime un parere contrario. Ritiene che maggiori chiarimenti andrebbero altresì fornite alle proposte emendative che andrebbero ad incidere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Con riferimento, infine, all'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061 volto a modificare l'elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria per il 2010), chiede se vi siano margini di modifica atteso che i relativi decreti attuativi non sono stati ancora emanati.

Il sottosegretario Luigi CASERO precisa che le disponibilità relative al Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura sono state impegnate attraverso un emendamento approvato dalla 1a Commissione del Senato, sostanzialmente coincidente con l'emendamento 7.0602 presentato dalla Commissione Agricoltura al provvedimento in esame. Con riferimento all'emendamento Cenni 2-ter.42 rileva che esso è idoneo a incidere negativamente sul fabbisogno.

Gian Luca GALLETTI (UdC), pur prendendo atto di quanto segnalato dal relatore in ordine all'introduzione di modifiche al decreto-legge in materia di proroga di termini all'esame del Senato, osserva che le misure contenute in molti degli emendamenti trasmessi rischiano di rivelarsi tardive, dal momento che si tratta di interventi dei quali si discute da circa quattro mesi. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0601, denuncia la gravità del mancato finanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero, segnalando come la valutazione contraria di tale proposta emendativa deluda aspetta-

tive in passato alimentate con la promessa di futuri interventi in materia. Per quanto attiene, invece, all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la valutazione contraria espressa sulla proposta emendativa derivi dalla condivisione nel merito dell'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato in ordine alla natura delle risorse del Fondo, ovvero sia determinata da una effettiva stima dei possibili riflessi onerosi per la finanza pubblica derivanti dal riconoscimento della natura privatistica del fondo medesimo.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, rileva che la società Finbieticola Spa ha già programmato interventi da finanziare a valere sulle risorse trasferite al Fondo bieticolo nazionale, ricordando altresì che la valutazione da ultimo formulata dalla Avvocatura dello Stato appare in contrasto con quella in passato formulata dalla stessa Avvocatura, che, nell'ambito di un contenzioso in materia di aiuti di Stato, aveva sostenuto con successo la tesi della natura privatistica delle medesime risorse. In ogni caso, ritiene che la natura privatistica delle risorse del Fondo bieticolo nazionale sia testimoniata in modo evidente dalla circostanza che si tratta di fondi direttamente gestiti dalle associazioni di produttori, rilevando la necessità di non mettere a rischio le attività finanziate con le risorse del medesimo fondo.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle proposte emendative Di Giuseppe 2-bis.17 e 3-ter.053.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo della Commissione 1.0600 ritiene che la risposta del Governo sia approssimativa e che le cifre stimate nella richiamata proposta emendativa siano verosimili. Attesa anche l'entità particolarmente bassa delle risorse necessarie all'attuazione dell'articolo ag-

giuntivo richiamato, chiede al rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento, al fine di rivedere il parere testé formulato.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0601, osserva che si utilizzano con finalità di copertura finanziaria le disponibilità residue del fondo per la meccanizzazione agricola, segnalando come appaia incomprendibile la circostanza che sussistano risorse inutilizzate destinate allo sviluppo della meccanizzazione del settore agricolo, proprio mentre il Ministro dello sviluppo economico preannuncia la possibile adozione di incentivi per l'acquisto di trattori e macchine agricole.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ritiene che la questione sollevata dai colleghi Galletti e Polledri sia particolarmente interessante. Sottolinea che, riconoscendo la natura pubblicistica delle risorse relative al Fondo di cui all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603 della Commissione, si potrà garantire un controllo da parte del Ministero sull'utilizzo delle medesime.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che non rientri nella competenza della Commissione bilancio esprimersi sull'opportunità o meno della scelta effettuata dalla Commissione di merito, ma solo di valutarne gli eventuali profili di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603, osserva che, in ragione della natura pubblicistica delle risorse trasferite al Fondo bieticolo nazionale, da ultimo confermata anche dal parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiamato dal relatore, la previsione che i fondi devono intendersi nella libera, piena proprietà dei soggetti privati nel cui interesse il fondo è stato costituito fin dalla data del loro accantonamento nel fondo stesso, appare determinare una diversa configurazione delle risorse, che, pertanto, uscirebbero

dal perimetro delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede se sia possibile quantificare gli effetti finanziari negativi derivanti dall'articolo aggiuntivo 7-undecies.0603.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che allo stato non è possibile determinare in modo puntuale la quantificazione degli effetti finanziari negativi della proposta. Per quanto attiene, invece, all'emendamento Cenni 2-ter.42, osserva che la valutazione contraria precedentemente espressa è dovuta alla considerazione che la previsione di uno specifico finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti potrebbe determinare una riclassificazione complessiva delle attività di tale società, che attualmente è considerata, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al Patto di stabilità e crescita europeo, estraneo al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, peraltro, che il proponente potrebbe utilmente formulare un atto di indirizzo al riguardo, chiedendo al Governo di attivarsi presso la Cassa depositi e prestiti. Conferma, inoltre, la propria valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061, che rischia di pregiudicare gli interventi da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, nonché sull'articolo aggiuntivo 7.0601 della Commissione, che utilizza a copertura le residue disponibilità del Fondo per la meccanizzazione agricola in misura non compatibile con la riduzione già operata dall'emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nell'ambito del decreto-legge cosiddetto « mille proroghe ». Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Cambursano, segnala di avere espresso una valutazione contraria sull'emendamento Di Giuseppe 2-bis.17, in quanto si prevede l'utilizzo di una modalità di copertura finanziaria che reputa inidonea, nonché sull'emendamento Di Giuseppe 3-ter.053, che prevede una ridu-

zione degli stanziamenti di parte corrente, iscritti in bilancio tra le spese rimodulabili, relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge finanziaria, in quanto detta modalità di copertura finanziaria è, per prassi costante, ritenuta inidonea, atteso che ulteriori riduzioni delle spese previste dalla tabella C sono da considerare insostenibili.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler approfondire l'esame degli effetti finanziari dell'emendamento Cenni 2-ter.42, eventualmente valutando una riformulazione della proposta emendativa. Non concorda, inoltre con il giudizio contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Zucchi 7.061, in quanto l'inserimento di un ulteriore intervento nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria del 2010 non determina, a suo avviso, effetti negativi per la finanza pubblica, comportando esclusivamente una diversa allocazione delle risorse. Rileva, altresì, la necessità di un ulteriore chiarimento in ordine all'articolo aggiuntivo 1.0600 della Commissione, osservando come la proposta emendativa intenda garantire la rinegoziazione dei debiti per alcune cooperative agricole abruzzesi, e determinerà oneri che sicuramente non supereranno la quantificazione prevista dalla medesima proposta emendativa. Su un piano generale, osserva come l'atteggiamento di chiusura del relatore e del Governo stiano sostanzialmente vanificando gli sforzi compiuti dalla Commissione di merito per dare risposte, seppure parziali, alle numerose esigenze del settore agricolo.

Cesare MARINI (PD) ritiene, con riferimento all'emendamento Cenni 2-ter.42, che la questione sollevata dal rappresentante del Governo sia fondata. Sottolinea che una maggiore esposizione della Cassa depositi e prestiti potrebbe far aumentare il debito pubblico, ma, trasferendosi la somma relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quest'ultimo potrebbe addivenire ad un accordo con il sistema bancario. Rileva che, nella so-

stanza, la proposta è tesa a trasformare crediti a medio termine in crediti a lungo termine, operazione che potrebbe essere tranquillamente sopportata e gestita dal sistema bancario. Ritiene inoltre che il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura non andrebbe prosciugato.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel prendere atto delle valutazioni dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla natura del Fondo bieticolo nazionale, rileva che la mancata approvazione dell'articolo aggiuntivo 7-undecies.7.0603 determina il rischio di far insorgere un rilevante contenzioso riferito alla destinazione delle risorse del medesimo Fondo, ed auspica, pertanto, che siano comunque fatti salvi gli impegni disposti in programmi di spesa già avviati, al fine di evitare possibili conseguenze negative per la finanza pubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rispondendo al deputato Cesare Marini con riferimento alla questione del presunto prosciugamento del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, osserva che la situazione è diversa da quella che può apparire e che, a causa della farraginosità delle procedure ministeriali, tali risorse non vengono di fatto utilizzate. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

rilevata la necessità di esaminare nuovamente il disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in seguito all'intervenuta approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010, ed esaminate le proposte emendative ad esso riferite;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2-bis;

sopprimere l'articolo 2-ter;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA. »;

sopprimere l'articolo 7-ter;

all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7-novies;

e con la seguente osservazione:

il disposto dell'articolo 7-*quater*, recante modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, in materia di rideeterminazione dei valori di acquisto dei terreni, andrebbe riconsiderato alla luce dell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010, di analogo contenuto;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-*bis*.13 (*nuova formulazione*), 2-*bis*.17 (*nuova formulazione*), 2-*bis*.41 (*nuova formulazione*), 2-*bis*.44 (*nuova formulazione*), 2-*ter*.41 (*nuova formulazione*), 2-*ter*.42, 2-*ter*.43, 4.40, 4-*bis*.41 (*nuova formulazione*), 5-*bis*.46, 7-*bis*.40, 7-*ter*.41 e 7-*ter*.43, sugli articoli aggiuntivi 1.04 (*nuova formulazione*), 1.040 (*nuova*

formulazione), 1.041 (nuova formulazione), 1.042 (nuova formulazione), 1.043 (nuova formulazione), 1.044 (nuova formulazione), 1.045 (nuova formulazione), 1.046 (nuova formulazione), 1.047 (nuova formulazione), 1.048, 1.049, 1.0600, 2.01 (nuova formulazione), 2-ter.011 (nuova formulazione), 2-ter.040 (nuova formulazione), 2-ter.044 (nuova formulazione), 2-ter.045 (nuova formulazione), 2-ter.046 (nuova formulazione), 2-ter.047 (nuova formulazione), 3-ter.015 (nuova formulazione), 3-ter.051 (nuova formulazione), 3-ter.052 (nuova formulazione), 3-ter.053 (nuova formulazione), 3-ter.057, 3-ter.058, 3-ter.059, 3-ter.0601, 7.01 (nuova formulazione), 7.03 (nuova formulazione), 7.022 (nuova formulazione), 7.058 (nuova formulazione), 7.060, 7.061, 7.063, 7.0601, 7.0602, 7-undecies.042 (nuova formulazione), 7-undecies.043 (nuova formulazione), 7-undecies.046, 7-undecies.0600 e 7-undecies.0603 e sul subemendamento 0.7.0601.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4-bis.041 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole: « riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata », *con le seguenti:* « utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato »

e sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere il comma 3,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 3;

CONFERMA

i pareri espressi sulle proposte emendative nelle sedute dell'11 novembre 2009 e del 12 novembre 2009 e riproposte nel fascicolo n. 5. »

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.0600, a condizione che le operazioni di trasformazione dei finanziamenti previste siano effettuate entro il limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 fissato dal comma 3 dalla medesima proposta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, condividendo la proposta dal collega Vannucci, modifica conseguentemente la proposta di parere precedentemente formulata (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obie-

zioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD) e Paola DE MICHELI (PD), ai quali replica Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore
agroalimentare.
C. 2260-A Governo**

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

rilevata la necessità di esaminare nuovamente il disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in seguito all'intervenuta approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per il 2010, ed esaminate le proposte emendative ad esso riferite;

esprime

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2-bis;

sopprimere l'articolo 2-ter;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA. »;

sopprimere l'articolo 7-ter;

all'articolo 7-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. I nuovi adempimenti a carico delle ammi-

nistrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7-novies;

e con la seguente osservazione:

il disposto dell'articolo 7-quater, recante modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, in materia di rideeterminazione dei valori di acquisto dei terreni, andrebbe riconsiderato alla luce dell'articolo 2, comma 229, della legge finanziaria per il 2010, di analogo contenuto;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.13 (nuova formulazione), 2-bis.17 (nuova formulazione), 2-bis.41 (nuova formulazione), 2-bis.44 (nuova formulazione), 2-ter.41 (nuova formulazione), 2-ter.42, 2-ter.43, 4.40, 4-bis.41 (nuova formulazione), 5-bis.46, 7-bis.40, 7-ter.41 e 7-ter.43, sugli articoli aggiuntivi 1.04 (nuova formulazione), 1.040 (nuova formulazione), 1.041 (nuova formulazione), 1.042 (nuova formulazione), 1.043 (nuova formulazione), 1.044 (nuova formulazione), 1.045 (nuova formulazione), 1.046 (nuova formulazione), 1.047 (nuova formulazione), 1.048, 1.049, 2.01 (nuova formulazione), 2-ter.011 (nuova formulazione), 2-ter.040 (nuova formulazione), 2-ter.044 (nuova for-

mulazione), 2-ter.045 (nuova formulazione), 2-ter.046 (nuova formulazione), 2-ter.047 (nuova formulazione), 3-ter.015 (nuova formulazione), 3-ter.051 (nuova formulazione), 3-ter.052 (nuova formulazione), 3-ter.053 (nuova formulazione), 3-ter.057, 3-ter.058, 3-ter.059, 3-ter.0601, 7.01 (nuova formulazione), 7.03 (nuova formulazione), 7.022 (nuova formulazione), 7.058 (nuova formulazione), 7.060, 7.061, 7.063, 7.0601, 7.0602, 7-undecies.042 (nuova formulazione), 7-undecies.043 (nuova formulazione), 7-undecies.046, 7-undecies.0600 e 7-undecies.0603 e sul subemendamento 0.7.0601.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0600 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le operazioni di trasformazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro il limite di spesa di 300.000 euro per l'anno 2010.

sull'articolo aggiuntivo 4-bis.041 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole: « riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata », con le seguenti: « utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato »

e sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere il comma 3,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 3;

CONFERMA

i pareri espressi sulle proposte emendative nelle sedute dell'11 novembre 2009 e del 12 novembre 2009 e riproposte nel fascicolo n. 5 ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie ed all'azione di contrasto dell'evasione fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 57

AUDIZIONI

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie ed all'azione di contrasto dell'evasione fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Nicola MOLTENI (LNP), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Maurizio FU-

GATTI (LNP), Ivano STRIZZOLO (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Marco CAUSI (PD), Antonio PEPE (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), Matteo BRAGANTINI (LNP), Gianfranco CONTE, *presidente*, Cosimo VENTUCCI (PdL), e Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), ai quali risponde Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Dopo interventi di Giampaolo FOGLIARDI (PD), Franco CECCUZZI (PD), Gianfranco CONTE, *presidente*, e Alberto FLUVI (PD), riprende la sua replica Attilio BEFERA, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Interviene Arturo BETUNIO, *Direttore centrale normativa dell'Agenzia delle entrate*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Befera e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	59
RISOLUZIONI:	
7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti (<i>Discussione e rinvio</i>)	59
SEDE REFERENTE:	
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati dalla Commissione)	71
Sui lavori della Commissione	65
Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato dalla Commissione)	72
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore)	73
Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi. (<i>Seguito dell'esame e rinvio.</i>)	67
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda C. 2298 Goisis (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	68
Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana. C. 2967 Alessandri (<i>Esame e rinvio</i>)	68
AVVERTENZA	70

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Pizza e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame della risoluzione e quindi ai successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

RISOLUZIONI

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti.

(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia la vicepresidente Frassinetti per aver presentato la risoluzione in discussione che tocca un argomento delicato e importante per la storia del Paese, a volte dimenticata, che merita invece di essere ricostruita in modo adeguato. La invita quindi ad illustrarla.

Paola FRASSINETTI (PdL) ringrazia a sua volta la presidente Aprea e tutti i rappresentanti dei gruppi che hanno dato la propria disponibilità ad inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la risoluzione di cui è prima firmataria che illustra. Ritiene che anche la discussione odierna in Commissione sia un modo fattivo di ricordare la tragedia delle foibe che ha visto compiersi tra il 1943 e 1948 un raccapricciante fatto di «pulizia et-

nica», perpetrata dai partigiani comunisti del maresciallo Tito nei confronti di migliaia di italiani, colpevoli solo di appartenere a tale nazionalità. Segnala, inoltre, che non vi sono stati pregiudizi ideologici che l'hanno indotta a presentare la risoluzione, ma solo l'intento di portare al centro dell'attenzione del dibattito parlamentare la verità ideologica relativa ai fatti indicati, soprattutto nelle scuole. Ricorda quindi che, nello specifico, si intende promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado lo svolgimento di incontri e dibattiti sui tragici avvenimenti storici, per trasmetterne «la memoria» agli studenti e alle giovani generazioni. Ritiene infatti che se i giovani non vengono coinvolti, la memoria non potrà, infatti, mai essere condivisa né comunicata alle giovani generazioni che non l'hanno vissuta in prima persona.

Aggiunge che vi è stato un silenzio assordante che per anni, e con tutti i Governi che si sono via via alternati, ha circondato tale tragedia, rilevando che si tratta di un'emergenza vera e propria, che non può essere più taciuta. Ritiene, peraltro, che accanto al colpevole silenzio vi sia stato anche il tentativo di minimizzare la tragedia, sottolineando altresì l'esistenza di statistiche, che dimostrano che il ricordo delle foibe si è nel tempo affievolito, in particolare per la parte riguardante l'esodo forzato dei 250 mila italiani. Osserva, altresì, come nelle scuole la storia delle foibe sia raccontata agli studenti da associazioni non qualificate, in modo del tutto distorto. Sottolinea, quindi, come nella risoluzione si faccia espresso riferimento alla necessità di incrementare ogni tipo di iniziativa negli istituti scolastici, istituendo presso il ministero dell'istruzione un albo delle associazioni, composte non solo dagli esuli, i rappresentanti delle quali siano autorizzati a recarsi nelle scuole per ricordare i fatti accaduti. Rileva che il recente libro dello sloveno Pirjevec, edito da Einaudi, e distribuito nelle scuole di Torino, esprime giudizi gravi sugli avvenimenti storici riferiti alle foibe, non corrispondenti alla verità; esistono, infatti, negazionisti della vicenda, come ha anche

ricordato lo stesso sindaco di Roma nel corso delle commemorazioni in occasione di questa giornata. Rileva inoltre che è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un tavolo di lavoro su tali argomenti, che si riunirà il 15 febbraio prossimo con le associazioni delegate. Sottolinea, in conclusione, che è necessario riferire i fatti così come sono avvenuti, ponendo al centro dell'analisi storica nelle scuole la testimonianza diretta degli esuli, come potrebbero fare i componenti di alcune delle sei associazioni già costituite che si occupano della vicenda.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che da parte del proprio gruppo vi è stata una assoluta consonanza di intendimenti nell'avviare la discussione della risoluzione in oggetto nella seduta odierna, malgrado sia stata presentata solo due giorni fa. Ritiene peraltro importante che non ci si fermi alla sola celebrazione, ma che tutto ciò debba essere spunto per ulteriori riflessioni. Rileva, infatti, che la legge n. 92 del 30 marzo 2004, istitutiva della « Giornata del ricordo », approvata anche con il contributo del gruppo da lei rappresentato, ha ad oggetto non solo il dramma delle foibe ma anche quello dell'esodo tragico di tanti italiani e delle vicende drammatiche del confine orientale. Auspica, in conclusione, che si possa arrivare ad un testo condiviso degli impegni al Governo previsti dalla risoluzione in discussione.

Ricardo Franco LEVI (PD) ringrazia la collega Frassinetti per aver esposto il senso e il contenuto della risoluzione da lei presentata. Ricorda come si tratti di pagine dolorose della storia patria, sottolineando come sia dovere di ciascuno fare una riflessione profonda su tali fatti, inquadrati nella storia del confine orientale della nazione. Osserva che le foibe si inquadrano in una storia di nazionalismi e di scontri, che affondano le radici nell'Ottocento. Ricorda che quando i nazionalismi si sono incrociati con i totalitarismi, quello del fascismo prima e il totalitarismo comunista poi, si sono prodotti i più gravi crimini della storia; quella delle

foibe è la più grande tragedia del totalitarismo titoista. Rammenta d'altro canto che quei veleni sono continuati successivamente con il fiume di odio arrivato fino ai giorni della guerra dei Balcani, i genocidi, i massacri dell'ex Jugoslavia. Rileva, quindi, che il tema centrale di tali vicende è la storia del confine orientale nazionale; pagine importanti della storia italiana, che nella giornata odierna il Presidente Napolitano ha voluto non siano più oggetto né di oblio né di rimozioni. Ritiene che si tratti di un auspicio che tutti possono condividere convintamente. È importante rileggere le pagine della storia delle foibe senza separarle da quelle della storia nazionale. In questo senso, ritiene che il testo della risoluzione meriterebbe di essere arricchito da una prospettiva storica più lunga, per sfuggire alla contrapposizione che ha favorito il lungo oblio.

Considera pertanto importante proseguire nello spirito di condivisione espresso dalla collega Ghizzoni, concordando con la necessità di partire dall'attività di informazione da svolgere nelle scuole, peraltro già previsto dalla legge. Sottolinea, altresì come sia fondamentale ricercare il confine tra ciò che è testimonianza e ciò che è riflessione storiografica, osservando che storici di grande esperienza e professionalità possano concorrere a riportare la verità insieme a quanti sono stati testimoni diretti di quei fatti. Ritiene peraltro che non si debba enucleare una categoria di testimoni abilitati con l'esclusione di altri, poiché ciò non consente di arrivare ad un inquadramento complessivo dei fatti istriani, fiumani e dalmati nella storia nazionale, ma rischia di portare alla ricostruzione di una storia separata. Auspica, in conclusione, che il relatore sia disponibile a svolgere una riflessione condivisa sui temi indicati, al fine di arrivare alla predisposizione di un testo comune.

Maria Letizia DE TORRE (PD), ricordando di aver vissuto in prima persona il dramma degli esuli, osserva innanzitutto che non solo è importante raccontare la storia, ma è importante anche imparare dalla storia stessa. Ritiene, infatti, che

occorre interrogarsi sulle motivazioni che portano a ricordare per arrivare però ad una riconciliazione, all'elaborazione cioè delle sofferenze e alla soluzione pacifica delle rispettive rivendicazioni; tentativi che si stanno facendo in tanti Paesi del mondo come in Ruanda e in Colombia. Segnala, inoltre, come i fatti storici siano già stati codificati nello specifico dall'apposito Osservatorio dei Balcani, che nella relazione del 25 luglio del 2000 ha raccontato i fatti del confine italo-sloveno, con un valore storiografico di tale documento ampiamente riconosciuto a livello scientifico. Osserva, altresì, come la scuola italiana debba insegnare correttamente la storia, attingendo alle giuste fonti documentali, ma sempre con l'obiettivo della riconciliazione. Ribadisce, d'altro canto, l'importanza di una migliore formazione degli insegnanti di storia che hanno la responsabilità di formare giovani generazioni come persone capaci di non ripetere gli errori dei padri.

Ritiene quindi importante che la Commissione cultura giunga all'approvazione di una risoluzione condivisa che interpreti compiutamente tali esigenze.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si dichiara favorevole alla risoluzione in discussione. Ritiene che il dibattito della Commissione sia simbolicamente importante, auspicando che si pervenga all'approvazione di un testo che sia il più ampiamente condiviso da tutte le forze politiche.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) segnala come l'atto in discussione sia di estrema rilevanza e come debba essere considerato un punto di partenza per arrivare ad una possibile condivisione. Ricollegandosi a quanto detto dall'onorevole De Torre, ritiene che l'obiettivo debba essere quello della riconciliazione: occorre conservare la memoria ma anche raccontare la verità al di fuori delle contrapposizioni ideologiche. Auspica che il lavoro che è stata fatto in questi anni aiuti a trovare un accordo possibile, sottolineando come ancora oggi non si sia immuni da discriminazioni

razziali, in quanto a volte il « diverso » continua a venire considerato la persona da escludere e da eliminare. Ritiene altresì importante che nel raccontare i fatti di quegli anni si faccia riferimento ad un messaggio, quello della convivenza, del vivere insieme, contro tutte le idee di totalitarismo e di nazionalismo, come ricordava Don Tonino Bello, sottolineando che occorre sforzarsi per ricercare e trovare l'unità che comunichi alle giovani generazioni un nuovo modello rispetto alle tragedie del passato.

Emerenzio BARBIERI (PdL), esprimendo innanzitutto il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla collega Frassinetti, che ha elaborato un testo così importante di cui è cofirmatario, sottolinea che non dovrebbero esservi difficoltà nell'arrivare ad un voto unanime. Ritiene peraltro opportuno sottolineare che si è in presenza di un argomento per il quale ogni parte ha delle proprie « convinzioni ideali » e che quindi vi sono dei paletti invalicabili. Ricorda che ancora oggi nel Paese una parte rilevante degli insegnanti e della gente comune non sa cosa siano le foibe, o, se ne è al corrente, non ne parla. Ricorda come su quei confini, Governi passati della Repubblica, e in particolare il Governo Rumor hanno agito con atti significativi come il Trattato di Osimo: l'onorevole Corrado Belci riferendosi alle foibe disse che tali fatti appartenevano al passato. Ritiene, peraltro, non accettabile la posizione dello scrittore sloveno già citato dalla collega Frassinetti, che considera nel suo libro i massacri dei partigiani titolisti come una reazione a quanto provocato dagli italiani in quei territori, non essendo una posizione suffragata dalla testimonianza di chi ha vissuto quei fatti o ha visto i propri parenti partire senza più tornare. Ferma la disponibilità ad una condivisione, ritiene che non è più sufficiente celebrare solo l'epopea della Resistenza, senza ricordare anche nello stesso periodo il dramma di centinaia di « infoibati » solo perché italiani. Auspica, inoltre, in conclusione, che la scuola possa inse-

gnare e trasmettere la memoria di tali fatti in modo autentico e veritiero.

Eugenio MAZZARELLA (PD), pur se il suo intervento dovesse apparire ad alcuni colleghi non « politicamente corretto », ricorda innanzitutto come si sia parlato fin ora di rimozioni e di memorie condivise, segnalando peraltro che lo strumento stesso della risoluzione comporta di per sé che vi possano essere elementi di divisione. Richiamando la sua storia professionale, ricorda che occorre interrogarsi se non ci sia un elemento di verità storica anche nelle forme di rimozione collettiva. Ritiene, in questo senso, che il modo migliore di fare storiografia sia l'affidarsi al dibattito degli storici e che la migliore storiografia sia quella libera, capace di produrre i migliori e più stabili risultati. Le ragioni dei vinti di ieri possono essere le ragioni dei vincitori di oggi e una memoria esistenziale è sempre di parte. Ricorda, altresì, che negli anni Sessanta i programmi scolastici di storia si fermavano agli eventi della prima guerra mondiale, quasi come vi fosse un segnale che confermasse l'esistenza di una memoria condivisa ferma a quell'epoca, che non poteva proseguire oltre. Considera opportuno, infine, arrivare ad un testo condiviso di una risoluzione che sia saggia però e che non sommi un errore ad un altro, visto che il risultato non porterebbe ad alcuna verità.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che occorre staccarsi dalla contrapposizione ideologica, in quanto sono passati oltre sessant'anni e il tempo trascorso permette di parlare con obiettività di tali tragici avvenimenti nelle scuole di Italia. Ricorda come dopo gli anni di cui parlava il collega Mazzarella i testi scolastici non andavano oltre la seconda guerra mondiale, ricordando solo le tragedie del fascismo e del nazismo. Nel suo ruolo di insegnante, invece, ha sempre insegnato la storia ricordando tutte le vicende rilevanti del Novecento, dai fatti di Budapest del Cinquantasei a quelli della primavera di Praga, essendo tra i pochi insegnanti in

quel periodo a commentare libri significativi come *Arcipelago Gulag* di Solzhenitsyn. Sottolinea quindi che ancora oggi nei libri di storia sono riportate poche righe sulle foibe, come poche sono anche quelle dedicate alla Repubblica Serenissima di Venezia. Auspica quindi che, nei libri, la storia venga riportata così come è stata. Ritiene possibile arrivare ad un testo condiviso, considerando peraltro legittima la richiesta della collega Frassinetti che a parlare dei fatti siano i testimoni che hanno vissuto personalmente tali drammatiche realtà.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) osserva come non sia più possibile, dopo il tempo trascorso, continuare a favorire errori e contrapposizioni. Ritiene opportuno pensare al futuro, dando un segnale di riconciliazione, al fine di andare oltre le divisioni, ma ricordando i fatti così come sono accaduti. Precisa che questo è stato per esempio l'intento che lo ha mosso nello scrivere, con Arrigo Petacco, il libro « Resistenza Tricolore », di prossima pubblicazione.

Caterina PES (PD) ricorda, in qualità di insegnante di storia nei licei, che i fatti storici devono essere legati alle fonti documentali, sottolineando inoltre l'importanza della preparazione e della formazione dei docenti in merito agli eventi di quegli anni. Osserva come grazie alle fonti documentali la storia sia stata più volte riscritta, aggiungendo peraltro come, nonostante sia stata scritta dai vincitori, i risultati più brillanti siano stati quelli di chi, come Renzo De Felice, più di ogni altro, ha saputo spiegare gli eventi e la quotidianità del fascismo attraverso lo studio di nuove fonti documentali. Ricorda che Max Weber sottolineava che la storia non è mai valutativa, con ciò intendendo evidenziarne in qualche modo una dimensione di parzialità. Ritiene peraltro che la migliore storiografia sia quella libera, nata dal confronto tra le fonti documentali; aggiunge peraltro che se solo alcune associazioni e non altre fossero ammesse a riferire tali vicende, ci sarebbe il rischio di

arrivare ad un'interpretazione parziale a seconda del momento politico, oggi di centrodestra, domani di centrosinistra. In conclusione, non ritiene che una sola voce faccia bene alla ricostruzione obiettiva della storia.

Paolo GRIMOLDI (LNP) ringrazia la collega Frassinetti e sottoscrive la risoluzione in discussione. Ritiene importante fare una valutazione di carattere generale sul fatto che tanti avvenimenti della storia patria non vengano adeguatamente evidenziati, come la storia dei dogi di Venezia o quella di Napoli, capitale per secoli, che risulta a molti sconosciuta. Ritiene, invece, che si tratti di elementi da sviluppare, essendo motivo di orgoglio per tutto il Paese, al di là delle appartenenze politiche o geografiche. Sottolinea come per anni sembra esserci stata, da una parte, una storia di serie A con le sue vittime; dall'altra, una storia di serie B con altrettante vittime, ma di serie B. Ritiene importante invece uscire da queste contrapposizioni, per arrivare a spiegare fino in fondo la verità dei fatti alle nuove generazioni, partendo anche da un documento come quello in discussione.

Fabio GARAGNANI (PdL) condivide pienamente l'atto presentato dalla collega Frassinetti e apprezza il clima che si è creato nella Commissione, anche se riconosce che i punti di partenza non sono uguali. Ritiene che con la risoluzione in discussione si possa in qualche modo riparare ad un'ingiustizia perpetrata nei confronti delle vittime delle foibe, ricordando quanto sia importante il compito di ciascuno di approfondire e ricercare la verità. Ricorda che l'allora sindaco di Bologna Cofferati volle porre una lapide in ricordo del treno che nel 1950 riportava gli esuli in Italia, treno che fu fatto oggetto di fischi e di lancio di oggetti. Si tratta quindi di rimediare ad un'ingiustizia. Apprezza, in conclusione lo sforzo fatto dalla collega Frassinetti nell'elaborare e nel proporre alla Commissione la risoluzione in discussione.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda come nella precedente legislatura la Commissione votò un'identica risoluzione in un testo condiviso, sottolineando che quella tragica storia non è di serie B ma appartiene alla storia dell'Italia tutta. Osserva come nella Commissione cultura si sia sempre trovato un accordo, guardando al merito dei problemi, attraverso soluzioni condivise. Ritiene che nel caso della risoluzione in oggetto si possa trovare una riformulazione condivisa, alla quale le risulta che il collega Levi stia già lavorando. Ritiene, inoltre, che si debba uscire dalla logica di uso politico della storia, ricordando come tali vicende vadano inquadrare nell'ambito delle tragiche vicende dei nazionalismi del Novecento che hanno interessato in particolare il confine orientale. Auspica che si possa abbandonare una sterile contrapposizione politica e che le « Giornate del Ricordo e della Memoria » siano segnali positivi nella giusta direzione della riconciliazione. Come ha sottolineato la collega Goisis, non si può avere solo un punto di vista: la storia deve essere composta da più storie e chi è storico è sempre revisionista, cioè deve sempre rivedere i fatti alla luce dei nuovi approcci storiografici e di nuove fonti documentali. Ritiene in questo senso che la previsione di un albo formato solo da poche associazioni possa essere un approccio pericoloso che può risolversi nella trasmissione di una sorta di storia « ufficiale ». Ritiene infine che non si possano operare tagli alle risorse finanziarie destinate alla formazione dei docenti e poi chiedere però da parte loro una sempre maggiore formazione. Riferendosi, infine, a quanto affermato dal collega Grimoldi, sottolinea che la scuola italiana sta facendo un grande lavoro sulle storie locali, ma ritiene che le foibe, l'esodo e i confini, oggetto della risoluzione, non siano certo fatti appartenenti a una storia locale, limitata geograficamente.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ricorda purtroppo di essere un esperto di lapidi, avendo commemorato da ormai trent'anni l'assassinio di suo padre. Ritiene

perciò che le lapidi siano generiche, come lo è anche quella che ricorda che suo padre è caduto nell'adempimento del suo dovere, senza però citare chi lo ha ucciso. Segnala alla Commissione che esiste un progetto di una scuola di Trento che ha prodotto il libro *Sedie Vuote* con interviste a vittime di vari terrorismi, prodotto in risposta ad un'altra scuola della stessa città che invitava a parlare ex terroristi. Ritiene che ciò sia la ricchezza di una scuola libera che può crescere nel confronto e anche scrivere dei libri che parlino, da diversi punti di vista, dello stesso argomento. Da parte sua, non inviterebbe solo associazioni di vittime del terrorismo a parlare di quelle vicende, ma anche ex terroristi che possano testimoniare di aver pagato il loro debito, per gli errori compiuti. Sottolinea come i testimoni dei fatti storici hanno la memoria degli eventi che hanno vissuto, che è però pur sempre soggettiva: la condivisione la può dare invece solo la storia. Non ritiene opportuno quindi la previsione di un elenco preordinato che indichi chi può parlare e chi no: tutti dovrebbero essere ascoltati e invitati a parlare nelle scuole, se testimoni o studiosi di quei fatti.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che, oltre ai giovani, ciascuno è oggi cittadino europeo: l'Italia e la Slovenia sono in Europa insieme e condividono lo stesso cammino, la stessa storia. Ritiene però importante trasmettere ai giovani la fatica e il lungo percorso che hanno portato alla costruzione di una cittadinanza europea e quante volte l'identità italiana è stata calpestata. Osserva che si deve avere quindi un debito di riconoscenza nei confronti di chi ha studiato i fatti in discussione, sottolineando come la stessa storiografia quasi ha chiesto tempo, prima di poter affrontare tali tragedie. Rileva come in riferimento ad alcune date simbolo, ad esempio il 25 aprile, la scuola ha fatto la sua parte nel trasmettere determinati valori.

Ritiene, quindi, che oggi si possano saldare i conti con quel passato, sottolineando che il primo impegno al Governo

della risoluzione vada in tale senso. Ricorda d'altra parte che la storia si è mossa con una tale velocità da rendere necessaria una riflessione complessiva come si sta facendo anche con la valutazione di prevedere la giornata per la celebrazione della caduta del Muro di Berlino. Condivide quanto espresso dalla collega Pes e ritiene che enti e associazioni accreditati, che beneficiano dei finanziamenti del ministero, possano curare la formazione dei docenti, la trasmissione dei fatti storici e iniziare il percorso di costruzione condiviso. Aggiunge comunque che è importante far capire ai ragazzi che libertà e democrazia non sono doni gratuiti o esperienze che ci si trova a vivere per caso. Dopo il serio e appassionato dibattito che si è svolto in Commissione, auspica quindi che si possa arrivare ad un dispositivo condiviso e ad una approvazione unanime di un testo apprezzato da tutte le forze politiche.

Benedetto Fabio GRANATA (PDL) condivide quanto precisato dalla presidente Aprea e apprezza lo spirito culturale che ha mosso l'onorevole Frassinetti a presentare la risoluzione in discussione. Sottolinea come oggi vi sia una piena accettazione dei valori repubblicani da parte di tutti, ma che ognuno ha una storia personale e familiare diversa. Ricorda, ad esempio, che il Presidente Fini, pur avendo il padre combattente nella Repubblica Sociale, è riuscito ad innovare un movimento politico portandolo oltre certi confini. Rileva, peraltro, che c'è stato un tempo in cui non si poteva neanche parlare di bombardamenti di alleati americani sulla scuola Gorla di Milano, ma si doveva attribuirne la responsabilità a bombardamenti tedeschi. Ribadisce quindi l'auspicio che si possa cogliere la saggia proposta della presidente Aprea per arrivare all'approvazione unanime della Commissione cultura di un testo condiviso, come è nella sua tradizione.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia i componenti della Commissione per il dibattito appassionato e vero che hanno svolto. Invita quindi la collega Frassinetti

a svolgere le opportune intese tra i colleghi, per giungere alla definizione di un testo della risoluzione che sia approvato da tutte le forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 15.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, il 27 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione e il parere favorevole con condizioni della XII Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra due emendamenti che recepiscono le condizioni del parere della XII Commissione, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*), auspicando una rapida approvazione del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di trasmettere alla presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giovanni LOLLI (PD) sollecita l'avvio dell'esame delle proposte di legge in materia di disciplina della professione dei laureati in scienze motorie.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la proposta sarà esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio.)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, il 27 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione, il parere favorevole con condizioni della V Commissione, il parere favorevole con osservazione della XII Commissione e il parere favorevole con osservazione della Commissione per le questioni regionali.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento 1.1 che ha presentato per recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che sarebbe opportuno comprendere se l'emendamento presentato garantisce, in ogni caso, che sia tenuto fermo il contributo di 7 milioni di euro, inizialmente fissato dalla legge.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, chiarendo che non si tiene fermo il finanziamento dei 7 milioni di euro, dato che invece il finanziamento complessivo sarà pari a circa 4 milioni di euro.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, sottolinea che la copertura prevista è quella più idonea.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede di passare all'esame degli altri punti all'ordine del giorno, allo scopo di svolgere alcuni approfondimenti.

Valentina APREA, *presidente*, rinvia quindi l'esame del provvedimento in titolo al termine dell'esame della proposta di legge n. 2165, per consentire lo svolgimento degli approfondimenti richiesti.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.
C. 2955 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che dovrebbero essere tenute in considerazione dal relatore le proposte di correzione formale formulate nel dossier di documentazione predisposto dagli uffici.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, si riserva di presentare un apposito emendamento in tal senso nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge verrà trasmesso alle Commissioni competenti, per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del suo trasferimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2010.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, illustra gli emendamenti Tit.1, 1.2 nonché gli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 da lui presentati, al fine di recepire il contenuto del testo della proposta di legge n. 2550, raccomandandone l'approvazione (*allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD) chiede chiarimenti sull'attività svolta dal Museo di Volandia.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), in qualità di primo firmatario della proposta di legge n. 2550, ricorda che il Museo di Volandia è un'importante struttura, finanziata al momento da vari enti locali e soggetti privati, che ha acquistato vari edifici da parte di Finmeccanica che svolge un ruolo importante nella valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale del territorio.

Paolo GRIMOLDI (LNP) rileva che il Museo in questione rappresenta un importante polo di aggregazione anche per i bambini.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia il relatore per aver presentato un emendamento specifico che suddivide in parti uguali il contributo destinato all'Abbazia di Montecassino e al Monastero di Subiaco.

Manuela GHIZZONI (PD) non comprende per quale motivo sia stato esteso l'intervento previsto dalla proposta di legge anche al Museo di Volandia. Chiede pertanto chiarimenti al riguardo, anche perché non ci sono ragioni per accumulare i due interventi. Ritiene pertanto che la Commissione debba seguire dei criteri maggiormente coerenti per quel che riguarda l'assegnazione delle risorse attraverso appositi provvedimenti. Auspica che il relatore possa fornire i chiarimenti necessari al riguardo.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame era stato approvato in un primo momento e inviato alla Commissione bilancio, che aveva indicato un finanziamento molto esiguo limitato all'anno 2009. Alla luce anche del fatto che l'ultima legge finanziaria ha previsto un Fondo con la dotazione di 39 milioni di euro per far fronte a interventi simili a quelli proposti con la presente proposta di legge, si è proceduto successivamente all'abbinamento della proposta dell'onorevole Reguzzoni, al fine di ricomprendere anche tale proposta nell'ambito dell'intervento complessivo.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che sarebbe necessario rinviare l'esame del provvedimento, allo scopo di approfondire il contenuto.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che interventi come quelli proposti sono stati approvati di volta in volta per venire incontro alle esigenze dei vari gruppi e che quindi il progetto di legge in esame rientra

perfettamente in tale logica. Ricorda che nella seduta del 26 gennaio 2010 la Commissione ha deliberato l'abbinamento della proposta di legge n. 2550 alla n. 2165.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) ritiene che il Museo Volandia rappresenti un progetto importantissimo, condivisibile a livello nazionale attraverso un intervento finanziario dello Stato, anche in considerazione del fatto che cento anni fa proprio da quella area prese il volo il primo aereo italiano. Auspica quindi che su un provvedimento del genere non vi siano divisioni perché si tratta di un progetto importante, che necessita dell'appoggio di tutte le parti politiche.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con l'esigenza di entrare nel merito del provvedimento, ribadendo peraltro l'esigenza di rinviarne l'esame, al fine di svolgere gli approfondimenti in questione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene opportuno rinviare ad una prossima seduta l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con la proposta di rinviare l'esame del provvedimento, ritiene che su un tema come quello in oggetto non dovrebbero esserci divisioni, trattandosi di provvedimenti che realizzano interventi richiesti dal territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta odierna.

Manuela GHIZZONI (PD), dopo gli approfondimenti svolti, rileva che il finanziamento, pur diminuito nel suo importo, ha una sua utilità e pertanto preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sull'emendamento presentato.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che interventi come quello proposto dalla presente proposta di legge sono importanti al fine di realizzare iniziative di interesse di tutta la Commissione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di trasmettere alla presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Il testo della proposta di legge verrà quindi trasmesso alle Commissioni al fine dell'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana.

C. 2967 Alessandri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame prevede la realizzazione di un progetto per il restauro la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica della Rocca di Canossa, nonché per il recupero della sua memoria storica e la tutela del suo contesto paesaggistico, ai fini della ricorrenza, nel 2015, del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana (articolo 1). Ricorda che, come riferisce la relazione illustrativa, il Castello di Canossa sorge su un'alta rupe rocciosa situata nell'angolo nord-occidentale della provincia di Reggio-Emilia. La rupe – interamente costituita di roccia arenacea, e per questo particolarmente esposta all'azione demolitrice degli agenti atmosferici – sorge in un ambito paesaggistico caratterizzato da calanchi, nonché da una serie di borghi di origine medioevale. Il Castello, inoltre, ospita attualmente il Museo nazionale « Naborre Campanini ». Sottolinea che l'articolo 2 traccia le linee generali del progetto – da realizzarsi a cura del comitato nazionale di cui all'articolo 4 della medesima proposta di legge – che contempla interventi di ristrutturazione architettonica, consolidamento geotecnico e restauro dei manufatti, nonché indagini archeologiche e azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica del territorio in cui è situata la Rocca. Gli interventi sono finalizzati, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi: analisi dello stato di conservazione della rupe della Rocca e conseguente recupero, nonché riqualificazione del contesto pae-

saggistico circostante, con la previsione anche di misure atte a eliminare le cause di alterazione del paesaggio (comma 2, lettere *a*) e *d*)); analisi dello stato di conservazione degli elementi strutturali e decorativi (del Castello) – ivi inclusi murature e intonaci interessati da fenomeni di corrosione –, e conseguenti interventi di restauro e risanamento (comma 2, lettere *a*) e *b*)); indagini archeologiche volte a definire l'antico assetto della rupe, con particolare riferimento all'area dell'antico borgo medievale e agli ambienti (del Castello) in cui nel 1077 avvenne l'incontro fra Papa Gregorio VII e l'imperatore di Germania Enrico IV (comma 2, lettera *c*)); recupero e restauro delle principali testimonianze dell'architettura medievale presenti nel territorio, nonché restauro di elementi architettonici e manufatti afferenti a edifici di culto di cui siano storicamente attestati i legami culturali, economici o sociali con la Rocca, con particolare riferimento alla Chiesa medievale di Canossa (comma 2, lettere *e*) ed *i*)); catalogazione dei reperti e dei documenti conservati nel museo nazionale della Rocca, nonché inventario e digitalizzazione dei medesimi documenti (comma 2, lettera *f*)); organizzazione di eventi culturali, scientifici e mediatici per la celebrazione della ricorrenza del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana, nel 2015 (comma 2, lettera *g*)); realizzazione di nuove strutture turistiche e ricettive (comma 2, lettera *h*)).

Precisa che in base all'articolo 3, per la realizzazione del progetto è prevista l'istituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014. Segnala che il successivo articolo 4 prevede l'istituzione di un comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del fondo speciale. Il comitato, nominato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al medesimo comitato è affidata l'organizzazione di eventi scientifico-culturali – e la definizione del relativo calendario dei lavori – per le celebrazioni relative al centenario. La composizione del comitato prevede: un presidente – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da individuare tra esperti di comprovata competenza nel campo dello studio e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con specifica esperienza nel territorio canossano; un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, con specifica esperienza nel territorio canossano; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il sindaco del comune di Canossa o un suo delegato, nonché un rappresentante, rispettivamente, della provincia di Reggio-Emilia e della regione Emilia-Romagna; un componente designato dalla diocesi di Reggio-Emilia, con funzioni di coordinamento religioso.

Specifica che alle spese di funzionamento del comitato si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando che ai suoi membri non spettano emolumenti, compensi o rimborsi spese. Ricorda quindi che l'articolo 5 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sottolinea inoltre che nel 2009 è stato avviato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, un progetto di valorizzazione del Castello di Canossa e del Museo «Naborre Campanini», finanziato con fondi ARCUS e fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sulla formulazione del testo, segnala innanzitutto che all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), nella parte in cui si parla di «elementi decorativi» – usando, conseguentemente, la

parola «restauro» — presumibilmente si vuole fare riferimento al Castello e non alla rupe e al territorio. Potrebbe quindi essere opportuna una specificazione al riguardo. Per converso, nel riferimento agli interventi sul paesaggio, sembrerebbe appropriato utilizzare la locuzione «recupero ambientale», piuttosto che «restauro»; inoltre, anche in altri punti del medesimo articolo 2 potrebbe essere opportuno riferirsi esplicitamente al Castello, mentre con riferimento alla lettera i) dello stesso comma 2 dell'articolo 2, sembra opportuno esplicitare a quale edificio si intenda far riferimento con le parole «Chiesa medievale di Canossa». All'articolo 4, comma 1, occorrerebbe valutare, infine, l'opportunità di prevedere un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina del Comitato e del suo Presidente.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con,.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: di una prova con le seguenti: della prova.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo testo C. 2064 Grimoldi).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « All'onere derivante » fino a: « n. 191 » con le seguenti: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2010 e a euro 1.682.190 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 »;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 250, quinto periodo, le parole: “, pari a 181 milioni di euro” sono soppresse;

b) all'Elenco 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla voce: “Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia”, le cifre: “181” e “113” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “180” e “111,3” e le parole: “articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260” sono soppresse;

2) alla voce: “Totale”, le cifre “2.214” e “213” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “2.213” e “211,3” ».

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo
C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE

TITOLO

Al titolo del provvedimento « Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco », aggiungere in fine il seguente periodo: nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Tit. 1. Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In occasione delle celebrazioni del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia di Montecassino e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono primario d'Europa, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

1. 2. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino).

1. Per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino è predisposto un progetto volto, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese;

b) la promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese;

c) la promozione e a realizzazione di attività culturali e museali, idonee a favorire, in Italia e all'estero, la conoscenza del patrimonio conservato;

d) l'organizzazione di mostre permanenti e temporanee;

e) l'istituzione di archivi e di biblioteche, in forma cartacea e in riproduzione digitale, ottica e interattiva per lo studio dell'aeronautica;

f) l'istituzione di laboratori di restauro dei reperti storici.

2. Il progetto di cui al comma 1 è attuato entro l'anno 2014, secondo le modalità stabilite dagli articoli 1-ter e 1-quater.

1. 01. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

(Finanziamento del progetto).

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con la dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013.

2. Gli importi del Fondo di cui al comma 1 sono trasferiti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco ed alla Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, in cinque annualità, per l'attuazione delle rispettive finalità.

1. 02. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Relazione).

1. La Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino al termine della realizzazione del progetto di cui all'articolo 1-bis, presenta alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 04. Il relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	77
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto Tortoli. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.50.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 gennaio 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al nuovo testo della proposta di legge in esame, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), *relatore*, fa presente — anche a seguito di alcuni rilievi pervenuti informalmente dal dicastero delle infrastrutture e dei trasporti — l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti; per tale ragione, propone di rinviare l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati.

La Commissione conviene.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 gennaio 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, chiede di poter svolgere alcuni approfondimenti sul contenuto degli emendamenti presentati e di poter, quindi, rinviare il relativo esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Sistema « edilizia sostenibile di qualità »).

« 1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia, denominato "edilizia sostenibile di qualità", allo scopo di armonizzare, in conformità al Titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori. »

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: residenziale e sostituire le parole: casa qualità con le seguenti: edilizia sostenibile di qualità.

1. 2. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, dopo le parole: contenimento energetico, aggiungere le seguenti: ed idrico,.

1. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali e adibiti ad ufficio di nuova costruzione.

2. 1. Cosenza.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2. 2. Piffari, Scilipoti.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: emana aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari,.

3. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire le parole: i requisiti minimi del sistema « casa di qualità » con le seguenti: i requisiti minimi indispensabili per poter beneficiare della certificazione « casa di qualità ».

3. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, dopo le parole: dell'ENEA, del CNR e dell'ISPRA, aggiungere le se-

guenti: e delle Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore.

* **3. 3.** Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: dell'ENEA, del CNR e dell'ISPRA, *aggiungere le seguenti:* e delle Associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore.

* **3. 4.** Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 2, dopo le parole: trasferibilità alla situazione italiana *aggiungere le seguenti:* tenendo conto delle metodologie già affermate sul territorio nazionale.

** **3. 5.** Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: trasferibilità alla situazione italiana, *aggiungere le seguenti:* tenendo conto delle metodologie già affermate sul territorio nazionale.

** **3. 6.** Libè, Dionisi, Mondello.

ART. 4.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali utilizzati e al risparmio idrico.

4. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 5.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e in funzione alla presenza, all'interno delle unità immobiliari, di elettrodomestici che consumano energia rispondenti ai criteri di cui alla direttiva

2005/32/CE, attuata con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201.

5. 1. Cosenza.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stabilità delle costruzioni *aggiungere le seguenti:* e il rispetto delle norme antisismiche.

6. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) della presenza di coperture a verde e di giardini pensili ai sensi di quanto prescritto dalla norma UNI 11235, finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche;

6. 2. Bocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con particolare riferimento al risparmio di risorse idriche, di cui al precedente comma 1, lettera o), va valutato l'utilizzo sostenibile dell'acqua e quindi il risparmio e l'uso differenziato dell'acqua potabile e non potabile, soprattutto in ambito domestico, attraverso – tra l'altro – il ricircolo per usi non potabili delle « acque grigie » e il loro conseguente reimpiego.

6. 3. Piffari, Scilipoti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: requisiti di eco-compatibilità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* requisiti di elevata eco-compatibilità misurata con particolare riferimento agli aspetti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere o); p); q); r).

7. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'Agenzia di cui al comma 4, con le seguenti: da tecnici abilitati dalle Regioni,.

8. 1. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Ai fini del loro inserimento nel sistema « casa di qualità » e del conseguente ottenimento della relativa certificazione, gli immobili devono essere in possesso del fascicolo del fabbricato, di cui ai successivi commi.

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni devono istituire il fascicolo del fabbricato. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.

3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

4. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.

8. 01. Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Registro di manutenzione).

1. Al fine di garantire che l'unità immobiliare mantenga le sue caratteristiche in termini di efficienza energetica, soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori e soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità, è istituito il « registro di manutenzione », in cui vanno segnati obbligatoriamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati successivamente all'ottenimento della certificazione sistema « qualità casa ».

2. Il « registro di manutenzione » può essere richiesto in qualsiasi momento, e in ogni caso obbligatoriamente ogni 5 anni, dai Comuni i quali verificano la rispondenza degli interventi di manutenzione rispetto ai criteri di cui all'articolo 1 e, ove rintraccino delle irregolarità, grazie anche alla facoltà di effettuare ispezioni:

a) erogano sanzioni amministrative comprese tra euro 500 ed euro 10.000 graduandole a seconda della gravità dell'infrazione;

b) in caso di irregolarità reiterate da un medesimo soggetto, possono chiedere all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di revocare la certificazione sistema « qualità casa » con ciò revocando anche le agevolazioni di cui al successivo articolo 9 di cui eventualmente si abbia goduto.

3. I requisiti e le modalità di compilazione e di tenuta del « registro di manutenzione », nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, sono stabiliti dai Comuni.

8. 02. Cosenza.

ART. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: della riqualificazione energetica degli edifici,.

9. 1. Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4-bis.

9. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: prevedono la possibilità *con le seguenti:* possono prevedere la possibilità.

9. 3. Piffari, Scilipoti.

Al comma 4-bis dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) la creazione di aree verdi all'esterno degli edifici;

9. 4. Cosenza.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al fine di agevolare un graduale passaggio verso il sistema « casa qualità », le regioni possono stipulare convenzioni con istituti di credito o con la Cassa Depositi e Prestiti per la concessione di prestiti agevolati a tasso zero per dieci anni, preferibilmente fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario. Allo scopo di incentivare l'avvio dell'attività edilizia, occorre specificare nell'ambito della convenzione l'impegno dell'inizio dei lavori entro sei mesi dalla data della richiesta del prestito, l'immediata assegnazione di almeno il 50 per cento dei finanziamenti agevolati, nonché l'obbligo della certificazione attraverso un progettista iscritto all'Ordine della realizzazione di almeno due dei seguenti interventi:

a) incremento dell'efficienza energetica delle coperture e delle pavimentazioni;

b) incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;

c) incremento dell'efficienza energetica delle finestre, porte esterne e schermature solari;

d) sostituzione di apparecchi e sistemi per riscaldamento o produzione d'acqua calda sanitaria;

e) installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili o assimilate;

f) installazione di apparecchiature e sistemi per la produzione d'acqua calda sanitaria utilizzando fonti rinnovabili o assimilate. »

9. 5. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo le seguenti scadenze temporali:

a) trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione;

b) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

c) dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostru-

zione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;

d) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente, a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

* **10. 1.** Libè, Dionisi, Mondello.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano secondo le seguenti scadenze temporali:

a) trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di edifici di nuova costruzione;

b) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di

ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

c) dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati, nonché nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati;

d) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente, a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

* **10. 2.** Mariani, Braga, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali *aggiungere le seguenti:* , di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

1. 1. Cazzola.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le previsioni della presente legge integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *g)* ed *m)*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.

*** 1. 2.** Margiotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le previsioni della presente legge integrano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *g)* ed *m)*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.

*** 1. 4.** Tommaso Foti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.

1. 3. Razzi, Piffari, Scilipoti.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole da: allo svolgimento delle attività di costruzione *sino alla fine del comma con le seguenti:* allo svolgimento delle seguenti attività, svolte in proprio ovvero esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, di:

a) costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione di elementi strutturali di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;

b) completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.

1-bis. Le imprese che esercitano le attività suddette possono avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.

* 2. 2. Margiotta.

Al comma 1 sostituire le parole da: allo svolgimento delle attività di costruzione sino alla fine del comma, con le seguenti: allo svolgimento delle seguenti attività, svolte in proprio ovvero esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite contratto di appalto o di subappalto, di:

a) costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione di elementi strutturali di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;

b) completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione.

1-bis. Le imprese che esercitano le attività suddette possono avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le opere di cui alla lettera b), oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.

* 2. 1. Tommaso Foti.

Al comma 1, sostituire le parole: e industriale con le seguenti: , industriale e idraulica.

2. 6. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.

** 2. 3. Margiotta.

Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.

** 2. 4. Stradella.

Al comma 2 sostituire le parole: attività la cui esecuzione è subordinata al rilascio di una certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: attività disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attività di installazione di impianti, e successive modificazioni e integrazioni.

** 2. 5. Tommaso Foti.

Al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo: Restano altresì escluse le attività svolte da aziende e imprese che non applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia industriale e dell'artigianato.

2. 7. Togni.

Al comma 3 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 8.** Margiotta.

Al comma 3 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **2. 9.** Tommaso Foti.

Al comma 3 dopo le parole: successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9 aggiungere le seguenti e dell'articolo 27 comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2. 10. Cazzola.

Al comma 3, sostituire le parole da: di cui all'articolo 5 fino alla fine del comma con le seguenti: disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985, e dalle varie e diversificate normative regionali vigenti in materia d'artigianato.

2. 11. Stradella.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di ampliare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici e di consentire il rilascio delle attestazioni SOA alle imprese colpite da crisi congiunturale, il termine del 31 dicembre 2010 di cui al Gomma 9-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dal decreto legislativo correttivo 11 settembre 2008, n. 152, è differito al 31 dicembre 2011. In tale ambito, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio è ammessa la facoltà di tener conto del requisito del capitale netto riferito all'ultimo bilancio approvato anche se di valore negativo, subordinatamente alla delibera di

copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale.

2. 01. Vella, Vignali.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aggiungere le seguenti di cui all'articolo 3.

4. 1. Cazzola.

Al comma 1 sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di almeno un responsabile tecnico ed al comma 3 sostituire le parole: è attribuita alternativamente con le seguenti: può essere attribuita.

* **4. 2.** Margiotta.

Al comma 1 sostituire le parole: del responsabile tecnico con le seguenti: di almeno un responsabile tecnico ed al comma 3 sostituire le parole: è attribuita alternativamente con le seguenti: può essere attribuita.

* **4. 3.** Tommaso Foti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.

** **4. 4.** Tommaso Foti.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.

**** 4. 5.** Margiotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso di impresa con più di 10 dipendenti, al fine di garantire maggiore osservanza alla normativa in materia di sicurezza, la qualifica di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere affidata a un soggetto unico a ciò designato.

4. 6. Libè, Mondello, Dionisi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione od un'altra causa di estinzione della pena.

5. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: per reati che incidono sulla moralità professionale.

5. 2. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori *con le seguenti:* dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori.

*** 5. 3.** Margiotta.

Al comma 2 sostituire le parole: dal legale rappresentante pro-tempore o dagli amministratori *con le seguenti:* dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori.

*** 5. 4.** Tommaso Foti.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire l'alea con la seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge, qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:

6. 1. Il Relatore.

Al comma 1 sopprimere le parole: , salvo che abbia ottenuto la riabilitazione,.

6. 2. Libè, Mondello, Dionisi.

Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna *aggiungere le seguenti:* a pena detentiva superiore a due anni.

*** 6. 3.** Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna *aggiungere le seguenti:* a pena detentiva superiore a due anni.

*** 6. 4.** Tommaso Foti.

Al comma 1, dopo le parole: abbia riportato una condanna aggiungere le seguenti: a pena detentiva superiore a due anni.

* 6. 5. Margiotta.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che abbiano comportato una condanna definitiva ed un a pena detentiva superiore ad un anno.

6. 6. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali (con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:

a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;

b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di

ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.

2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.

7. 2. Margiotta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali (con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:

a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;

b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.

7. 3. Tommaso Foti.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: nonché l'esercente attività di costruttore edile, devono.

Conseguentemente, all'articolo 8, commi 1 e 2, dopo le parole: del responsabile tecnico aggiungere le seguenti: e dell'esercente attività di costruttore edile,

7. 4. Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: architetti inserire le seguenti: o al collegio dei geometri.

7. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gestionale, giuridico, aggiungere le seguenti: presso una università statale o legalmente riconosciuta.

7. 5. Piffari, Scilipoti, Razzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I titoli di studio di cui al precedente comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli italiani solo nel caso in cui esistano accordi di reciprocità.

7. 6. Razzi, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.

7. 7. Tommaso Foti.

Al comma 2 sostituire le parole: corso di apprendimento con le seguenti: dei corsi di apprendimento di cui al precedente comma, e al fine dell'ottenimento della relativa idoneità professionale,.

7. 8. Piffari, Scilipoti, Razzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I periodi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

*** 7. 9.** Margiotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I periodi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento ad un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

*** 7. 10.** Tommaso Foti.

Al comma 3 sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico, con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.

**** 7. 11.** Tommaso Foti.

Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.

**** 7. 12.** Stradella.

Al comma 3, sostituire le parole: svolto funzioni dirigenziali, di amministratore o di direttore tecnico con le seguenti: svolto, nell'ambito di attività nel settore dell'edilizia ed in un periodo non antecedente agli ultimi sei anni, funzioni di direttore tecnico.

**** 7. 13.** Margiotta.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprovata per almeno 10 anni.

7. 14. Libè, Mondello, Dionisi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale, il costruttore edile deve:

a) aver compiuto il ventitreesimo anno di età, e avere esercitato l'attività di impresa edile per almeno quattro anni;

b) aver frequentato, e sostenuto il relativo esame con esito positivo, i corsi di apprendimento di cui al successivo articolo 8.

3-ter. Qualora l'attività di costruttore edile nel settore privato sia esercitata da una persona giuridica, il legale rappresentante di quest'ultima deve aver superato l'esame dei corsi di abilitazione di cui al successivo articolo 8.

7. 15. Razzi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Prima del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di costruttore edile nel settore privato, il soggetto interessato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni verso terzi, per un importo non inferiore a 20 milioni di euro.

7. 16. Razzi, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I certificati e gli attestati di esperienza lavorativa rilasciati all'estero sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, a quelli rilasciati in Italia.

7. 17. Razzi, Piffari, Scilipoti.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi d'apprendimento sono articolati in modo da soddisfare il sistema di qualificazione delle imprese e le capacità professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

*** 8. 1.** Tommaso Foti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I programmi d'apprendimento sono articolati in modo da soddisfare il sistema di qualificazione delle imprese e le capacità professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui, rispettivamente, agli articoli 27, 32 e 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

*** 8. 3.** Margiotta.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

Gli enti bilaterali ove costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono autorizzati senza necessità di alcuna ulteriore formalità allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole da: attribuendo sino alla fine del periodo.

8. 2. Stradella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della composizione delle commissioni d'esame di cui al comma 1, i soggetti chiamati a farne parte devono essere scelti secondo criteri di elevata e comprovata capacità ed esperienza tecnico-professionale in materia, prevedendo, tra gli altri, l'inserimento obbligatorio di un componente della consulta locale dei Costruttori e di un rappresentante dell'ordine degli Ingegneri Anziani.

8. 4. Libè, Mondello, Dionisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo, devono essere affidati a organismi di formazione con ampia e documentata esperienza.

8. 5. Piffari, Scilipoti, Razzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4 provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al ri-

lascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

8. 6. Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A tal fine, la regolamentazione nonché lo svolgimento dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame, nonché il rilascio della abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 sono demandate, ove costituiti, agli enti bilaterali costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ove tali organismi non siano costituiti, o non prevedano la rappresentanza paritetica degli imprenditori e dei lavoratori, tali funzioni sono svolte dalle Regioni.

8. 7. Stradella.

Al comma 2 dopo le parole: Le Regioni, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.

8. 8. Cazzola.

Al comma 2, sostituire le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale *con le seguenti:* attribuendo priorità agli enti di formazione costituiti dalle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro ed agli enti bilaterali costituiti ai sensi delle disposizioni vigenti,

cui aderiscono le suddette organizzazioni firmatarie degli stessi contratti.

* **8. 9.** Margiotta.

Al comma 2, sostituire le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali costituiti comparativamente tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, *con le seguenti:* attribuendo priorità agli enti di formazione costituiti dalle confederazioni cui aderiscono le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dei contratti collettivi di lavoro ed agli enti bilaterali costituiti ai sensi delle disposizioni vigenti, cui aderiscono le suddette organizzazioni firmatarie degli stessi contratti.

* **8. 10.** Tommaso Foti.

Al comma 2 dopo le parole: attribuendo priorità agli enti bilaterali *aggiungere le seguenti:* del settore edile.

8. 11. Cazzola.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ed edilizia, *con le parole:* , edilizia e bioedilizia.

8. 12. Piffari, Scilipoti, Razzi.

Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) contratti di lavoro del settore edile.

8. 13. Cazzola.

ART. 9.

Al comma 1 sostituire le parole: dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro *con le seguenti:* dimostrato il possesso, o la disponibilità, di attrezzature di lavoro e di

mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, anche acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria.

* **9. 1.** Margiotta.

Al comma 1 sostituire le parole: dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso contratto di noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 20.000 euro *con le seguenti:* dimostrato il possesso, o la disponibilità, di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, anche acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o in locazione finanziaria.

* **9. 2.** Tommaso Foti.

Al comma 1, sostituire le parole contratto di noleggio *con le seguenti:* locazione finanziaria o noleggio.

9. 3. Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: 20.000 euro *con le seguenti:* 30.000 euro.

9. 4. Il Relatore.

Al comma 1 dopo le parole: 20.000 euro *aggiungere le seguenti:* nonché la capacità organizzativa, attraverso l'indicazione dei requisiti tecnico-professionali posseduti dalle maestranze impiegate.

9. 5. Cazzola.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, possono prevedere dei sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applichino le misure previste dall'articolo 11 commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

10. 01. Cazzola.

ART. 11.

Al comma 1 sostituire le parole: e 7 con le seguenti: 7 e 9.

11. 1. Il Relatore.

Al comma 2 dopo le parole: siano comunicati aggiungere le seguenti: dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

11. 2. Cazzola.

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino agli organi preposti alla tenuta del registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività

lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.

1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

* **12. 1.** Margiotta.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di

cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunicano agli organi preposti alla tenuta del registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.

1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati

conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

* **12. 2.** Tommaso Foti.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, comporta la revoca dell'abilitazione all'esercizio della medesima attività, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, e la reclusione da tre a cinque anni, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

2. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.

3. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

13. 1. Razzi, Piffari, Scilipoti.

ART. 14.

Al comma 1 sopprimere le parole: salvo che dimostri di avere agito in buona fede.

14. 1. Cazzola.

Al comma 2 sopprimere le parole: salvo che dimostri di avere agito in buona fede.

14. 2. Cazzola.

Al comma 3 sopprimere le parole: salvo che dimostri di aver agito in buona fede.

14. 3. Cazzola.

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il monitoraggio dell'applicazione della presente legge è affidato agli enti

bilaterali del settore edile, che comunicheranno tempestivamente i dati raccolti ai Comuni e alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

15. 1. Cazzola.

TIT. 1.

Al titolo della proposta di legge e ovunque ricorra sostituire le parole: attività professionale di costruttore edile *con le seguenti:* attività di costruttore edile.

Tit. 1. Il Relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini e C. 3171 Velo (*Esame e rinvio*) 94

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 98

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 101

AVVERTENZA 102

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini e C. 3171 Velo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è stata presentata nella giornata di ieri dal proprio gruppo, a prima firma del collega Poli, una proposta di legge di analogo argomento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la proposta di legge del gruppo dell'Unione di centro sarà abbinata alle proposte di legge in esame, come previsto dal Regolamento della Camera dei deputati, non appena assegnata alla Commissione.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, ricorda che il 29 giugno 2009 si è verificato uno dei più gravi incidenti ferroviari nella storia del Paese, causato dal deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano, dalla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente gas di petrolio liquefatto e dalla successiva esplosione verificatasi nella stazione di Viareggio. Le vittime sono state trentadue e l'incidente ha causato centinaia di feriti. Osserva che si è trattato di un evento che ha drammaticamente riproposto il tema della sicurezza ferroviaria, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose, evidenziando come il processo di liberalizzazione dei trasporti ferroviari debba essere ac-

compagnato da regole chiare e rigorose per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

Sottolinea che le proposte di legge in esame sono finalizzate a sostenere i superstiti e le famiglie delle vittime del disastro ferroviario, con un contributo finalizzato ad affrontare le difficoltà, anche di natura economica, determinatesi all'indomani dell'incidente, che va ad integrare il risarcimento dell'integrità psico-fisica prevista dal nostro ordinamento e garantita dalla Costituzione.

In particolare la proposta di legge C 3007 a propria firma prevede, all'articolo 1, l'elargizione della somma di 5 milioni di euro in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni a causa del disastro ferroviario. Spetterà al prefetto di Lucca di provvedere a individuare i destinatari di tale sostegno economico e ad assegnare le somme secondo una ripartizione commisurata ai danni arrecati a ciascuno dal disastro ferroviario. È disposta l'esenzione di tale contributo finanziario da ogni imposta o tassa. L'articolo 2 reca la copertura degli oneri finanziari, prevedendo l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

La proposta di legge C 3171, a firma dei deputati Velo ed altri, prevede all'articolo 1, che sia assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio la somma di 30 milioni di euro, dei quali 20 milioni di euro finalizzati a un'equa elargizione in favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e 10 milioni di euro a valere sul Fondo della protezione civile. L'elargizione in favore dei componenti le famiglie delle vittime è corrisposta anche a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi more uxorio. Le elargizioni e i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Ricorda che il Commissario straordinario per il superamento dello stato di

emergenza determinatosi a seguito dell'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 è il presidente della giunta regionale della Toscana, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2009 e che con la stessa ordinanza sono stati stanziati 15 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, e 1,5 milioni di euro, a carico del bilancio della regione Toscana, per la realizzazione dei primi interventi previsti nell'ordinanza. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un centro studi permanente sulla sicurezza del traffico ferroviario, finanziato con 1 milione di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, per promuovere attività di confronto, di approfondimento e di verifica delle norme vigenti in materia di sicurezza, segnalando, ove necessario, le adeguate modifiche. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria, prevedendo il ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

Giudicando assai apprezzabile e positivo che su questo tema siano state presentate, da diversi schieramenti, più proposte ispirate a principi sostanzialmente analoghi, cosa che permette di auspicare che si possa giungere ad una rapida e condivisa conclusione dell'iter, ritiene tuttavia, proprio a questo fine, che i firmatari della proposta di legge C 3171 possano valutare l'opportunità di dare priorità all'approvazione della norma che prevede l'elargizione a favore delle famiglie delle vittime, consentendo in tal modo una più agevole convergenza da parte dell'intera Commissione. Rileva che la proposta di istituire un centro studi sulla sicurezza ferroviaria potrebbe trovare idonea collocazione in altri provvedimenti, a carattere più generale, mentre l'obiettivo delle proposte in esame appare specificamente finalizzato ad un sostegno economico per le famiglie così duramente colpite dalla tragedia di Viareggio.

Sottolinea che il dettato della propria proposta di legge è stato elaborato assumendo come riferimento la legge approvata per assicurare una speciale elargizione alle vittime del disastro aereo di Linate e che la sinteticità del dettato normativo corrisponde all'esigenza di pervenire nei tempi più brevi possibile all'approvazione di una misura di sostegno per le famiglie delle vittime e per coloro che hanno subito lesioni o danni. Ribadisce che lo scopo principale dell'intervento normativo deve essere di elargire un contributo alle famiglie colpite dal disastro, come concreta testimonianza di attenzione delle istituzioni.

Silvia VELO (PD) condivide le riflessioni svolte da ultimo dalla collega Bergamini, ritenendo prioritario che si pervenga nel più breve tempo possibile all'elargizione di un contributo per le famiglie colpite dal disastro. Osserva che la previsione contenuta nella proposta di legge a propria firma di istituire a Viareggio un centro studi permanente sulla sicurezza del traffico ferroviario risponde all'esigenza di manifestare nei confronti della città un segnale di attenzione rispetto dalla più grave tragedia ferroviaria occorsa nel Paese negli ultimi anni. Pur ritenendo utile l'istituzione di un centro studi, giudica possibile prevedere che, anche in ragione della presenza nella medesima regione della sede dell'Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria, venga istituito un organismo diverso, anche simbolico, come ad esempio un museo, a futura memoria della ferita subita dalla città di Viareggio. Riguardo all'entità dello stanziamento previsto nella proposta di legge della collega Bergamini, pari a 5 milioni di euro, ritiene che una cifra di tale entità sia assolutamente insufficiente, dato il gran numero di vittime, dei feriti e dei danni provocati alle famiglie, anche in considerazione della perdita di numerose attività professionali. Pur consapevole che si è in presenza di risorse pubbliche scarse, ricorda alla Commissione che nei giorni immediatamente successivi all'incidente il Governo ha dato segnali di grande

sensibilità recandosi sui luoghi del disastro in più occasioni e ritiene che uno stanziamento adeguato possa dare seguito in maniera più credibile alle promesse fatte in quei giorni. In ordine al soggetto preposto ad adottare i provvedimenti di elargizione del contributo, ricorda che è stato il Governo stesso ad individuare nel presidente della giunta regionale il Commissario straordinario per il superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito dell'incidente ferroviario di Viareggio. Ritiene opportuno che venga valorizzato il ruolo degli enti locali, che a suo giudizio rappresentano le istituzioni che possono intervenire nel modo più efficace e più consapevole rispetto ai problemi del territorio. Pur condividendo, quindi, l'esigenza di pervenire all'approvazione delle proposte di legge in tempi rapidi, ritiene che sia necessario individuare il soggetto che possa garantire nel modo migliore l'attuazione della legge stessa, una volta che sia approvata.

Angelo COMPAGNON (UdC) condivide pienamente lo spirito cui sono informate le due proposte di legge presentate dalle colleghe Bergamini e Velo e che caratterizza anche la proposta presentata ieri dal proprio gruppo. Giudica importante che si pervenga in tempi rapidi all'approvazione della legge e ritiene opportuno concentrare gli sforzi della Commissione sull'obiettivo di assicurare un'adeguata elargizione alle famiglie. In ordine all'individuazione del soggetto cui assegnare le somme, personalmente ritiene che la scelta migliore sia quella di affidare tale compito agli enti locali, anche sulla scorta dell'esperienza relativa alla ricostruzione in Friuli, in cui gli enti locali sono riusciti in tempi rapidi a predisporre interventi molto efficaci; auspica comunque che l'individuazione del soggetto cui attribuire la responsabilità della ripartizione delle somme non costituisca un motivo di ritardo nell'approvazione della legge. Concorda con la collega Velo in ordine all'esiguità delle risorse previste nella proposta di legge Bergamini, e giudica opportuno individuare una cifra tale da rendere efficace l'intervento, com-

patibilmente con l'esiguità delle risorse pubbliche disponibili.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime il proprio apprezzamento sul dettato delle proposte di legge di cui condivide pienamente le finalità. In ordine alle risorse da stanziare, giudica opportuno fare una valutazione sulle disponibilità reali di bilancio. Quanto alla scelta del soggetto cui attribuire le risorse, ritiene che si possa accogliere l'ipotesi della collega Bergamini, che potrebbe essere integrata prevedendo un coordinamento tra il prefetto e gli enti locali. Con riferimento al disposto della proposta di legge presentata dalla collega Velo, con cui si prevede l'istituzione di un centro studi che effettui attività di verifica della normativa vigente in materia di sicurezza, ritiene che questa attività possa essere più opportunamente svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, cui potrebbe essere dato mandato di effettuare un monitoraggio sul territorio per rilevare le situazioni di maggior pericolo per la sicurezza ferroviaria. Infine auspica che le proposte di legge vengano approvate in tempi rapidi e con l'unanimità di tutti i gruppi parlamentari.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per l'attenzione prestata alle proposte di legge e per la condivisione dell'obiettivo di pervenire in tempi rapidi alla loro approvazione. Riguardo all'entità delle risorse stanziate nella proposta di legge a propria firma, fa presente che questa è stata frutto di una valutazione sulle effettive disponibilità di bilancio; pur dichiarandosi ovviamente d'accordo sulla previsione di uno stanziamento più consistente, ritiene che la cifra vada individuata in modo realistico. Ricorda inoltre che i fondi previsti nelle proposte oggi in esame integrano i 15 milioni di euro già stanziati dal Governo. Fa presente che la scelta di individuare il prefetto come destinatario delle risorse è stata operata anche nel caso della legge che ha disposto speciali elargizioni per le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate. Condivide quindi quanto proposto

al riguardo dal collega Montagnoli, ovvero di mantenere la competenza in capo al prefetto, stabilendo un coordinamento tra questi e gli enti locali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene condivisibile la scelta operata nella proposta di legge Bergamini di affidare al prefetto le risorse, operando sul modello di quanto avvenuto per il disastro aereo di Linate.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime la propria condivisione sulle finalità che le proposte di legge in esame intendono raggiungere. Ritiene opportuno provvedere in tempi rapidi all'approvazione di un'elargizione alle famiglie colpite dal disastro e differire ad un momento successivo l'istituzione di un organismo specifico che testimoni l'attenzione delle istituzioni alla città di Viareggio in ragione del disastro avvenuto a giugno. Quanto all'individuazione della cifra da stanziare, ritiene opportuno che il Governo offra un supporto tecnico, che permetta di identificare una cifra che risulti adeguata rispetto agli effetti del disastro. Relativamente alla scelta del soggetto cui affidare le risorse, ritiene che debba ricadere sul soggetto che possa dare il miglior risultato nel tempo più breve e personalmente crede che sia più opportuno affidare le risorse al prefetto, proprio in ragione della tempestività dell'intervento. Ritiene comunque appropriata la soluzione suggerita dal collega Montagnoli e condivisa dalla relatrice di prevedere un coordinamento tra il prefetto e gli enti locali. Auspica in conclusione che si possa pervenire all'approvazione delle proposte di legge in tempi rapidi e con la condivisione unanime di tutti i gruppi parlamentari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.50.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera, l'esame della Commissione ha per oggetto soltanto le parti del provvedimento che abbiano subito modifiche nel corso dell'esame da parte del Senato. A conclusione dell'esame la Commissione trasmette un'apposita relazione, recante in allegato gli eventuali emendamenti approvati, alla XIV Commissione. Per la trasmissione è fissato il termine di quindici giorni dall'assegnazione, che ha avuto luogo il 3 febbraio scorso. Ricorda altresì che, ove presso la XIV Commissione venissero presentati emendamenti riferiti a materie riconducibili alla competenza della IX Commissione, quest'ultima sarà convocata per esprimere il relativo parere in tempo utile.

Daniele TOTO (PdL) *relatore*, avverte che avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge comunitaria per il 2009 (C 2449-B), già approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda che nell'Allegato B del testo licenziato dalla Camera erano contenute alcune direttive di interesse della commis-

sione trasporti, tutte riprodotte nel testo approvato dal Senato e in particolare: la direttiva 2008/96/CE, che reca misure dirette a migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali; la direttiva 2008/101/CE, che include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; la direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; la direttiva 2009/4/CE, relativa a disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto su strada; la direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali; direttiva 2009/17/CE, relativa al sistema di monitoraggio del traffico navale; la direttiva 2009/18/CE, in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo; la direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Avverte che il Senato ha introdotto nell'Allegato B altre quattro direttive nelle materie di competenza della Commissione: la direttiva 2008/6, che riguarda il completamento del mercato interno dei servizi postali; la direttiva 2007/59, che interviene in tema di certificazione dei macchinisti del sistema ferroviario; la direttiva 2009/31, che concerne l'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, e la direttiva 2009/149, che reca indicatori comuni di sicurezza e calcolo dei costi connessi agli incidenti ferroviari. Ricorda che gli schemi di decreto di attuazione delle direttive sopra elencate saranno sottoposti all'esame della IX Commissione per il prescritto parere.

Avverte che il Senato ha inoltre introdotto, con riferimento alle materie di competenza della IX Commissione, tre articoli nuovi: l'articolo 38, l'articolo 39 e l'articolo 40. Passando ad una breve illustrazione degli articoli, rileva che l'articolo 38 reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, concernente il mercato interno dei servizi postali, il cui termine di recepimento è stabilito al 31 dicembre 2010. Si prevede, in primo luogo, che siano determinate, nel contesto di piena apertura del mercato, le condi-

zioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso agli elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando che, a decorrere dal 31 dicembre 2010, non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali. Tra gli altri principi direttivi, segnala quello che prevede di garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, e quello in base al quale la designazione del fornitore del servizio postale universale dovrà coprire un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.

L'articolo 39, modifica il decreto legislativo n. 286 del 2005, che regola l'attività di autotrasportatore, il cui Capo II contiene le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri. L'articolo 39, recependo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera *b*), della citata direttiva 2003/59, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, senza le limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *d*), n. 2, del Codice della Strada, anche ai conducenti che abbiano seguito il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età. Ricorda, in proposito, che il corso accelerato, per il quale è prevista una durata degli insegnamenti teorici e delle ore di guida individuale ridotta della metà rispetto al corso di formazione ordinario, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 214 del 2008, secondo le indicazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2003/59.

L'articolo 40 detta i principi direttivi per l'attuazione della delega relativa alla direttiva 2009/12/CE, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali. Il provvedimento di attuazione, da emanarsi entro 12 mesi dall'en-

trata in vigore della legge, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che il primo dei principi direttivi riguarda l'individuazione dell'ambito di applicazione agli aeroporti aperti al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale superi la soglia di cinque milioni di movimenti passeggeri, in linea con la espressa previsione della direttiva. Tale criterio viene integrato con la condizione in base alla quale i diritti aeroportuali a carico degli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dagli aeroporti siano determinati secondo criteri rispondenti a requisiti di oggettività, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti; adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti; sottoposti alla vigilanza dell'autorità indipendente (ENAC) che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte del gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare.

Fra gli altri principi direttivi, segnala in particolare quelli che prevedono di designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza; di attribuire alla stessa autorità nazionale di vigilanza compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi, specificando che i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi, senza escludere una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali; di istituire un meccanismo di finanziamento

dell'autorità nazionale di vigilanza attraverso l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali; di prevedere un apposito regime per gli aeroporti con un volume di traffico passeggeri inferiore ai cinque milioni di movimenti passeggeri.

Silvia VELO (PD) chiede al Presidente che la Commissione possa disporre di un tempo più ampio di quello previsto, in ragione della rilevanza delle disposizioni riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione stessa che sono state introdotte dal Senato. Osserva infatti che sono oggetto di competenza della Commissione numerose nuove disposizioni, che recano interventi di notevole portata in materia di servizi postali, autotrasporto e diritti aeroportuali. Ricorda che spesso la Commissione si è trovata di fronte a riforme di sistema inserite in provvedimenti sui quali era chiamata ad esprimere soltanto un parere in tempi molto ristretti, e chiede pertanto che in questo caso si possa disporre di un tempo adeguato ad approfondire le tematiche oggetto del provvedimento, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Vincenzo GAROFALO (PdL) condivide le considerazioni della collega Velo, vista l'importanza degli interventi contenuti nel provvedimento in esame. Esprime preoccupazione per le disposizioni relative ai diritti aeroportuali, anche in ragione della imminente approvazione, da parte della Commissione, del documento conclusivo dell'indagine sul sistema aeroportuale che contiene indicazioni al riguardo. Giudica assai importante anche il processo di liberalizzazione dei servizi postali, e ricorda che la materia postale è all'attenzione costante della Commissione attraverso le numerose interrogazioni che vengono presentate e svolte. Concorda quindi sull'opportunità di richiedere tempi più ampi per l'approvazione della relazione e di eventuali emendamenti da parte della Commissione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide l'esigenza espressa dai colleghi di

poter esaminare il provvedimento in maniera approfondita, disponendo di tempi più lunghi di quelli previsti, in ragione della rilevanza degli interventi in esso contenuti. Per quanto riguarda in modo specifico i principi e i criteri direttivi dettati dall'articolo 40 per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali, giudica opportuno che l'ENAC sia l'organismo di regolazione e vigilanza del settore, ma non ritiene corretto che sia questo organismo, di natura preminentemente tecnica, a definire la misura di tali diritti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si impegna a chiedere alla Presidenza della Commissione XIV e, se necessario, alla Presidenza della Camera, il differimento del termine per l'approvazione della relazione da parte della Commissione, al fine di permettere un approfondimento sulle disposizioni introdotte, riferite in particolare ai settori dell'autotrasporto e della liberalizzazione dei servizi postali, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Quanto al tema dei diritti aeroportuali, ritiene che la Commissione abbia già acquisito, attraverso le audizioni che si sono tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, tutti gli elementi informativi necessari. Fa presente infine che la direttiva relativa ai diritti aeroportuali era già inserita nel disegno di legge comunitaria, esaminato in prima lettura dalla Camera e che i criteri e principi direttivi introdotti da ultimo durante l'esame presso il Senato sono conformi a quanto indicato nella proposta di documento conclusivo, presentata nel dicembre scorso. Quanto alla determinazione di tali diritti, ricorda che l'ENAC è un ente pubblico non economico posto sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le decisioni assunte in tema di determinazione delle tariffe, come quelle su altri aspetti, quali ad esempio la stipula dei contratti di programma con le regioni, non possono certamente porsi al di fuori o in contrasto con gli indirizzi politici del Ministero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ritiene utile, prima di procedere al voto della proposta di documento conclusivo, provvedere all'integrazione dello stesso con le indicazioni emerse nella seduta di ieri e con i suggerimenti che possono essere tratti dall'intervento del Ministro Matteoli. A quest'ultimo riguardo giudica opportuno che nel documento conclusivo sia inserito un riferimento alle reti transeuropee di trasporto, per richiamare l'esigenza che la pianificazione della rete aeroportuale sia coerente con la programmazione degli investimenti relativi alle grandi opere europee. Ritiene utile anche integrare il documento con riferimento, sia pure in termini generali, all'istituzione di un'autorità sul settore dei trasporti, come proposto dal deputato Lovelli. Avverte infine che sarà apportata un'ulteriore integrazione con la quale, accogliendo il suggerimento del deputato Fiano, si prospetti un controllo nel tempo sul mantenimento dell'equilibrio finanziario nella gestione delle strutture aeroportuali.

Mario LOVELLI (PD) osserva che l'avvio dell'esame del disegno di legge comu-

nitaria, che contiene un articolo e una direttiva in materia di diritti aeroportuali, rende necessaria un'ulteriore riflessione sul documento conclusivo. Ricorda che sulla materia dei diritti aeroportuali è intervenuta già la legge finanziaria e ritiene che le indicazioni che la Commissione intende fornire sul tema debbano tener conto di quanto previsto nella serie di interventi normativi che il Governo ha inserito in diversi provvedimenti sul cui esame peraltro la Commissione non ha avuto una competenza primaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce che l'articolo inserito dal Senato relativo ai diritti aeroportuali reca i criteri e i principi direttivi in base ai quali dovrà essere recepita la direttiva comunitaria, che era già contenuta nel testo originario del disegno di legge. Ribadisce altresì che tali principi sono in linea con le indicazioni che già erano contenute nella prima proposta di documento conclusivo elaborata dalla Commissione. Evidenzia quindi l'opportunità, già rilevata nella precedente seduta, che all'approvazione del documento conclusivo da parte della Commissione faccia seguito una presentazione dello stesso alla stampa, al fine di assicurare un'adeguata diffusione ai contenuti del lavoro della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla visita di una delegazione della Commissione al Centro ENAV di controllo

d'area di Roma presso l'aeroporto di Ciampino (26 gennaio 2010).

INTERROGAZIONI

5-01493 Lenzi: Licenziamento di lavoratori da parte di aziende appaltatrici di servizi postali.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.

Audizione informale di rappresentanti di Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas . 103

AVVERTENZA 103

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 febbraio 2010.

**Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.**

Audizione informale di rappresentanti di Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Atto n. 172.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
COMITATO RISTRETTO:	
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti	104
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	109
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 febbraio 2010.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.
C. 2587 Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sul provvedimento in esame è stato presentato unicamente l'emendamento 1.1

del relatore (*vedi allegato 1*), che si pone l'obiettivo di individuare una soluzione formale alle questioni poste nella seduta introduttiva.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, illustrando il suo emendamento 1.1, fa notare che esso mira ad andare incontro alle esigenze prospettate nel corso del dibattito, rendendo più generale e astratto il riferimento all'associazione nazionale, contenuto nel provvedimento.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento testé illustrato dal relatore, rispetto al quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame, come risultante dall'emendamento testé approvato, sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO (PD), illustrando il significato complessivo dei provvedimenti presentati dal suo gruppo, osserva che, in un momento di crisi economica come quello attuale, l'intervento posto in essere dall'Esecutivo, limitato alla sola previsione di strumenti di sostegno al reddito, peraltro prevalentemente disposti in deroga alla legislazione vigente e inadeguati a offrire una

tutela nei confronti di tutti i lavoratori atipici, non appare sufficiente a promuovere in modo serio un rilancio dei livelli produttivi e occupazionali del Paese. Ritiene, pertanto, che il Governo debba assumersi la responsabilità di intraprendere a breve – evitando inutili rinvii al periodo successivo alle elezioni amministrative – una nuova politica industriale e occupazionale, sulla base della quale promuovere lo sviluppo dei settori strategici del mercato produttivo e sostenere produzioni innovative, di migliore qualità e ad alto tasso tecnologico, anche attraverso l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adozione di tali misure. Ritiene, infatti, che la vera causa della crisi strutturale del sistema economico italiano vada individuata, non tanto nel costo del lavoro, quanto nella mancata crescita di determinati fattori di sviluppo e di competitività, legati all'implementazione della rete infrastrutturale del Paese, alla promozione di una seria politica di sicurezza, alla creazione di un mercato realmente concorrenziale. Fa anche notare che, in attesa della predisposizione di un piano di sviluppo economico di tale portata e nelle more della definizione di un ampio programma di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali a sostegno del versante occupazionale, da attuare sulla scia delle indicazioni già contenute nei provvedimenti di delega elaborati nella passata legislatura, è necessario intervenire da subito per far fronte alle questioni occupazionali e imprenditoriali di carattere emergenziale poste dalla crisi in atto.

Osserva, quindi, che le proposte di legge all'esame della Commissione si muovono proprio nel senso di garantire un effetto immediato, teso ad arginare le nefaste conseguenze prodotte da tale crisi economica, ponendosi su un piano di coerenza rispetto ad un eventuale futuro programma, più complessivo, di riforma del sistema economico e del mercato del lavoro. Nel riconoscere la complessità delle questioni affrontate dalle numerose proposte di legge presentate, dichiara sin d'ora la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi lealmente con la maggioranza in sede di Comitato ristretto – come prospettato dal relatore

nella seduta introduttiva – e ad individuare un nucleo di argomenti fondamentali sui quali concentrare l'attenzione. Si riferisce, in particolar modo, all'esigenza di garantire a tutte le categorie di lavoratori – a prescindere dalla dimensione delle imprese presso le quali sono impiegati e dalla forma contrattuale utilizzata – interventi di sostegno al reddito di tipo universale (eventualmente revocabili in caso di rifiuto di incarichi), il cui importo sia calcolato in termini percentuali maggiori rispetto a quelli attualmente previsti, in modo da far fronte a periodi di disoccupazione del lavoratore e di salvaguardare la possibilità di una sua riqualificazione professionale. Tra le altre questioni, sulle quali ritiene prioritario svolgere un'approfondita riflessione, cita poi l'allungamento dei termini della Cassa integrazione guadagni ordinaria, prospettando altresì la necessità di affrontare le problematiche di quei lavoratori che, pur non essendo stati licenziati, non percepiscono alcuno stipendio né beneficiano di trattamenti di integrazione salariale (tematica affrontata da talune proposte di legge già elaborate dal suo gruppo).

Auspica, in conclusione, che i gruppi di maggioranza e di opposizione – chiamati, in un momento di grande delicatezza e di indubbia tensione sociale, ad uno sforzo di sintesi rilevante da produrre nell'interesse esclusivo del Paese – sappiano confrontarsi eludendo condizionamenti ideologici e al di fuori delle logiche proprie degli schieramenti, al fine di elaborare un testo condiviso, che rappresenti un contributo importante lungo il percorso delle riforme economiche e sociali.

Giulio SANTAGATA (PD) giudica non più eludibile un confronto di merito in Commissione sugli interventi strutturali di stampo economico e sociale che garantiscano un rilancio dell'apparato produttivo, sulla cui capacità di reazione interna non nutre alcun dubbio, anche in rapporto alla competizione in atto con altre realtà emergenti nel mercato internazionale. Considerato che, a suo avviso, sarà ancora possibile in Italia « fare impresa » e in attesa di una ripresa della produzione

industriale, soprattutto di quella manifatturiera, che ritiene si verificherà quasi fisiologicamente, giudica comunque necessario predisporre interventi urgenti per i soggetti più in difficoltà del mercato del lavoro e del sistema imprenditoriale, per i quali ritiene non si possa aspettare la risoluzione naturale della crisi in corso. Nell'auspicare, quindi, un'azione dell'Esecutivo che dia avvio ad un percorso di riforma di più ampio respiro, dichiara la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi con la maggioranza sulle proposte di legge in esame, al fine di circoscrivere l'ambito della discussione e di limitare l'analisi a talune fondamentali tematiche, in relazione alle quali occorrerà individuare misure certe di intervento a tutela dei livelli occupazionali e produttivi, che siano sorrette da adeguate risorse finanziarie.

Amalia SCHIRRU (PD) osserva che le proposte di legge in esame garantiscono una forma di sostegno soprattutto nei confronti dei soggetti più in difficoltà del sistema economico, ovvero i lavoratori cosiddetti « flessibili » – oggi non coperti da adeguate misure di tutela del reddito – e le piccole e medie imprese. Ritiene, tuttavia, che tali misure possano rappresentare solo l'inizio di un processo di riforma più complessivo, che dovrà riguardare l'assetto del sistema della competizione sul mercato, da rivalutare soprattutto alla luce di nuovi rapporti con l'Unione europea, nonché le procedure di accesso al credito da parte delle piccole aziende, oggi troppe penalizzate, e l'individuazione di nuove forme di copertura finanziaria delle misure di volta in volta adottate.

Teresa BELLANOVA (PD), dopo aver manifestato apprezzamento per l'avvenuta assegnazione al vicepresidente, che rappresenta la maggioranza, dell'incarico di relatore sulle proposte di legge presentate dai gruppi di opposizione, auspica che sulle tematiche di grande impatto sociale da esse trattate possa essere avviata una proficua collaborazione tra i gruppi, che conduca ad un testo capace di fornire

risposte efficaci ed immediate ai soggetti più esposti alla crisi economica, in attesa della predisposizione di più ampie misure di riforma. Come già illustrato dai deputati del suo gruppo nei precedenti interventi, ritiene opportuno concentrare l'esame soprattutto su talune importanti tematiche, quali l'allungamento dell'efficacia temporanea della CIGO (che, peraltro, consente di mantenere un forte legame produttivo per i lavoratori interessati) e l'aumento in percentuale dell'importo delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori flessibili, nonché di quei lavoratori che, seppur non licenziati né sottoposti a procedure di mobilità, non percepiscono dai propri datori di lavoro alcun emolumento, a causa delle condizioni di estrema difficoltà sotto il profilo finanziario. Giudica essenziale, pertanto – in un momento di grande tensione sociale come quello attuale – mettere da parte le divisioni politiche ed avviare un lavoro comune, nell'interesse esclusivo del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che le questioni poste nel corso del dibattito abbiano posto in evidenza la necessità di svolgere un'adeguata attività di approfondimento dei testi, nell'ambito della quale auspica che i gruppi sappiano dimostrare capacità di ascolto e di dialogo, in una logica di condivisione che sappia guardare al bene del Paese, anche in vista dell'avvio di un serio percorso di riforma. A tal fine, auspica che il relatore possa fornire nella seduta di domani, in cui si concluderà il dibattito di carattere generale, utili elementi sull'argomento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nelle precedenti sedute, sono stati presentati diversi emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, dei quali si è convenuto di rinviare l'esame alla corrente settimana (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 278 del 3 febbraio 2010*). Comunica, peraltro, che il relatore ha nel frattempo predisposto ulteriori nuovi emendamenti (*vedi allegato 2*), diretti in particolare a prevedere una più idonea formulazione di alcune delle disposizioni contenute nel predetto testo unificato.

Fa presente, al riguardo, che – a seguito di accordi informali intercorsi tra i gruppi – sembrerebbe emergere l'opportunità di deferire al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti presentati, al fine di valutare in modo complessivo le diverse questioni esistenti, ivi incluse quelle di carattere finanziario.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ricorda di avere presentato un proprio emendamento, che ha suscitato talune perplessità tra diversi componenti della Commissione, con il quale ha tuttavia inteso farsi carico di individuare una soluzione ai problemi di copertura finanziaria, problemi peraltro comuni a numerosi provvedimenti all'esame della Commissione stessa. In tal senso rileva che, con il citato emendamento, ha ritenuto opportuno legare l'entrata in vigore delle disposizioni del testo unificato alla data di effettiva disponibilità dei fondi, atteso che la copertura degli oneri attualmente prevista non risulta più idonea.

Rivolge, pertanto, un appello alla Commissione affinché siano considerate le buone intenzioni sottese al suo emendamento, che consentirebbe di far approvare un provvedimento suscettibile di non presentare particolari problemi nel seguito dell'iter e, in particolare, nella fase di esame in sede consultiva presso la V Commissione. Al riguardo, peraltro, si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento stesso, qualora si individuassero più appropriate forme di copertura degli

oneri, anche anticipando all'anno 2011 l'entrata in vigore delle relative disposizioni.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende ringraziare il deputato Cazzola per il contributo fornito, rilevando l'opportunità che anche le questioni di natura finanziaria costituiscano oggetto di esame in sede di Comitato ristretto, al quale potrebbe essere, pertanto, deferito l'esame degli emendamenti presentati.

Giulio SANTAGATA (PD), collegandosi ai problemi di natura finanziaria sollevati dal deputato Cazzola, ricorda che il Parlamento ha appena approvato una riforma del sistema di contabilità, che — introducendo criteri di estrema flessibilità — ha di fatto attribuito al Governo una ampia facoltà di gestione delle voci di bilancio; al riguardo, tuttavia, si dichiara costretto a rilevare che tale presunta flessibilità si è trasformata in una sorta di « blocco integrale » dei provvedimenti di iniziativa parlamentare, che non riescono a procedere

in assenza di adeguate soluzioni sotto il profilo finanziario. Ritiene, quindi, essenziale riflettere in maniera seria sull'argomento, per definire modalità di lavoro che consentano al Parlamento di svolgere appieno la propria funzione legislativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che il problema segnalato dal deputato Santagata è ben presente alla presidenza, che in più sedi è impegnata ad affrontare la questione della disponibilità di risorse per le proposte di iniziativa parlamentare.

Preso atto, quindi, degli orientamenti sinora emersi, propone alla Commissione di deferire al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti presentati, anche al fine di valutare nel suo complesso l'insieme delle questioni ad essi sottese.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali
presso l'INAIL (C. 2587 Stucchi).**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'Associazione nazionale fra con le seguenti: dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la parola: (ANMIL) e sostituire le parole: dal consiglio provinciale dell'ANMIL con le seguenti: dall'organismo provinciale della stessa.

1.1. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 9, sostituire le parole: le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione *con le seguenti:* i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni.

1. 10. Il relatore.

Al comma 10, sostituire la parola: al doppio dell'ammontare *con le seguenti:* all'ammontare.

1. 11. Il relatore.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Al comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi lavoratori, quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione dal diritto alla

pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri ». Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 283, è abrogato.

1. 12. Il relatore.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: « esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « a contribuzioni versate o accreditate in loro favore comprese quelle per prosecuzione volontaria. La contribuzione relativa ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo deve essere pari ad almeno due terzi.

1. 13. Il relatore.

Al comma 13, sostituire le parole: al fine del conseguimento di un'unica pensione *con le seguenti:* al fine della maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla prestazione pensionistica.

1. 14. Il relatore.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Al fine di ripristinare l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, il comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è abrogato.

1. 15. Il relatore.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, diverse da quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge, sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto ai fini della maturazione del diritto pensionistico dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza.

1. 16. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 2, dopo la parola: rappresentanza inserire le parole: ai fini della

conclusione di contratti di ingaggio di prestazione artistica.

3. 10. Il relatore.

ART. 4.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo » sono soppresse.

4. 10. Il relatore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La figura professionale della « maschera », operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; pertanto, per questa figura non si applica quanto disposto dal comma 7 al comma 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2009, n. 235.

4. 11. Il relatore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	122
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	114

SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	117
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciole e C. 2831 Jannone (<i>Esame e rinvio</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.15.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda che, nella seduta di ieri, il suo gruppo aveva sollevato alcune perplessità, di carattere metodologico, circa l'opportunità di inserire, in un provvedimento volto a finanziare una specifica istituzione impegnata in attività a favore dei soggetti non vedenti o ipovedenti, un riferimento generico ad altre istituzioni analoghe. Pur apprezzando la scelta del relatore di limitarsi a

formulare un'osservazione, anziché una condizione, osserva che, allo stato, non risultano presentate specifiche proposte di legge a favore di istituzioni analoghe. Invita, pertanto, i colleghi a farsi promotori di proposte di legge in materia, anche al fine di evitare interferenze con l'iter di quella in esame. Annuncia infine, pur con le riserve testé espresse, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda, rivolto al collega Volpi, di aver già presentato, in passato, un ordine del giorno, accolto dal Governo e volto proprio a sottolineare le esigenze di natura finanziaria delle istituzioni in discorso.

Vittoria D'INCECCO (PD) chiede quali siano le ragioni che hanno portato alla presentazione di una proposta di legge a favore della sola Biblioteca italiana per ciechi di Monza.

Paola BINETTI (PD) desidera, preliminarmente, esprimere il proprio compiacimento per l'attenzione che la proposta di legge in esame dedica ad un'istituzione che, insieme a molte altre, svolge un'attività di alto valore culturale e sociale a favore dei soggetti non vedenti o ipovedenti. Ritiene, peraltro, che l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore sia molto generica e auspica perciò una rapida ricognizione delle strutture esistenti, al fine di consentire un intervento più ampio e organico a supporto delle stesse.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge in titolo in sede consultiva, per i soli profili di competenza, mentre la ricognizione suggerita dalla collega Binetti, pur essendo certamente utile, investe direttamente il merito del provvedimento e, pertanto, sembra rientrare nell'ambito di competenza della VII Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che l'osservazione contenuta

nella proposta di parere del relatore dovrebbe essere formulata in modo molto più puntuale e prendendo in considerazione non soltanto altre istituzioni, ma anche sistemi di comunicazione per non vedenti e ipovedenti diversi da quelli impiegati presso la Biblioteca italiana per ciechi di Monza.

Laura MOLTENI (LNP) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, come ricordato dal presidente, la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva sui soli profili di propria competenza, fermo restando che qualsiasi deputato può presentare proposte di legge analoghe a favore di altre istituzioni e sostenerle presso la Commissione di merito. Quanto alle risorse destinate alla Biblioteca italiana per ciechi di Monza dalla proposta di legge in esame, ribadisce che, come evidenziato nella seduta di ieri, esse risultano appena sufficienti per sostenere l'attività di questa istituzione. Ricorda, altresì, che altre istituzioni, per il fatto di trovarsi sul territorio di regioni o province autonome a statuto speciale, godono di un contesto di finanza pubblica non assimilabile a quello delle regioni ordinarie. Alla luce di tali considerazioni, pur apprezzando la scelta del relatore di inserire nella sua proposta di parere una mera osservazione invece di una condizione, ritiene che sarebbe stato preferibile approvare un parere totalmente favorevole.

Lucio BARANI (PdL), nell'annunciare voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, osserva che, come correttamente evidenziato dal collega Volpi, l'inserimento nella proposta di parere di una mera osservazione rimette ogni valutazione definitiva alla Commissione competente in sede primaria.

Carmelo PORCU (PdL) si dichiara estremamente favorevole alla proposta di legge in esame, sottolineando come, quando si tratti di istituzioni o associazioni che hanno ormai un'esperienza quasi centenaria nell'assistenza ai disabili sen-

soriali, occorra particolare prudenza e grande rispetto, anche in considerazione delle specificità che contraddistinguono questo particolare tipo di disabilità.

Delia MURER (PD) esprime soddisfazione per il parziale recepimento delle considerazioni svolte da alcuni colleghi, pur evidenziando che sarebbe stato preferibile inserire nella proposta di parere del relatore una precisa condizione, anziché una generica osservazione. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una relazione, da trasmettere alla XIV Commissione, sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2449-B: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 », e a nominare un relatore con il compito di riferire alla Commissione medesima. Al riguardo, si ricorda che tale disegno di legge è attualmente all'esame della Camera in terza lettura, avendo il Senato modificato il testo approvato dalla Camera. Si ricorda, inoltre, che la Commissione, in prima lettura, aveva deliberato, nella seduta del 25 giugno 2009, di riferire favorevolmente sul provvedimento in esame, nel cui arti-

colato, peraltro, non si ravvisavano disposizioni di competenza della Commissione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, si soffermerà su quelle che rientrano nello specifico ambito di competenza della Commissione.

L'articolo 41, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

La novella prevista al comma 1 dell'articolo 41, in particolare, modifica l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al fine di consentire che la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea avvenga con plasma e relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi terzi, attraverso modalità da individuare con decreto autorizzativo del Ministro della salute per l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti, come previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005, e nel rispetto degli obiettivi di autosufficienza della Comunità in materia, previsti dall'articolo 110 della citata direttiva 2001/83.

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica il comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 219 del 2005 e prevede nuovi criteri per l'individuazione delle imprese di frazionamento e produzione di emoderivati, che possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le regioni. In particolare, tali centri e aziende per il frazionamento e la produzione di emoderivati devono possedere determinati requisiti tecnologici e avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro. I suddetti centri e aziende devono produrre, in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto delle convenzioni di cui sopra, dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.

Il comma 3 prevede che le disposizioni stabilite dal nuovo comma 2 dell'articolo 15 della citata legge n. 219 del 2005 sono da rivedere dopo tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, alla luce delle evidenze emerse dalla loro applicazione.

Il comma 4 stabilisce che il decreto del Ministro della salute, previsto all'articolo 15, comma 5, della legge n. 219 del 2005 e da emanarsi sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta, volto a individuare i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni tra le regioni e le medesime aziende, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame.

Conseguentemente, il comma 5 sopprime l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, in cui si dispone che il suddetto decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Rileva, poi, che con l'articolo 42, introdotto al Senato, il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, che disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, intendendosi come tali le sostanze attive e i preparati – contenenti una o più sostanze attive – destinati a: proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti; favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; eliminare le piante indesiderate; eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Le modifiche, che dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare, proposto dal Mini-

stro per la pubblica amministrazione con il concerto dei dicasteri del lavoro, della salute e delle politiche sociali (da intendersi della salute), delle politiche agricole, dello sviluppo e dell'economia e delle finanze, dovranno recare i seguenti interventi: una semplificazione delle procedure di rilascio (o rinnovo) dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti; la rimodulazione della trasmissione dei dati di vendita e di esportazione che potrà essere fatta per via telematica o su supporto magnetico; la definizione di una particolare disciplina di autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti particolari, utilizzati in agricoltura sia biologica o biodinamica sia convenzionale; ridefinire le procedure di autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti e di tenuta dei registri dei trattamenti effettuati.

L'articolo 46, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

A tal fine, si prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, che potranno anche modificare, riordinare e, ove occorra, abrogare le norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1).

Attraverso i citati decreti legislativi dovranno anche essere individuati gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai citati regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005 riguardanti i precursori di droghe e il loro commercio e dovranno essere rispettati alcuni principi e criteri direttivi (comma 2): l'utilizzo delle locuzioni precursori di droghe o sostanze classificate, in luogo di quelle utilizzate nel testo unico; la distin-

zione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope; la definizione delle modalità di rilascio, sospensione e ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di droghe come classificati dai citati regolamenti comunitari; la definizione delle modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni previste; la regolamentazione del registro degli operatori e delle transazioni intracomunitarie di precursori; la definizione delle modalità di registrazione; la regolamentazione della rendicontazione annuale e delle attività di vigilanza e di ispezione.

Il comma 3 intende adeguare la normativa sanzionatoria interna alle previsioni contenute nei regolamenti comunitari in materia di precursori di droghe. A tal fine, si prevede la necessità di: fare diretto riferimento, quanto alla individuazione delle sostanze rilevanti, all'allegato I al regolamento n. 273/2004 e all'allegato al regolamento n. 111/2005; conferire rilievo penale alle condotte di « immissione sul mercato » (come definite dall'articolo 2 del regolamento 273/2004), nonché di « possesso » non autorizzato di sostanze classificate in categoria 1, prevista dall'articolo 3 del predetto regolamento, che ad oggi non risulta penalmente sanzionata; fare diretto riferimento al contenuto degli obblighi, ed ai limiti della loro portata, fissati dalle disposizioni comunitarie, anche al fine di escludere la rilevanza penale di talune condotte espressamente individuate; graduare la gravità della qualificazione giuridica della violazione (delitto, contravvenzione, illecito amministrativo) e, quindi, della risposta sanzionatoria, in funzione della pericolosità delle sostanze e della specifica offensività delle condotte poste in essere, coerentemente con le indicazioni rinvenibili nei regolamenti comunitari (obblighi diversi e decrescenti posti a carico degli operatori, in funzione della tipologia di precursori trattati).

A tale ultimo proposito, vengono differenziate le fattispecie di reato e le pene in funzione della categoria di sostanze pre-

viste dall'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dall'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.

Fa presente, poi, che l'articolo 47, introdotto durante l'esame al Senato, contiene disposizioni attuative della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

A tal fine, l'articolo in esame modifica il decreto legislativo n. 174 del 2000, che regola la procedura di immissione in commercio di prodotti biocidi, ovvero di « principi attivi e di preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici ».

L'articolo, più in particolare, modifica l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 174 del 2000 in materia di utilizzazione dei dati in possesso del Ministero della salute a beneficio di altri richiedenti, estendendo da dieci a quattordici anni il periodo – calcolato a partire dal 14 maggio 2000 – nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e l'articolo 17, recante disposizioni sulle misure transitorie, ovvero sulla applicabilità della normativa nazionale recata dal decreto del presidente della Repubblica n. 392 del 1998 estendendo da dieci a quattordici anni il periodo – decorrente anch'esso dal 14 maggio 2000 – nel quale può applicarsi, per taluni aspetti, la normativa in materia di immissione di biocidi sul mercato recata dal citato decreto.

L'articolo 49, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, rimette al Ministero della salute il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 (comma 1). Viene quindi previsto espres-

samente un riconoscimento del Ministero per i mezzi di trasporto qualificabili come navi officina e navi frigorifero.

I conseguenti oneri vengono posti (comma 2) a carico degli operatori sulla base delle tariffe di cui all'Allegato A, Sezione 7, del decreto legislativo n. 194/2008. Vengono inoltre poste a carico degli operatori tutti gli eventuali oneri ulteriori (comma 3) derivanti dall'esigenza degli operatori medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali. Per la copertura degli oneri sopracitati sostenuti dall'operatore è prevista l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale per la definizione delle tariffe e delle modalità di versamento (comma 4). Viene poi modificato (comma 5) il citato decreto legislativo n. 194 del 2008, con l'inserimento di un comma all'articolo 1 dello stesso, escludendo dall'ambito di applicazione del provvedimento – disciplinante le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali – gli imprenditori agricoli per l'esercizio della relativa attività ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Segnala, infine, che nell'Allegato B al disegno di legge in esame – contenente le direttive, da recepire mediante decreti legislativi, per le quali è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari – sono state inserite, nel corso dell'esame al Senato, la direttiva 2009/53/CE del 18 giugno 2009, sulle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali (che modifica la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) e la citata direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2009.

Livia TURCO (PD) stigmatizza l'assenza del Governo, che non ha ancora preso parte ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame e, pertanto, non ha fatto conoscere le proprie valutazioni al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il Governo interverrà certamente nel prosieguo dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Carmelo PORCU (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, per accelerare l'*iter* della proposta di legge in esame, si potrebbe concludere nella seduta odierna l'esame preliminare e procedere, nelle prossime sedute, allo svolgimento di un ciclo di audizioni, anche al fine di acquisire consapevolezza del dibattito che

tale proposta ha suscitato tra le associazioni interessate. Al riguardo, desidera sottolineare che l'obiettivo della sua proposta di legge non è certo quello di sminuire il ruolo e l'attività dei patronati, bensì semplicemente di estendere alcuni benefici alle associazioni di disabili.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che, come ha potuto constatare sulla base della documentazione fornita dagli uffici, le precedenti audizioni svolte dalla Commissione sull'argomento in discorso risalgono alla XIV legislatura e, in particolare, all'anno 2005. Ritiene, pertanto, che sia necessario procedere a nuove audizioni, per aggiornare gli elementi conoscitivi a disposizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo la proposta avanzata dal collega Porcu e constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, propone la nomina di un Comitato ristretto, anche al fine di procedere allo svolgimento di audizioni informali, come richiesto da diversi colleghi.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri,
C. 2065 Cicciole e C. 2831 Jannone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, desidera sottolineare, preliminarmente, che l'avvio dell'esame delle proposte di legge in

titolo rappresenta un passaggio estremamente significativo e un'occasione per una riflessione sull'attuazione della legge n. 180 del 1978. Come è noto, tale legge ha portato, nell'arco dei venti anni successivi all'entrata in vigore, alla chiusura di tutte le strutture manicomiali. A questo processo si è naturalmente accompagnato un significativo progresso nel campo degli psicofarmaci. L'insieme di queste trasformazioni rende necessario un intervento normativo, come di recente richiesto anche dalla Società italiana di psichiatria. Tale intervento normativo, peraltro, deve tenere conto di alcuni problemi di fondo, a cominciare dal nuovo riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, conseguente alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Fa presente, inoltre, che su questa materia si confrontano due scuole di pensiero: la prima afferma, sostanzialmente, l'adeguatezza della disciplina normativa, imputando a regioni ed enti locali la mancata attuazione di alcune sue parti; la seconda, nella quale si riconosce maggiormente, sostiene invece l'esigenza di intervenire anche sul piano normativo, rivedendo e rendendo più puntuali e vincolanti alcune disposizioni. Osserva, inoltre, come l'attività di assistenza psichiatrica sconti talvolta limiti eccessivi e non accettabili. Il settore è altresì caratterizzato dall'interferenza e, non di rado, dal conflitto tra la disciplina che lo riguarda e altre disposizioni normative, ad esempio quelle in materia di tutela della *privacy* che rendono talvolta difficile l'attuazione di detta disciplina. Dopo aver brevemente ricordato l'*iter* delle proposte di legge in materia nel corso della XIV legislatura, sottolinea come tutte le proposte di legge in esame contengano spunti interessanti e auspica che la Commissione proceda nell'esame con spirito pragmatico e *bipartisan*.

Ricorda quindi che tutte le proposte di legge in esame dettano disposizioni in tema di tutela della salute mentale e di assistenza psichiatrica, disciplinando in modo estremamente dettagliato i compiti,

l'organizzazione e l'articolazione delle strutture di assistenza in tema di salute mentale.

Passando ad illustrare il contenuto dei provvedimenti, ricorda che la proposta di legge n. 919 Marinello si compone di diciassette articoli. L'articolo 1 qualifica le disposizioni introdotte dagli articoli successivi quali principi fondamentali in tema di assistenza psichiatrica, demandando al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora si deve intendere al Ministro della salute) l'adozione di linee guida per la definizione di requisiti qualitativi uniformi in tale materia. L'articolo 2 disciplina dettagliatamente l'istituzione, l'organizzazione e i compiti dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) e delle Strutture residenziali di assistenza (SRA) dedicate alle persone affette da disturbi mentali in fase *post* acuta, non assistibili a domicilio e che necessitano di interventi terapeutici e riabilitativi. L'articolo 3 detta disposizioni per garantire la continuità terapeutica attuata tra le strutture di trattamento psichiatrico territoriali e ospedaliere. L'articolo 4 disciplina l'istituzione del garante del paziente psichiatrico. L'articolo 5 sancisce i presupposti e i limiti del trattamento sanitario obbligatorio (TSO), anche d'urgenza, definisce e disciplina gli accertamenti sanitari volontari (ASV) e prevede l'istituzione, in sede locale, di una Commissione per i trattamenti sanitari obbligatori con la funzione di valutare le proposte e le richieste di trattamento. L'articolo 6 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a specifiche violazioni; l'articolo 7 garantisce i diritti dei pazienti e dei loro familiari. L'articolo 8 qualifica a gestione pubblica o privata i servizi del DSM, mentre l'articolo 9 disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed i compiti delle agenzie regionali per la tutela della salute mentale. L'articolo 10 specifica i compiti delle regioni; l'articolo 11 detta norme in ordine alla destinazione degli immobili degli *ex* ospedali psichiatrici; l'articolo 12 disciplina i rapporti tra università e DSM. L'articolo 13 detta le disposizioni in base alle quali le Regioni istituiscono presso ogni azienda sanitaria

locale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i DSM. L'articolo 14 disciplina l'individuazione precoce delle situazioni di rischio psico-patologico e dei disturbi mentali. L'articolo 15 dispone sulla copertura finanziaria. L'articolo 16 abroga le disposizioni recate dagli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e l'articolo 17 dispone, infine, sull'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge n. 1423 Guzzanti detta una complessiva regolamentazione in tema di assistenza psichiatrica e tutela dei malati psichici, provvedendo contestualmente ad abrogare gli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Essa si compone di diciassette articoli. L'articolo 1 enuncia i principi generali del provvedimento. Viene considerato quale elemento fondante della nuova disciplina l'elargizione ai pazienti ed ai loro familiari di un trattamento empatico e rispettoso della loro dignità e dei loro valori. L'articolo 2, dopo aver riservato al dipartimento di psichiatria la realizzazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi a malattie psichiche, attribuisce ad esso alcune specifiche funzioni. Viene poi definito l'organico del dipartimento di psichiatria; quest'ultimo si articola in una serie di presidi, dei quali vengono specificamente definite le funzioni. L'articolo 3, dopo aver sancito il principio generale della volontarietà dei trattamenti sanitari, stabilisce i presupposti legittimanti l'adozione dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e dei trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza (TSOU). L'articolo 4 disciplina la dimissione in affidamento di un paziente ricoverato in regime di TSO. L'articolo 5 qualifica i presupposti e le modalità di adozione della decisione di cessazione del TSO o della dimissione in affidamento. L'articolo 6 istituisce, presso ogni tribunale per i diritti del malato, una commissione per i diritti del malato psichico, con funzioni ispettive e di controllo. L'articolo 7 dispone in tema di diritti del malato psichico e dei suoi familiari. L'articolo 8 pone a carico del Servizio sanitario nazionale le spese per la cura ed il recupero dei malati psichici.

L'articolo 9 qualifica come contravvenzioni punibili con l'ammenda alcune specifiche violazioni; l'articolo 10 disciplina il potere sostitutivo delle regioni nei confronti delle aziende sanitarie locali e delle strutture territoriali e quello dello Stato nei confronti delle regioni. L'articolo 11 disciplina la concessione in uso – da parte dello Stato o delle regioni – delle strutture per la realizzazione dei presidi in cui si articola il dipartimento di psichiatria. L'articolo 12 istituisce la Commissione nazionale permanente per la psichiatria, quale organo di consulenza scientifica. L'articolo 13 istituisce in ogni regione una commissione per la psichiatria, con compiti di vigilanza. L'articolo 14 prevede che le regioni istituiscano, nell'ambito degli assessorati per la sanità, l'ufficio regionale di psichiatria. L'articolo 15 rimette alle regioni e alle province autonome il controllo dell'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici. L'articolo 16 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. Infine, l'articolo 17 abroga gli articoli 33, 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978.

La proposta di legge n. 1984 Barbieri, si compone di quattro articoli che sostituiscono o modificano alcuni articoli della legge n. 180 del 1978. Gli articoli da 1 a 3 disciplinano i casi di trattamento sanitario obbligatorio, stabilendone i presupposti, anche in relazione al ricovero ospedaliero, i termini di adozione e convalida del provvedimento, i casi di prolungamento. L'articolo 4 stabilisce alcune disposizioni transitorie.

La sua proposta di legge n. 2065 si compone di dieci articoli. L'articolo 1 individua i principi generali della legge. L'articolo 2 dispone che l'attività di prevenzione della salute mentale è garantita dal Servizio sanitario nazionale ed erogata dal DSM. L'articolo 3 disciplina le caratteristiche ed i presupposti dell'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), del TSO e del TSO prolungato. L'articolo 4 stabilisce che l'attività di riabilitazione psico-sociale è assicurata dal DSM. L'articolo 5 prevede accordi tra le regioni e le università. L'articolo 6 reca disposizioni

per l'erogazione dell'assistenza psichiatrica ai detenuti. L'articolo 7 prevede, in casi specifici, l'obbligo del medico psichiatra pubblico di assistenza domiciliare, mentre l'articolo 8 ne disciplina l'obbligo di comunicazione ai familiari del paziente. L'articolo 9 dispone sulla copertura finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.

Infine, la proposta di legge n. 2831 Jannone si compone di cinque articoli e modifica la legge 23 dicembre 1978, n. 833, inserendo in essa alcune nuove norme in materia di prevenzione, assistenza e cura delle malattie mentali. L'articolo 1 prevede la realizzazione di alcune strutture residenziali, l'articolo 2 prevede e disciplina corsi di formazione obbligatori per i medici, campagne pubbliche di informazione e programmi di sostegno per le famiglie dei malati mentali. L'articolo 3 disciplina la riabilitazione dei malati mentali; l'articolo 4 prevede che il Ministero istituisca una commissione di vigilanza sulle strutture e sui programmi dedicati ai malati mentali. L'articolo 5 dispone, infine, sulla entrata in vigore della legge.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver sottolineato la rilevanza delle proposte di legge in esame, ricorda come, nel corso della XIV legislatura, la Commissione si sia a lungo occupata dell'argomento, ma purtroppo senza che il Parlamento potesse addivenire all'approvazione del progetto di legge in materia. Al riguardo, ritiene che l'intervento più urgente consista nell'individuazione di forme di aiuto e di sostegno alle famiglie che assistono soggetti affetti da malattie psichiatriche.

Livia TURCO (PD) sottolinea la delicatezza dell'argomento in discussione e la necessità di un esame approfondito e di un ampio ciclo di audizioni. In particolare, ritiene che in materia di assistenza psichiatrica vi sia, più ancora che un problema di carattere normativo, l'esigenza di assicurare la quantità e la qualità dei servizi erogati. In proposito, ricorda come

il Governo sia tenuto a rispettare i contenuti dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 20 marzo 2008, sul documento concernente « Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale ».

Paola BINETTI (PD) sottolinea che, nell'individuazione dei soggetti da ascoltare nel corso delle audizioni, bisognerà prestare attenzione, oltre che al problema dei servizi assistenziali, su cui giustamente ha richiamato l'attenzione la collega Livia Turco, anche ai diversi approcci e sensibilità culturali che esistono sul problema della malattia mentale.

Gero GRASSI (PD) sottolinea l'opportunità di procedere alle audizioni solo dopo aver acquisito le valutazioni del Governo, ma prima di adottare un testo base. Ritiene, infatti, che alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, come ad esempio il riferimento alle funzioni dei sindaci o alla nomina di commissari *ad acta* contenuto in diverse proposte di legge, potrebbero essere chiariti nel corso delle audizioni. A tal fine, ritiene che sarebbe auspicabile invitare i soggetti ascoltati nel-

l'ambito delle audizioni ad attenersi strettamente alle questioni affrontate dalle proposte di legge in esame.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per lo spirito costruttivo delle loro considerazioni e concorda con loro sull'opportunità di svolgere le audizioni informali prima di procedere all'adozione di un testo base. Ritiene, inoltre, che l'assenza di un disegno di legge del Governo debba essere apprezzato come un segno di attenzione e di rispetto verso l'attività del Parlamento, anche se il Governo non mancherà certo di fare presenti le proprie valutazioni sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064 Grimoldi, recante « Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca »;

considerato che, oltre alla Biblioteca per ciechi di Monza, svolgono un'importante e meritoria attività a sostegno della integrazione scolastica dei minorati della

vista nonché di sostegno e supporto per la soddisfazione delle esigenze culturali di tali soggetti anche altre realtà, come la Stamperia Braille di Catania e il Centro del libro parlato di Feltre,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

una parte delle risorse finanziarie stanziata dalla proposta di legge sia destinata ad altre realtà che svolgono attività analoga.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260
 Governo ed abb.-A 123

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il
 mercato agricolo alimentare (ISMEA). Atto n. 57.

Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per
 l'incremento delle razze equine (UNIRE). Atto n. 58 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo
 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 123

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 febbraio 2010.

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività
 del settore agroalimentare.
 C. 2260 Governo ed abb.-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
 9.40 alle 10, dalle 10.20 alle 11, dalle 11.20
 alle 11.30, dalle 13.35 alle 14 e dalle 17.55
 alle 18.10.

ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presi-
 denza del presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 15.30.

**Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a
 presidente dell'Istituto di servizi per il mercato
 agricolo alimentare (ISMEA).
 Atto n. 57.**

**Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a
 presidente dell'Unione nazionale per l'incremento
 delle razze equine (UNIRE).**

Atto n. 58.

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143,
 comma 4, del regolamento, e conclusione –
 Pareri favorevoli).*

La Commissione inizia l'esame con-
 giunto delle proposte di nomina.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*,
 esprimendo apprezzamento per le propo-
 ste di nomina in esame, propone di espri-
 mere parere favorevole su entrambe.

Nessuno chiedendo di intervenire, dopo
 aver dato conto delle sostituzioni perve-
 nute, avverte che si potrà procedere con-
 testualmente alle votazioni su ciascuna
 delle proposte di nomina.

La Commissione consente.

La Commissione procede quindi alle
 distinte votazioni per scrutinio segreto
 sulle proposte di parere favorevole formu-

late dal relatore su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA):

Presenti e votanti 23
Maggioranza: 12
Voti favorevoli: 23

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barani, Beccalossi, Bocciardo, Callegari, Castellani, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Fogliato, Gottardo, Laffranco, Nastri, Negro, Nola, Pianetta, Porcu, Rainieri, Romele, Roberto Rosso, Paolo Russo, Stasi e Taddei.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a pre-

sidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE):

Presenti e votanti 23
Maggioranza: 12
Voti favorevoli: 22
Voti contrari: 1

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barani, Beccalossi, Bocciardo, Callegari, Castellani, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, Fogliato, Gottardo, Laffranco, Nastri, Negro, Nola, Pianetta, Porcu, Rainieri, Romele, Roberto Rosso, Paolo Russo, Stasi e Taddei.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) intende rimarcare che le votazioni ora concluse si sono svolte in modo non regolare, per quanto riguarda il loro svolgimento contestuale e la mancata effettuazione di una seconda chiama.

La seduta termina alle 15.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	128
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio</i>)	128
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XI Commissione Lavoro ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 1079 e abb. nella seduta del 14 maggio 2009. In data 14

gennaio 2010 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il progetto consta di 2 articoli che recano norme volte alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

L'articolo 1 attribuisce una ampia delega al Governo, individuando una serie articolata di principi e criteri direttivi per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori – anche se inoccupati – e dei disabili all'apprendimento e alla formazione.

Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti delegati dovranno:

a) affermare il diritto individuale alla formazione ed allo sviluppo professionale in ogni momento della vita, da realizzarsi

mediante la promozione di tirocini formativi in Italia ed all'estero, utilizzando anche il coordinamento delle diverse banche dati esistenti al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) definire gli standard di prestazione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare i servizi necessari per l'esercizio del diritto alla formazione ed allo sviluppo professionale;

c) riordinare e armonizzare i permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio;

d) estendere i permessi per l'esercizio del diritto allo studio anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto;

e) prevedere che l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito siano condizionati alla partecipazione a programmi formativi coerenti con le esigenze dei processi produttivi;

f) favorire le iniziative formative all'interno dei luoghi di lavoro, promuovere il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e delle donne uscite dal mercato del lavoro, sostenere l'occupabilità dei lavoratori di età superiore ai 45 anni, aiutare i giovani disoccupati o in stato di disagio, realizzare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nelle micro, piccole e medie imprese;

g) riconoscere il diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti;

h) coordinare i piani formativi aziendali con l'indicazione della relativa programmazione provinciale e regionale e predisporre, di concerto con il mondo produttivo, percorsi formativi volti all'assunzione dei corsisti (per almeno il 50 per cento) da parte delle aziende per un periodo non inferiore a tre anni;

i) realizzare un sistema di certificazione degli apprendimenti, differenziati per categorie specifiche, sentito il parere dell'ISFOL e dell'INVALSI;

j) disciplinare le linee di indirizzo per l'avvio di politiche attive in favore dei co.co.pro. e dei lavoratori autonomi;

k) realizzare una sostanziale integrazione tra sistemi formativi e mercato del lavoro;

l) promuovere l'apprendistato ai fini dell'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;

m) valorizzare l'uso di nuove tecnologie;

n) consentire la deducibilità a fini fiscali delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi di formazione;

o) introdurre misure di sostegno diretto (borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati), graduate in relazione alle condizioni individuali dei soggetti beneficiari;

p) incentivare la formazione professionale, con particolare riferimento al settore dei mestieri d'arte;

q) realizzare la semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani formativi;

r) valorizzare il ruolo ed i compiti dei fondi interprofessionali;

s) sperimentare iniziative formative in favore dei lavoratori stagionali e intermittenti;

t) garantire che i sistemi formativi regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti privati gestori di attività formative;

u) garantire interventi di formazione in particolare nelle zone comprese nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno;

v) istituire un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua che definisca, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, gli obiettivi del sistema nazionale di formazione;

w) monitorare i risultati ottenuti dalle regioni, con particolare riguardo per le zone comprese nell'Obiettivo 1.

Viene inoltre precisato che dall'attuazione delle disposizioni sopra illustrate non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi è disciplinata all'articolo 2 del testo in esame: esso prevede che i relativi schemi, corredati della relazione tecnica, con deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Eventuali disposizioni correttive ed integrative dei decreti potranno essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dal testo in esame e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore.

Viene infine prevista un'ulteriore delega al Governo, da esercitarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, ai fini dell'adozione di ulteriori disposizioni volte al coordinamento dei decreti con le altre leggi dello Stato e all'abrogazione delle norme incompatibili.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, citato tra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere z) e bb), è stato sostituito, per il periodo 2007-2013, dall'Obiettivo « Convergenza », che intende accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni in ritardo di sviluppo favorendo il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione attraverso l'aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione, l'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficacia amministrativa. Tale obiettivo assume carattere prioritario

rispetto agli altri due obiettivi (Competitività e Cooperazione territoriale europea, ex-obiettivi 2 e 3) per l'intervento dei Fondi strutturali. Ad esso sono infatti destinate oltre l'81,5 per cento della dotazione complessiva delle risorse dei Fondi, pari a circa 251,2 miliardi di euro, nel periodo di programmazione 2007-2013 (Decisione della Commissione 2006/594/CE del 4 agosto 2006). Sono ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo « Convergenza » le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, misurato in parità di potere di acquisto sulla base di dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 per cento della media comunitaria dell'UE-25. L'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo « Convergenza » dei Fondi strutturali, valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è riportato nell'allegato I alla decisione della Commissione UE n. 595/2006 del 4 agosto 2006. Per l'Italia, vi rientrano le seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La Commissione ha peraltro previsto un sostegno transitorio decrescente, c.d. regime di *phasing-out*, nell'ambito dell'obiettivo « Convergenza », in favore di quelle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75 per cento della media comunitaria se calcolata sui 15 Stati membri, ma che hanno superato tale soglia per effetto dell'allargamento della UE a 27 Stati (cosiddetto « effetto statistico »). Per l'Italia, l'unica regione a beneficiare del regime di *phasing-out* fino al 2013 è la Basilicata.

Ricorda peraltro che la Commissione considera una delle priorità della strategia UE-2020 (COM(2009)647), presentata il 12 novembre 2009, il pieno sviluppo della conoscenza quale motore della crescita sostenibile. Su tale necessità ha convenuto il Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

Il 25 novembre 2009 la Commissione ha presentato la comunicazione « Competenze chiave per un mondo in trasformazione » – progetto di relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro

« Istruzione e formazione 2010 » (COM(2009)640). Nel documento la Commissione pone l'esigenza di utilizzare il quadro europeo delle competenze chiave (digitale, matematica, lingua madre, lingue straniere) per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 18 dicembre 2006) nell'ambito di percorsi formativi oltre che nel contesto « formale » anche in quelli « non formale » e « informale ».

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Gianluca PINI, *presidente*, avverte che il Ministro Ronchi — la cui presenza in Commissione è stata sollecitata dai colleghi nella seduta svoltasi ieri — ha dato la propria disponibilità ad essere presente martedì prossimo alle ore 14.30.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvio quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.

17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia che la proposta di direttiva di cui oggi la XIV Commissione avvia l'esame nasce per iniziativa di dodici Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno ritenuto di doversi attivare per promuovere l'adozione di una disciplina legislativa a livello europeo in una materia estremamente delicata quale la tutela delle vittime di reati. Si prevede, in sostanza, l'istituzione di un « Ordine di protezione europeo (OPE) », inteso dai proponenti quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale. La proposta si inquadra in un complesso di misure già poste in essere e rientra tra le iniziative auspicate dal programma di Stoccolma 2010-2014 per il consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia, approvato dal Consiglio europeo del dicembre 2009. Sulla proposta si è svolta, tra il 23 settembre e il 16 ottobre 2009, una consultazione degli Stati membri. I dati statistici forniti da 13 Stati Membri, evidenziano che nel 2008 sono state adottate più di 73.000 misure di protezione, per lo più riferite a casi di violenza di genere. La relazione che accompagna la proposta di direttiva afferma che tutti gli Stati membri UE disporrebbero di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime di reati, ma che l'ef-

ficacia di tali misure risulta limitata attualmente al territorio dello Stato membro che le ha adottate, lasciando quindi la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione.

La proposta di direttiva si prefigge i seguenti obiettivi:

impedire nello Stato membro in cui la vittima si reca, lo Stato di esecuzione, la commissione di un nuovo reato nei suoi confronti da parte dell'autore o presunto autore del reato;

mettere a disposizione della vittima nello Stato membro in cui si reca un livello di garanzia di protezione analogo a quello di cui godeva nello Stato membro che ha concesso la misura;

evitare che la vittima che si reca nello Stato di esecuzione sia discriminata rispetto alle vittime cui quest'ultimo Stato ha concesso misure di protezione. In base alla proposta di direttiva l'emissione dell'ordine di protezione europeo avviene solo su richiesta della persona protetta qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato che ha emesso la misura di protezione. Condizione per l'emissione è che sia stata precedentemente adottata nello Stato di emissione una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:

divieto di frequentare determinate località in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta;

obbligo di rimanere in un luogo determinato;

restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione;

obbligo di evitare contatti con la persona protetta;

divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

L'autorità competente dello Stato di esecuzione, alla ricezione di un ordine di protezione europeo lo riconosce e adotta,

se del caso, tutte le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento previsti dalla proposta stessa. In sostanza, si esclude che lo Stato di esecuzione debba applicare misure che eccedano il suo sistema giuridico, ma si prevede che esso scelga tra le misure previste dal suo ordinamento quelle che corrispondono meglio alle misure adottate dallo Stato di emissione e, in particolare, quelle che sarebbero state adottate in caso analogo secondo la sua legislazione.

Va considerato che, relativamente al principio di proporzionalità, la proposta di direttiva non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri, ma si limita ad introdurre un meccanismo, che nella relazione di accompagnamento viene qualificato nei termini di reciproco riconoscimento, tale da consentire di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro ad un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.

A questo proposito merita segnalare che il meccanismo di « approccio in tre fasi » contemplato nella proposta (emissione di una misura di protezione interna; emissione di un ordine di protezione europeo su richiesta della persona protetta; adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale) si discosta parzialmente dal modello tradizionale del mutuo riconoscimento, previsto in altri atti normativi dell'Unione europea. In base a tale modello, lo Stato di esecuzione è tenuto esclusivamente a riconoscere ed eseguire una decisione presa dallo Stato di emissione (ferma restando la possibilità di motivi di non riconoscimento e possibili adattamenti). Non sarebbe, quindi, rimesso allo Stato di esecuzione la valutazione discrezionale delle misure da adottare ma soltanto l'obbligo di applicare quanto già disposto da un'autorità competente di altro Stato membro. Nel caso di

specie, invece, la proposta di direttiva sembra demandare alla valutazione discrezionale dello Stato di esecuzione non solo le modalità di attuazione della misura di protezione, scegliendo sulla base delle previsioni del proprio ordinamento, ma anche la scelta di procedere o meno, laddove tale esecuzione dovrebbe invece ritenersi obbligatoria. È evidente che l'efficacia dello strumento è subordinato all'effettiva disponibilità in tutti gli ordinamenti di misure di protezione sostanzialmente equivalenti con riferimento alle singole fattispecie contemplate.

Qualora ciò non avvenisse, risulterebbe pregiudicato l'obiettivo che la proposta di direttiva intende perseguire.

Tali questioni sono state sollevate in sede di esame della proposta da parte degli organi preparatori del Consiglio dell'Unione europea e le delegazioni stanno attualmente valutando l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo proposto dalla Presidenza spagnola allo scopo di garantire l'obbligatorietà dell'esecuzione pur nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali; in particolare, si sostituirebbe la previsione in base alla quale lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare « se del caso » le misure di protezione disponibili nel proprio ordinamento, con una norma che imponga allo Stato di esecuzione l'obbligo di eseguire le misure descritte nell'ordine di protezione europeo. Contestualmente si tratterebbe di introdurre una disposizione specifica in forza della quale qualora le misure di protezione previste non trovino riscontro nella legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo possa adattare alla natura delle misure che si applicano nella propria legislazione a fattispecie equivalenti.

Queste correzioni avrebbero il vantaggio di rendere più stringente l'obbligo a carico dello Stato di esecuzione ed assicurare l'effettività della misura di protezione.

In ogni caso, vista la portata della proposta e il rilievo delle questioni sollevate, è indispensabile acquisire una puntuale valutazione da parte del Governo italiano, tenuto conto che, come detto in precedenza, il nostro Paese è tra i promotori dell'iniziativa.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la relazione che accompagna la proposta sottolinea che, data la dimensione transnazionale del problema, gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri. Questi infatti non possono stabilire norme proprie relative all'applicazione e alla validità delle loro misure destinate a proteggere le vittime in un altro Stato membro. Pertanto l'obiettivo dell'uniformità del riconoscimento da parte di ogni Stato membro dell'efficacia delle misure adottate da un altro Stato membro può essere raggiunto solo mediante un'azione comune.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo Testo unificato C. 1079 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	131
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera (Parere alle Commissioni 1 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	132
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	135
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. S. 1460 e abb. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Nuovo Testo unificato C. 1079 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, riferisce sui contenuti

del provvedimento in esame, recante norme volte al riconoscimento ed alla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Rileva che l'articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori, anche inoccupati, e dei disabili, all'apprendimento e alla formazione. Osserva che sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti delegati dovranno, in particolare, affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale mediante la promozione di tirocini formativi in Italia e all'estero ed il coordinamento delle banche dati predisposte; definire gli *standard* di prestazione che

devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali; coordinare i piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale, ove definita. Ulteriori criteri direttivi, sottolinea, impongono di dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, nonché di incentivare lo strumento della formazione professionale, con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte, e sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti. Si sofferma quindi sui principi e criteri direttivi volti ad istituire un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, in grado di definire gli obiettivi del sistema nazionale di formazione professionale continua e di acquisire i piani di attività che ciascuna regione predispone per il conseguimento di tali obiettivi. Riferisce che l'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza unificata e successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel rilevare che sulle materie oggetto del provvedimento sussiste una competenza legislativa esclusiva delle regioni, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) si associa alla proposta di parere contrario del relatore. Evidenzia la competenza legislativa regionale sui contenuti del testo in esame e ravvisa l'inopportunità di dar corso ad

un provvedimento che incide fortemente sulle competenze regionali e sul quale non si è preliminarmente pronunciata la Conferenza unificata.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, su cui la Commissione ha espresso parere il 1^o ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera, il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato ed il 19 gennaio scorso nuovamente alla XI Commissione della Camera. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala l'articolo 2 che, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dai rispettivi Ministeri di riferimento; osserva che il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono emanati previo parere della Conferenza unificata. Si sofferma quindi sull'articolo 46, che riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute

nella legge 24 dicembre 2007, n. 247: in particolare, esse riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile; fa notare che l'emanazione dei decreti legislativi deve avvenire in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sottolinea che l'articolo 48 reca modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003; osserva che il comma 8 prevede che l'obbligo di istruzione, fissato a dieci anni dal comma 622 dell'articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previa intesa fra le regioni, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Mario PEPE (PD), pur avanzando riserve in merito alle previsioni relative ai percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, anche in ragione della competenza regionale in materia di apprendistato, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.

S. 1460 e abb.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Nicolò Cristaldi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso a predisporre una riforma organica degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Sottolinea che la riforma chiarisce i rapporti tra i COMITES e le strutture consolari all'estero e favorisce il coordinamento dell'operato dei COMITES e di quello del CGIE. Fa notare che il provvedimento riduce la quota dei membri di nomina governativa ai soli esponenti portatori di specifiche competenze e introduce la partecipazione degli assessori regionali con delega all'emigrazione, o dei presidenti delle regioni ove non vi sia un assessore con tale delega, e dei presidenti delle province autonome o di loro delegati. In particolare, rileva, l'articolo 25 dispone che fanno parte di diritto del Consiglio generale degli italiani all'estero, tra gli altri, i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.). Osserva che il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle Regioni in favore delle comunità italiane all'estero.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Nuovo Testo unificato C. 1079 e abb).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 1079 e abb, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di « formazione professionale », che ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, afferisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni;

evidenziato che la delega recata dal provvedimento richiede che siano definiti gli *standard* di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera, in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, su cui la Commissione ha espresso parere il 1^o ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera, il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato ed il 27 gennaio 2010 nuovamente alla XI Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di benefici previdenziali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) (previdenza sociale), lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti

pubblici nazionali) e lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;

evidenziato che le disposizioni relative al personale delle regioni e degli enti locali le relative previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la concorrente potestà legislativa loro riservata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 8, relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato.

ALLEGATO 3

**Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero
(Testo unificato S. 1460 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge S.1460 e abb., in corso di esame presso la 3^a Commissione del Senato, recante nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero;

rilevato il contenuto dell'articolato, che regola la disciplina degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consi-

glio generale degli italiani all'estero (CGIE);

preso atto delle previsioni che inseriscono, tra i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero, i Presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presi-
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 14.25 alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	138
Audizione del Presidente della Fondazione ONAOSI, dott. Aristide Paci e del Direttore Generale, dott. Trento Piscini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138

Mercoledì 10 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente della Fondazione ONAOSI, dott. Aristide Paci e del Direttore Generale, dott. Trento Piscini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che il Presidente ed il Direttore generale dell'ONAOSI sono accompagnati dal dottor Graziano Conti, membro del Consiglio di Amministrazione e dal dottor Giuseppe Nardi, funzionario della Fondazione.

Il dottor Aristide PACI, *presidente della Fondazione ONAOSI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore, Elio LANNUTTI (IdV) e i deputati Giorgio JANNONE, *presidente* e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Aristide PACI, *presidente della Fondazione ONAOSI*, il dottor Trento PISCINI, *direttore generale*, il dottor Graziano CONTI, *membro del C.d.A.* e il dottor Giuseppe NARDI, *funzionario*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, dispone che la documentazione prodotta dagli auditi sia pubblicata in allegato nel resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Comunicazioni del Presidente	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 febbraio 2010.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15.00 alle 15.25.

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 15.25.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 gennaio 2010, ha convenuto che il Comitato si avvalga,

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, e limitatamente alla sua nuova durata, prorogata al 31 dicembre 2010, del dott. Giuseppe Stano, esperto di studi strategici e di questioni transatlantiche, nonché membro dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), quale consulente con incarico a tempo parziale non retribuito.

I Presidenti delle Camere hanno autorizzato la predetta consulenza con le descritte modalità.

Il Comitato delibera di avvalersi della citata consulenza secondo le modalità comunicate dal Presidente.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presi-
denza del presidente Gaetano PECORELLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.10 alle 15.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e della Lega delle Autonomie locali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3146 Governo, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni ..	4
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	9
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	13
------------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	13
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri	14
--	----

Sui lavori della Commissione	14
------------------------------------	----

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	14
---	----

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	21
AVVERTENZA	17

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	23

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Esame istruttorio della Relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) riferita all'anno 2008 con proiezione triennale per il periodo dal 2009 al 2011. Doc. CXLIX, n. 1 (<i>Esame istruttorio e conclusione</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, sull'assistenza umanitaria alla Repubblica di Haiti in occasione dei recenti eventi sismici (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	29
--	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02456 Fava: Sull'avvio della missione ad Haiti	30
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02457 Ruggia: Sulle iniziative volte alla corresponsione al personale civile della Difesa della cosiddetta indennità di campagna	31
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-02458 Di Stanislao: Sul ruolo dell'arsenale militare di Augusta e sulle iniziative volte al suo rilancio	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	39

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione – Parere su emendamenti</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione della professoressa Fabrizia Lapecorella, Direttore generale delle Finanze (*Svolgimento e conclusione*) 53

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie ed all'azione di contrasto dell'evasione fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 57

VII Cultura, scienza e istruzione

Sull'ordine dei lavori 59

RISOLUZIONI:

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti (*Discussione e rinvio*) 59

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 65

ALLEGATO 1 (*Emendamenti approvati dalla Commissione*) 71

Sui lavori della Commissione 65

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 65

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato dalla Commissione*) 72

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (*Seguito dell'esame e rinvio*) 66

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 66

ALLEGATO 3 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore*) 73

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi. (*Seguito dell'esame e rinvio.*) 67

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda C. 2298 Goisis (*Seguito esame e rinvio*) 68

Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana. C. 2967 Alessandri (*Esame e rinvio*) 68

AVVERTENZA 70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 75

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 77

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. C. 3007 Bergamini e C. 3171 Velo (<i>Esame e rinvio</i>)	94
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

AVVERTENZA	102
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.	
--	--

Audizione informale di rappresentanti di Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas .	103
---	-----

AVVERTENZA	103
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti	104
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	109
--	-----

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
--	-----

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	110
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo testo C. 2064 Grimoldi (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 112

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 122

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 114

SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 117

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 117

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli e C. 2831 Jannone (*Esame e rinvio*) 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo ed abb.-A 123

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Atto n. 57.

Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Atto n. 58 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 123

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 128

ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (Parere alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio*) 128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo Testo unificato C. 1079 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere contrario*) 131

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 134

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. S. 1167-B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera (Parere alle Commissioni 1 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. S. 1460 e abb. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente della Fondazione ONAOSI, dott. Aristide Paci e del Direttore Generale, dott. Trento Piscini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	138
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
Comunicazioni del Presidente	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



16SMC0002820